

Serie Ordinaria - Lunedì 8 novembre 2010

Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE**SOMMARIO**

Avviso di rettifica n. 45/01-Se.O. 2010	(2.2.0)	
Deliberazione Consiglio regionale n. 56 del 28 settembre 2010 «Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40, III Supplemento Straordinario dell'8 ottobre 2010		3359

A) CONSIGLIO REGIONALE

Comunicato regionale 4 novembre 2010 - n. 125	(1.8.0)	
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia		3361

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 26 ottobre 2010 - n. 9/681	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 (art. 40, l.r. 34/78 - Prelievo da fondi) - 23° provvedimento		3362
Deliberazione Giunta regionale 26 ottobre 2010 - n. 9/682	(2.1.0)	
Variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio dell'esercizio finanziario 2010 e del Documento tecnico di accompagnamento		3362
Deliberazione Giunta regionale 26 ottobre 2010 - n. 9/683	(2.1.0)	
Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 a legislazione vigente e programmatico (l.r. 34/78 art. 49, comma 7) con prelievo dai fondi relativi a risorse vincolate, di cui alla d.g.r. 11210 del 10 febbraio 2010 - 7° provvedimento		3367
Deliberazione Giunta regionale 26 ottobre 2010 - n. 9/697	(3.2.0)	
Comune di Carpenedolo (BS) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2010		3367
Deliberazione Giunta regionale 26 ottobre 2010 - n. 9/698	(3.2.0)	
Comune di Gussago (BS) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2010		3368
Deliberazione Giunta regionale 26 ottobre 2010 - n. 9/699	(3.2.0)	
Comune di Zerbolò (PV) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2010		3369
Deliberazione Giunta regionale 26 ottobre 2010 - n. 9/700	(3.2.0)	
Proposta di accordo con le farmacie per l'erogazione di ausili e presidi per i pazienti diabetici nel triennio 2010-2013; schema tipo di convenzione con Federfarma per l'utilizzo del sistema Webcare2 e del tariffario ausili e presidi		3370
Deliberazione Giunta regionale 26 ottobre 2010 - n. 9/702	(3.2.0)	
Rinnovo dell'autorizzazione alla A.O. «Spedali Civili di Brescia» ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico		3374
Deliberazione Giunta regionale 26 ottobre 2010 - n. 9/709	(5.1.2)	
Indirizzi alle ALER per il sostegno alla domanda abitativa di studenti universitari fuori sede e famiglie monoparentali mediante la messa a disposizione di risorse e alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica		3375
Deliberazione Giunta regionale 3 novembre 2010 - n. 9/732	(5.3.4)	
Sospensione temporanea del fermo di circolazione previsto dalla d.g.r. n. 9958 del 29 luglio 2009 per gli autobus «EURO 2» alimentati a gasolio e utilizzati per il trasporto pubblico locale che siano stati ammessi al contributo per l'acquisto e l'installazione di dispositivi antiparticolato di cui al d.d.s. n. 10369 del 13 ottobre 2010		3376

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 27 ottobre 2010 - n. 10889	(4.3.0)	
Albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori - Rinnovo del riconoscimento di distillatore alla ditta Distillerie Franciacorta S.p.A. con sede in Gussago (BS)		3377

Serie Ordinaria N. 48 - Lunedì 8 novembre 2010

Decreto dirigente struttura 27 ottobre 2010 - n. 10898 (4.3.0)
Misura OCM Vino – Promozione sui mercati terzi – Approvazione domande ammissibili a finanziamento sulla quota regionale per la campagna 2010/2011 – Regolamento (CE) n. 555/2008 3378

D.G. Ambiente, energia e reti

Decreto dirigente struttura 22 ottobre 2010 - n. 10745 (5.0.0)
Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità di 4.400 capi, nel Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) – Proponente: Le Ghiande Società Agricola s.s. - Sant’Angelo Lodigiano – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 3380

Decreto dirigente struttura 26 ottobre 2010 - n. 10876 (4.0.0)
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia, Asse 2 Energia – Linea d’intervento 2.1.2.2 – Bando «Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica» – Ulteriori determinazioni in ordine alla graduatoria approvata con il decreto dirigenziale 23 dicembre 2009, n. 14432 3380

D.G. Cultura

Decreto direttore generale 2 novembre 2010 - n. 11046 (3.5.0)
Assegnazione dei finanziamenti sul Fondo di rotazione per progetti di produzione cinematografica (ex art. 5 l.r. 21/08) – Anno 2009 3382

Decreto direttore generale 3 novembre 2010 - n. 11085 (3.5.0)
Assegnazione dei finanziamenti ai progetti presentati sul Fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo (ex art. 5 l.r. 21/08) – Anno 2009 3383

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 2 novembre 2010 - n. 11037 (3.3.0)
Dichiarazione formale di chiusura dell’avviso «Dote per percorsi di quarta annualità di IFP – Dote IV anno – A.F. 2009/2010 approvato con d.d.u.o. n. 5477 del 3 giugno 2009 3388

D.G. Sanità

Decreto direttore generale 14 ottobre 2010 - n. 10401 (3.2.0)
Modifica del d.d.g. n. 7686 del 13 maggio 2003 «Linee guida in materia di interventi di sanità pubblica per la prevenzione del fenomeno delle morsicature da cani» 3389

Circolare regionale 27 ottobre 2010 - n. 18 (3.2.0)
Modalità di applicazione del d.lgs. 194/2008 e del d.d.g. Sanità n. 30052/2001 3398

D.G. Territorio e urbanistica

Decreto dirigente struttura 18 ottobre 2010 - n. 10532 (5.0.0)
 Rettifica per mero errore materiale del d.d.s. n. 9087 del 27 settembre 2010 avente per oggetto: «Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007 e s.m.i. alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Milano, via Olgettina 25 ed impianto in Milano, via Lucio Cornelio Silla 249» 3399

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Sentenza 4 ottobre 2010 - n. 288 (8.1.0)
Sentenza 4 ottobre 2010 – n. 288 3400

(BUR2010011)

(2.2.0)


Avviso di rettifica n. 45/01-Se.O. 2010
Deliberazione Consiglio regionale n. 56 del 28 settembre 2010
«Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura», pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40, III
Supplemento Straordinario dell'8 ottobre 2010

Il punto 2. del deliberato della d.c.r. di cui all'oggetto è così sostituito:

«2. di dare atto che il documento è corredato da:

- Rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Regione;
- Rapporto sullo stato di utilizzo dei fondi strutturali erogati dall'Unione Europea e sulle previsioni degli interventi strutturali realizzabili;
- Rapporto sullo stato di attuazione del PRS vigente;
- Allegato "Aggiornamento del piano territoriale e regionale anno 2010".

L'Allegato «Aggiornamento del piano territoriale e regionale anno 2010» è composto di numero 4 pagine e dell'allegata cartina precedentemente omessa e che si allega alla presente rettifica.



INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

- Aeroporto principali
- Intercambiato Intercomunale di Como
- Infrastruttura viaria in progetto
- Infrastruttura ferroviaria in progetto
- Vanella autorotabile installata
- Vanella portuale esistente
- Vanella secondaria esistente
- Ferrovie esistenti
- Fiumi/Canali navigabili

INFRASTRUTTURE PER LA PRODUZIONE E IL TRASPORTO DI ENERGIA

Parco idroelettrico - potenza installata

- da 10 a 50 MW
- da 51 a 100 MW
- da 101 a 500 MW
- da 501 a 1000 MW

Parco termoelettrico - potenza installata

- Fino a 50 MW
- da 51 a 150 MW
- da 151 a 750 MW
- da 751 a 1500 MW

Elettrodotti alla tensione

- 132 kV
- 220 kV
- 400 kV

INFRASTRUTTURE PER LA DIFESA DEL SUOLO

- Banco Lambro - Sesto - Olona
- Banco del Lago d'Isèo

PARCHI E RISERVE

- Parco Naturale
- Parco Regionale e Nazionale

INFRASTRUTTURA PER L'INFORMAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

- Cartello dell'Informazione Territoriale
- Quadrante
- Segnale informativo per la Pedagogia Lombar
- Segnale informativo per la Pedagogia



PARCO TERRITORIALE REGIONALE

INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PER LA LOMBARDIA

Art. 20 L.R. 12/01 - Legge del 11 gennaio del 2002

Scala: 1:200.000

3

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2010012)

(1.8.0)

Com.r. 4 novembre 2010 - n. 125

Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
C O M U N I C A

Il Consiglio regionale deve procedere, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131 «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», alla designazione di **un componente** nella

**Sezione Regionale di controllo della
Corte dei Conti per la Lombardia**

Le proposte di candidatura, vano presentate al **Presidente del Consiglio regionale** della Lombardia - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano e devono pervenire entro la data di scadenza.

Scadenza presentazione delle candidature: giovedì 9 dicembre 2010

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.

I candidati alla nomina dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti oltre a quelli di cui all'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 «Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale», in particolare viene richiesto:

- 1) Diploma di laurea in almeno una delle seguenti discipline:
 - a) economia e commercio;
 - b) scienze statistiche;
 - c) giurisprudenza;
 - d) altro titolo di studio ad esse equipollente.

2) Attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) e/o significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile acquisite preferibilmente presso lo Stato, le Regioni, gli enti locali o le Aziende pubbliche.

I requisiti indicati ai numeri 1) e 2) debbono essere resi ostensivi nel *curriculum vitae* e professionale.

I componenti verranno scelti tra le persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegati le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titolo di studio;
- c) rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- d) disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- e) inesistenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 7 della l.r. n. 25/2009, che costituiscono cause di esclusione;
- f) insussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 25/2009.

Dovranno inoltre essere allegati:

1. il *curriculum* professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 3 anni precedenti;
2. fotocopia del documento di riconoscimento (carta d'identità)

La mancanza di una delle dichiarazioni sopraelencate o della documentazione prevista al punto 1 e 2 comporterà l'esclusione della proposta di candidatura.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 «Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consi-

glio regionale», non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto; per i revisori dei conti e per i componenti del collegio sindacale è consentito il cumulo di due incarichi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 25/2009.

Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i moduli (includenti le specifiche dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) sopra specificate) disponibili presso il Servizio per l'Ufficio di Presidenza e per le Authority del Consiglio regionale - Unità Operativa Nomine - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - telefono 02/67482.491-496-525, ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it (link: *nomine*) dal quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.

Il presidente: Davide Boni

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2010013)

D.g.r. 26 ottobre 2010 - n. 9/681

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 (art. 40, l.r. 34/78 - Prelievo da fondi) - 23° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 40, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo dal fondo di riserva per far fronte a spese impreviste;

Visto l'art. 1 comma 6 della l.r. 29 dicembre 2005, n. 22, «Legge finanziaria 2006» che al fine di assicurare la necessaria flessibilità di bilancio istituisce un fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria che consente di effettuare il prelievo da detto fondo, secondo le modalità di cui all'art. 40 comma 3 della l.r. 34/78, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti di spesa, comunque garantendo il rispetto dei limiti individuati nell'applicazione del comma 4 della legge stessa;

Vista la d.c.r. del 29 luglio 2009 n. VIII/870 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2010», con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento;

Vista la l.r. 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/10880 del 23 dicembre 2009 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico» e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti;

• **Prelievo Fondo Patto Sviluppo Sostenibile**

Vista la nota prot. n. S1.2010.0064916 dell'11 ottobre 2010 della D.G. Infrastrutture e Mobilità con cui si chiede un prelievo dal Fondo Patto Sviluppo Sostenibile per un importo di € 150.000,00 ad incremento del capitolo 5114;

• **Prelievo Fondo Patto Corrente**

Vista la comunicazione del 4 ottobre 2010 della D.G. Sport e Giovani con cui si chiede un prelievo dal Fondo Patto Corrente per un importo di € 1.222.910,00 ad incremento del capitolo 5972;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010 e successivi;

Verificato da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 40, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

PRELIEVO FONDO PATTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Stato di previsione delle spese:

6.1.8.3.126 Sistema della navigazione interna

5114 Interventi per il ripristino, riadattamento e ammodernamento di mezzi di trasporto anche storici e il recupero di strade, ferrovie, vie navigabili e creazione piste ciclopedonali

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

7.4.0.3.211 Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

7429 Fondo Patto - Sviluppo Sostenibile

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 150.000,00	- € 150.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

PRELIEVO FONDO PATTO CORRENTE

Stato di previsione delle spese:

2.4.1.2.66 Promozione delle attività e degli eventi sportivi

5972 Interventi per la promozione dello sport

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 1.222.910,00	€ 1.222.910,00	€ 0,00		€ 0,00	

7.4.0.2.210 Fondo per altre spese correnti

6833 Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria di parte corrente

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 1.222.910,00	- € 1.222.910,00	€ 0,00		€ 0,00	

(BUR2010014)

D.g.r. 26 ottobre 2010 - n. 9/682

(2.1.0)

Variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio dell'esercizio finanziario 2010 e del Documento tecnico di accompagnamento

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 147 del 16 dicembre 2009 riguardante l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico;

Vista la d.g.r. n. 8/10880 del 23 dicembre 2009 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e gestione finanziaria. n. 5462 del 26 maggio 2010, con il quale sono stati determinati i residui attivi e passivi certi al 31 dicembre 2009;

Considerata la necessità di adeguare gli stanziamenti di cassa dei capitoli alle reali previsioni di pagamenti da effettuarsi entro il termine dell'esercizio;

Visto l'art. 41, comma 2-ter, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad effettuare variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro quindici giorni, e da comunicare al Consiglio regionale, entro dieci giorni, per la successiva ratifica;

Verificata, da parte del direttore della Funzione specialistica U.O. Programmazione e gestione finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, sulla base delle motivazioni adottate in premessa, le variazioni degli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2010 e del Documento tecnico di accompagnamento così come dettagliatamente indicato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale e pubblicarlo sul Bollettino della Regione Lombardia ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 41, comma 2-ter, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

CAPITOLO	S/E	RETIFICA DI CASSA
000755	E	- 896.381.750,74
001427	E	- 100.000.000,00
003537	E	- 1.000.000.000,00
003816	E	- 2.000.000.000,00
005468	E	- 2.215.171.949,50
005469	E	- 2.200.000.000,00
005663	E	- 300.000.000,00
TOTALE ENTRATE		- 8.711.553.700,24
000302	S	- 13.356.305,90
000303	S	- 8.110.071,52
000304	S	- 3.516.496,95
000306	S	- 4.061.143,54
000310	S	- 33.064,40
000313	S	- 185.999,71
000321	S	- 3.446.920,06
000340	S	- 13.622.459,47
000342	S	- 333.041,85
000343	S	- 1.026.195,96
000345	S	- 897.697,23
000346	S	- 1.412.285,79
000362	S	- 470.541,51
000370	S	- 175.000,00
000371	S	- 368.993,67
000428	S	- 152.464,00
000437	S	- 175.647,22
000522	S	- 34.137,60
000525	S	- 194.635,05
000532	S	- 556.239,10
000536	S	- 91.544,05
000545	S	- 2.000.000,00
000548	S	- 3.242.997,41
000561	S	- 0,86
000736	S	- 1.179.290.570,46
000775	S	- 7.773,60
000863	S	- 1.973.976,28
000905	S	- 290.027,56
000963	S	- 89.196,80
000980	S	- 4.303.766,86
001011	S	- 2.770.154,90
001022	S	- 1.493.463,70
001031	S	- 2.052,50
001033	S	- 494.443,63
001045	S	- 4.894.416,84
001305	S	- 0,28
001316	S	- 26.170.932,14
001353	S	- 4.334.382,50
001439	S	- 490.539,99
001454	S	- 3.564,14
001456	S	- 121.280,71
001486	S	- 754.061,62
001506	S	- 0,86
001512	S	- 330.000,00
001562	S	- 36.467,41
001613	S	- 0,55
001615	S	- 73.500,00
001701	S	- 45.462,50
001744	S	- 3.456.209,35
001745	S	- 777.395,13
001773	S	- 25.897,26
001796	S	- 184.947,42
001803	S	- 77.655,52
001810	S	- 6.920,00
001888	S	- 1.759.258,78
001917	S	- 423.768,74
001967	S	- 142.893,23
002021	S	- 113.217,00
002042	S	- 205.000,00
002044	S	- 172.683,09
002056	S	- 325.460,08
002066	S	- 332.991,59
002075	S	- 150.000,00

CAPITOLO	S/E	RETIFICA DI CASSA
002107	S	- 4.433,63
002124	S	- 305.601,26
002146	S	- 9.000.000,00
002148	S	- 5.302.578,29
002150	S	- 2.690.508,03
002154	S	- 29.024,71
002194	S	- 250.130,95
002619	S	- 154.937,07
002715	S	- 543.983,80
002747	S	- 4.479.263,74
002797	S	- 47.270.897,14
002861	S	- 4.782,81
002876	S	- 1.500.000,00
002881	S	- 100.000,00
002884	S	- 300.000,00
002886	S	- 300.000,00
002889	S	- 793.657,00
002910	S	- 44.198,00
002968	S	- 196.913,88
003015	S	- 137.440,09
003037	S	- 1.002.500,00
003038	S	- 174.032,05
003076	S	- 234.000,00
003077	S	- 1.379.653,77
003078	S	- 4.407.944,35
003160	S	- 129.229,44
003162	S	- 288.375,44
003222	S	- 287.666,50
003229	S	- 24.984,02
003230	S	- 141.215,68
003231	S	- 13.987,76
003237	S	- 15.442,06
003239	S	- 273.463,93
003251	S	- 2.137.745,36
003258	S	- 319.712,90
003260	S	- 1.553,06
003356	S	- 120.158,85
003407	S	- 10.000.000,00
003459	S	- 272.945,26
003482	S	- 80.733,74
003530	S	- 332.321,52
003539	S	- 4.478.000,00
003554	S	- 7.912,56
003569	S	- 61.724,03
003633	S	- 527.223,02
003634	S	- 24.142.582,97
003642	S	- 9.000.000,00
003645	S	- 11.283.904,16
003669	S	- 47.118,00
003671	S	- 1.859.244,80
003695	S	- 27.495,24
003772	S	- 114.781,44
003811	S	- 715.357,64
003817	S	- 2.000.000.000,00
003823	S	- 7.000.000,00
003853	S	- 28.654,27
003868	S	- 536.484,80
003869	S	- 2.091.552,61
003907	S	- 5.798.674,65
003914	S	- 729,38
003927	S	- 258,23
003973	S	- 75.530,00
003974	S	- 13.650,00
004062	S	- 82.266,78
004065	S	- 1.602.075,27
004087	S	- 12.526.704,71
004098	S	- 2.571.159,67
004105	S	- 41.170,99
004108	S	- 1.845.863,20
004111	S	- 577.222,38
004146	S	- 3.395.670,73
004148	S	- 698.132,10

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

CAPITOLO	S/E	RETIFICA DI CASSA
004157	S	- 277.428,79
004162	S	- 9.949,35
004208	S	- 1.831,80
004219	S	- 140.000,00
004233	S	- 16.721,16
004235	S	- 680.129,46
004239	S	- 0,01
004248	S	- 162.804,80
004250	S	- 4.757.028,39
004253	S	- 52.628,08
004294	S	- 1.161.288,15
004298	S	- 1.284.600,39
004313	S	- 345.111,69
004314	S	- 8.344,98
004342	S	- 2.079.820,95
004382	S	- 170.944,67
004385	S	- 1.750.130,67
004386	S	- 3.103.878,90
004399	S	- 1.226.585,14
004434	S	- 4.080.916,20
004436	S	- 21.162.708,13
004442	S	- 629.187,40
004446	S	- 15.592,25
004454	S	- 17.908.972,60
004455	S	- 10.408,24
004459	S	- 16.452,11
004478	S	- 560.000,00
004501	S	- 20.992,19
004511	S	- 2.385.347,05
004513	S	- 15.321.145,20
004520	S	- 56.762,41
004524	S	- 458.785,32
004536	S	- 135.758,34
004546	S	- 93.606,31
004548	S	- 55.000,00
004595	S	- 614.237,01
004601	S	- 18.477,60
004627	S	- 164.496,44
004642	S	- 130.377,52
004644	S	- 506.227,11
004724	S	- 192.898,19
004754	S	- 100.000,00
004762	S	- 144.567,62
004779	S	- 482.903,71
004789	S	- 8.511,43
004798	S	- 160.000,00
004846	S	- 9.510.502,22
004864	S	- 4.650,00
004865	S	- 1.587,10
004883	S	- 40.040,07
004887	S	- 825.978,79
004913	S	- 206.582,76
004920	S	- 8.519,92
004961	S	- 49.988,77
004965	S	- 200.000,00
004975	S	- 2.082.054,72
004979	S	- 97.981,69
004982	S	- 1.500.000,00
005033	S	- 665.816,43
005044	S	- 250.202,15
005052	S	- 145.338,04
005053	S	- 214.959,60
005054	S	- 351.225,63
005055	S	- 885.119,71
005056	S	- 3.778.105,80
005061	S	- 2.924.130,45
005063	S	- 5.502.578,97
005065	S	- 15.308,45
005072	S	- 149,77
005089	S	- 5.174.364,89
005096	S	- 1.032,91
005104	S	- 64.300,00

CAPITOLO	S/E	RETIFICA DI CASSA
005106	S	- 1.297.605,27
005135	S	- 1.308.093,30
005148	S	- 9.799.907,39
005164	S	- 1.000.000,00
005166	S	- 496.082,34
005169	S	- 99.000,00
005170	S	- 4.137.079,71
005173	S	- 39.511,97
005179	S	- 81.333,29
005195	S	- 50.200,00
005225	S	- 548.669,54
005235	S	- 764.722,58
005249	S	- 3.313.641,17
005252	S	- 47.054,88
005279	S	- 3.769.340,08
005287	S	- 6.289.029,79
005289	S	- 394.799,11
005305	S	- 27.142,21
005308	S	- 25.738.884,00
005315	S	- 565.385,79
005316	S	- 154.400,00
005323	S	- 235.224,28
005334	S	- 2.328,99
005355	S	- 45.000,00
005356	S	- 5.000.000,00
005357	S	- 1.449.177,59
005359	S	- 3.103.531,07
005362	S	- 16.340,14
005363	S	- 464.926,21
005368	S	- 85.801,09
005369	S	- 3.085.748,44
005370	S	- 723.249,16
005371	S	- 454.950,00
005373	S	- 40.000,00
005376	S	- 674.153,44
005378	S	- 10.000,00
005379	S	- 10.000,00
005384	S	- 70.024,00
005393	S	- 128.393,12
005400	S	- 966.259,92
005401	S	- 1.200.000,00
005403	S	- 1.388,57
005416	S	- 50.000,00
005417	S	- 44.116,80
005419	S	- 481.872,28
005426	S	- 2.064.000,00
005428	S	- 1.434.240,14
005429	S	- 2.500.951,28
005438	S	- 66.100,80
005454	S	- 855.751,23
005460	S	- 236.500,94
005478	S	- 5.000.000,00
005504	S	- 8.674.356,69
005509	S	- 869,94
005549	S	- 390.000.000,00
005567	S	- 2.960.042,78
005569	S	- 3.761.408,25
005574	S	- 48.584,00
005575	S	- 825.000,00
005576	S	- 2.441.888,53
005592	S	- 3.489.857.216,00
005601	S	- 864,10
005622	S	- 17.300,29
005646	S	- 1.028.538,79
005650	S	- 13.080.663,87
005660	S	- 48.430.632,83
005665	S	- 150.000.000,00
005671	S	- 645.371,93
005686	S	- 5.580.747,95
005699	S	- 21,55
005707	S	- 34.668,54
005710	S	- 235.802,36

CAPITOLO	S/E	RETIFICA DI CASSA
005718	S	- 66.065,65
005732	S	- 75.782,46
005738	S	- 629.738,59
005740	S	- 115.502,82
005743	S	- 188.500,00
005744	S	- 185.580,00
005745	S	- 115.400,00
005747	S	- 28.803,00
005764	S	- 187.064,25
005766	S	- 3.935,03
005769	S	- 4.840.686,25
005773	S	- 29.000.000,00
005775	S	- 10.000.000,00
005785	S	- 1.000.000,00
005787	S	- 14.677.270,52
005788	S	- 17.325.358,10
005789	S	- 19.043.567,32
005790	S	- 900.000,00
005791	S	- 3.761.000,00
005792	S	- 23.195.011,52
005801	S	- 267.853,49
005805	S	- 18.356,03
005806	S	- 149.398,62
005811	S	- 637.620,21
005817	S	- 1.483.520,43
005818	S	- 436.000,00
005819	S	- 160.000,00
005830	S	- 452.611,57
005832	S	- 7.185,49
005836	S	- 15.852,80
005846	S	- 50.000,00
005886	S	- 372.207,26
005892	S	- 1.021.515,79
005893	S	- 1.422.417,00
005894	S	- 2.625.769,64
005895	S	- 2.438.797,60
005896	S	- 2.237.604,32
005898	S	- 758.278,46
005900	S	- 1.485.708,29
005901	S	- 3.157,00
005903	S	- 5.209.558,24
005904	S	- 1.111.810,80
005905	S	- 505.194,39
005906	S	- 339.248,12
005907	S	- 1.098.814,00
005908	S	- 575.561,00
005909	S	- 290.000,27
005910	S	- 836.731,82
005911	S	- 324.760,51
005912	S	- 229.709,36
005917	S	- 12.233.380,38
005920	S	- 8.000,00
005926	S	- 140.692,59
005928	S	- 3.774.440,32
005930	S	- 294.032,75
005940	S	- 1.421.214,35
005955	S	- 119,20
005959	S	- 17.505.701,19
005962	S	- 7.069,90
005963	S	- 66.621,06
005969	S	- 5.572.584,96
005970	S	- 2.567.786,44
005971	S	- 84.429,46
005974	S	- 16.455,56
005998	S	- 6.079.134,57
005999	S	- 3.613.622,48
006000	S	- 943.406,53
006048	S	- 813,30
006054	S	- 326.533,84
006055	S	- 4.545.598,09
006062	S	- 188.904,18
006063	S	- 351.101,18

CAPITOLO	S/E	RETIFICA DI CASSA
006081	S	- 8.874,14
006088	S	- 367.802,80
006089	S	- 164.000.000,00
006092	S	- 492.926,09
006101	S	- 2.500.000,00
006106	S	- 276.044,50
006110	S	- 145.892,74
006117	S	- 236.412,57
006121	S	- 1.000.000,00
006128	S	- 854.939,08
006152	S	- 662.033,00
006154	S	- 1.156.000,00
006162	S	- 1.531,99
006166	S	- 1.018.121,86
006167	S	- 3.500,00
006185	S	- 94.791,99
006186	S	- 162.075,32
006189	S	- 277.587,21
006193	S	- 42.670,31
006194	S	- 26.470,11
006199	S	- 1.209.118,00
006207	S	- 4.232.363,44
006215	S	- 23.240,56
006227	S	- 7.322,43
006239	S	- 17.239,34
006242	S	- 978.553,73
006251	S	- 140.500,00
006256	S	- 143.134,89
006262	S	- 1.970.280,21
006281	S	- 38.395,23
006285	S	- 528.219,77
006297	S	- 6.082.260,11
006299	S	- 462.571,55
006305	S	- 50.000,00
006334	S	- 250.309,50
006350	S	- 651.369,71
006352	S	- 2.974.719,92
006361	S	- 21.192.186,80
006365	S	- 4.089,98
006370	S	- 913.874,01
006409	S	- 3.363,81
006410	S	- 11.918,45
006418	S	- 210.000,00
006426	S	- 2.000.000,00
006428	S	- 66.722,43
006458	S	- 6.164,65
006467	S	- 3.713,63
006468	S	- 1.591,55
006481	S	- 2.000.000,00
006512	S	- 103.291,38
006515	S	- 681,30
006518	S	- 240.000,00
006524	S	- 3.646,91
006526	S	- 258.463,80
006528	S	- 2.365.983,62
006530	S	- 786.642,29
006538	S	- 4.762.298,74
006539	S	- 1.799.269,36
006542	S	- 4.584,45
006549	S	- 125.294,50
006550	S	- 265.462,40
006552	S	- 606.644,05
006560	S	- 319.954,10
006561	S	- 1.087.994,62
006562	S	- 15.756,72
006565	S	- 5.668.400,00
006566	S	- 461.496,37
006584	S	- 500.000,00
006611	S	- 360.640,06
006616	S	- 14.889,51
006629	S	- 8.406,07
006649	S	- 100.000,00

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

CAPITOLO	S/E	RETIFICA DI CASSA
006652	S	- 190.755,04
006657	S	- 214.297,54
006688	S	- 5.943,06
006692	S	- 2.549.170,76
006696	S	- 514.395,93
006706	S	- 26.835,33
006707	S	- 10.000,65
006717	S	- 61.111,10
006719	S	- 168.128,20
006720	S	- 19.228,94
006727	S	- 131.642,17
006748	S	- 30.538,39
006769	S	- 118.092,39
006775	S	- 566,60
006776	S	- 306,00
006785	S	- 845.773,75
006786	S	- 3.602.618,04
006789	S	- 767.250,00
006800	S	- 83.646,76
006801	S	- 289.593,44
006837	S	- 379.229,00
006841	S	- 50.449,85
006842	S	- 600.000,00
006843	S	- 79.948,80
006845	S	- 553.017,12
006848	S	- 1.135.000,00
006854	S	- 134.628,60
006856	S	- 144.000,00
006863	S	- 336.454,57
006867	S	- 45.368,24
006868	S	- 5.766.211,95
006869	S	- 12.316.906,25
006876	S	- 61.646,20
006877	S	- 75,01
006880	S	- 4.136,33
006884	S	- 111,15
006888	S	- 369.099,12
006893	S	- 133,20
006905	S	- 158.980,07
006908	S	- 100.809,47
006910	S	- 45.000,00
006915	S	- 39.000,00
006918	S	- 50.000,00
006919	S	- 51.796,38
006928	S	- 528,12
006948	S	- 2.084.719,23
006968	S	- 206,37
006974	S	- 93.462,21
006981	S	- 24.000,00
007005	S	- 224.993,50
007006	S	- 300.000,00
007007	S	- 25.171,65
007022	S	- 2.500.000,00
007034	S	- 20.000.000,00
007035	S	- 1.134.585,93
007039	S	- 12.129.114,58
007042	S	- 500.000,00
007050	S	- 536.755,91
007053	S	- 3.000.000,00
007054	S	- 2.348.604,02
007064	S	- 23.488,18
007075	S	- 80.000,00
007077	S	- 10.430,54
007079	S	- 95,00
007087	S	- 2.695.067,70
007109	S	- 69.305,16
007111	S	- 2.462.198,82
007121	S	- 312.000,00
007131	S	- 25.681.111,90
007132	S	- 25.000.000,00
007133	S	- 74.750.171,00
007134	S	- 33.215.901,00

CAPITOLO	S/E	RETIFICA DI CASSA
007135	S	- 5.000.000,00
007141	S	- 57.164,97
007143	S	- 2.181.190,93
007145	S	- 600.000,00
007152	S	- 2.866,32
007157	S	- 5.630,00
007169	S	- 63.280,94
007180	S	- 10.000.000,00
007192	S	- 160.240,00
007195	S	- 2.200.000,00
007200	S	- 15.620,96
007202	S	- 3.985.745,43
007222	S	- 0,18
007225	S	- 2.632,85
007229	S	- 549.145,00
007232	S	- 290.000,00
007238	S	- 1.000.000,00
007241	S	- 2.200,25
007243	S	- 593.547,50
007245	S	- 451.663,83
007255	S	- 27.304.698,42
007256	S	- 1.459.605,59
007258	S	- 1.130.000,00
007263	S	- 27.695,26
007268	S	- 28.140,00
007276	S	- 2.130,23
007278	S	- 1.450.440,00
007280	S	- 28.926.321,00
007286	S	- 80.000.000,00
007287	S	- 2.890.000,00
007288	S	- 348.881,24
007290	S	- 68.433,60
007292	S	- 248,00
007296	S	- 140.000,00
007300	S	- 25.000.000,00
007305	S	- 3.960.944,61
007310	S	- 40.000,00
007314	S	- 3.241.000,00
007318	S	- 25.876.141,17
007324	S	- 345.945,88
007328	S	- 6.451.058,30
007330	S	- 182.227,69
007332	S	- 3.000.000,00
007336	S	- 565.524,57
007342	S	- 118.780,00
007346	S	- 498.800,00
007349	S	- 930.000,00
007352	S	- 85.000,00
007357	S	- 6.385.835,00
007366	S	- 172.059,28
007367	S	- 10.000,00
007369	S	- 4.000,00
007383	S	- 6.400.000,00
007398	S	- 90.000,00
007401	S	- 1.395.000,00
007413	S	- 13.270,25
007416	S	- 5.811,18
007419	S	- 544.174,33
007425	S	- 192.974,25
007430	S	- 500.000,00
007433	S	- 6.700.000,00
007434	S	- 3.480,00
007445	S	- 600.000,00
007446	S	- 198.900,00
007454	S	- 1.592,30
007456	S	- 5.691.441,35
007458	S	- 653.463,51
007460	S	- 6.784.400,00
007462	S	- 5.400.000,00
007466	S	- 58.917,57
007467	S	- 24.500,00
007469	S	- 1.450.978,51

CAPITOLO	S/E	RETIFICA DI CASSA
007480	S	- 16.500,00
007486	S	- 14.230,00
007488	S	- 183.600,00
007495	S	- 11.648.720,12
007496	S	- 202.500,00
007498	S	- 300.000,00
007505	S	- 10.000.000,00
007507	S	- 40.000,00
007508	S	- 10.000,00
007509	S	- 25.000,00
007511	S	- 16.000,00
007513	S	- 160.000,00
007516	S	- 2.400.000,00
007526	S	- 709.626,00
007528	S	- 141.624,52
007530	S	- 74.900,00
007535	S	- 87.432,44
007537	S	- 5.087,50
007542	S	- 30.000,00
TOTALE SPESE		- 8.711.553.700,24

(BUR2010015)

(2.1.0)

D.g.r. 26 ottobre 2010 - n. 9/683

Variatione al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 a legislazione vigente e programmatico (l.r. 34/78 art. 49, comma 7) con prelievo dai fondi relativi a risorse vincolate, di cui alla d.g.r. 11210 del 10 febbraio 2010 - 7° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, che consente di disporre con deliberazione della Giunta regionale le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Visto l'art. 50 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le economie di stanziamento generate al termine dell'esercizio sui capitoli di spesa a destinazione vincolata vengono reiscritte alla competenza immediatamente successiva e allo stesso modo possono essere reiscritte anche le economie realizzatesi sulla gestione dei residui passivi;

Visto la d.g.r. 11210 del 10 febbraio 2010 con la quale si è provveduto ad istituire i capitoli di spesa alla funzione obiettivo 7.4 «Fondi», UPB 7.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» il capitolo 7481 «Fondo per la reiscrizione delle risorse vincolate per spese correnti» e alla funzione obiettivo 7.4 «Fondi», UPB 7.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese d'investimento», il capitolo 7482 «Fondo per la reiscrizione delle risorse vincolate per spese in conto capitale»;

Visto che la U.O. Programmazione e Gestione Finanziaria, Struttura Ragioneria e Bilancio ha provveduto con proprio decreto n. 4692 del 5 maggio 2010 alla reiscrizione sui due fondi sopra citati 7.4.0.2.210 cap. 7481 e 7.4.0.3.211 cap. 7482 che presentano a tutt'oggi la necessaria disponibilità;

Valutato, da parte della Direzione Centrale, Programmazione Integrata U.O. Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità delle richieste pervenute, sia sotto il profilo quantitativo che di merito dalle Direzioni Generali di seguito riportate:

- Direzione Centrale Programmazione Integrata,
- Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità;

Vista la l.r. 32/2009 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/10880/2009 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010 e successivi;

Verificato altresì da parte del direttore della Funzione Specialistica U.O. Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di prelevare dal fondo UPB 7.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese d'investimento» al capitolo 7482 «Fondo per la reiscrizione delle risorse vincolate per spese in conto capitale», apportando al bilancio 2010 e pluriennale 2010/2012 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate nell'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO A

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

6.1.8.3.126 Sistema della navigazione interna

6582 Impiego del mutuo, con oneri a carico dello Stato, per la realizzazione delle opere del sistema idroviario padano-veneto e delle idrovie collegate

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 2.970.168,86	€ 2.970.168,86	€ 0,00		€ 0,00	

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO

7.4.0.3.211 Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

7482 Fondo per la reiscrizione delle risorse vincolate per spese in conto capitale

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 2.970.168,86	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	

FONDO DI RISERVA DI CASSA

7.4.0.1.301 Fondo di riserva di cassa

736 Fondo di riserva del bilancio di cassa

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 0,00	- € 2.970.168,86	€ 0,00		€ 0,00	

(BUR2010016)

(3.2.0)

D.g.r. 26 ottobre 2010 - n. 9/697

Comune di Carpenedolo (BS) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che, il Comune di Carpenedolo (BS), con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26 febbraio 2010, sulla base dell'intervenuto aumento di popolazione residente nel Comune, ha inoltrato richiesta di istituzione della terza sede farmaceutica, proponendo i confini delle sedi farmaceutiche;

Richiamato il decreto del medico provinciale di Brescia n. 6/50 del 21 gennaio 1969 che, in particolare, prevede che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Carpenedolo sia costituita da due sedi farmaceutiche;

Preso atto che il Comune di Carpenedolo, alla data del 31 dicembre 2009, annoverava una popolazione residente di n. 12.534 abitanti, come da dichiarazione del Consiglio comunale nella propria deliberazione;

Preso atto che:

- il direttore generale dell'ASL della Provincia di Brescia, con nota del 20 maggio 2010 prot. n. 70052;
- l'Ordine Provinciale dei Farmacisti della Provincia di Brescia, con nota del 26 giugno 2010, prot. n. 152;

hanno formulato parere favorevole circa la suddetta proposta

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Carpenedolo;

Valutata la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Carpenedolo alla luce dei pareri innanzi richiamati;

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Carpenedolo per l'anno 2010;

Stabilito che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Carpenedolo sia costituita da n. 3 sedi farmaceutiche, secondo la seguente delimitazione territoriale:

SEDE N. 1 – Privata

Perimetro: territorio da piazza Europa per via Baronchelli, via Zanardelli e v.le S. Maria fino al confine con Montichiari lato destro, da piazza Europa, via Castello, via Monterocchetta, via Lancellotti lato sinistro proseguendo via Cava, zona Cimitero, località Tezze, tutto lato sinistro;

SEDE N. 2 – Privata

Perimetro: territorio da piazza Europa per via Baronchelli, via Zanardelli e v.le S. Maria fino al confine con Montichiari lato sinistro e da piazza Europa per via Abba fino al confine con Calvisano lato destro;

SEDE N. 3 – Di nuova istituzione

Perimetro: territorio da piazza Europa per via Abba fino al confine con Calvisano lato sinistro, da piazza Europa, via Castello, via Monterocchetta, via Lancellotti lato sinistro proseguendo via Cava, zona Cimitero, località Tezze lato destro;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 9 della legge 475/1968, la sede n. 3 di nuova istituzione è da ritenersi disponibile per il diritto di prelazione da parte del Comune di Carpenedolo;
- i tempi e le modalità per esercitare il diritto di prelazione, verranno indicati al Comune di Carpenedolo con successiva comunicazione della D.G. Sanità;

Precisato che, in caso di rifiuto o di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Carpenedolo, la sede farmaceutica n. 3 verrà assegnata a seguito di pubblico concorso;

Viste:

- la legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 1991 n. 362 s.m.i.;
- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Carpenedolo (BS) per l'anno 2010, istituendo la terza sede farmaceutica e contestualmente modificando le sedi farmaceutiche attualmente esistenti, secondo la seguente delimitazione territoriale:

SEDE N. 1 – Privata

Perimetro: territorio da piazza Europa per via Baronchelli, via Zanardelli e v.le S. Maria fino al confine con Montichiari lato destro, da piazza Europa, via Castello, via Monterocchetta, via Lancellotti lato sinistro proseguendo via Cava, zona Cimitero, località Tezze, tutto lato sinistro;

SEDE N. 2 – Privata

Perimetro: territorio da piazza Europa per via Baronchelli, via Zanardelli e v.le S. Maria fino al confine con Montichiari lato sinistro e da piazza Europa per via Abba fino al confine con Calvisano lato destro;

SEDE N. 3 – Di nuova istituzione

Perimetro: territorio da piazza Europa per via Abba fino al confine con Calvisano lato sinistro, da piazza Europa, via Castello, via Monterocchetta, via Lancellotti lato sinistro proseguendo via Cava, zona Cimitero, località Tezze lato destro.

2. Di precisare che la sede n. 3 di nuova istituzione è da ritenersi disponibile per il diritto di prelazione da parte del Comune di Carpenedolo e che in caso di rifiuto o di mancato esercizio di tale diritto la sede farmaceutica n. 3 venga assegnata a seguito di pubblico concorso.

3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2010017)

D.g.r. 26 ottobre 2010 - n. 9/698

Comune di Gussago (BS) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2010

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la d.g.r. n. 5623 del 12 febbraio 1991, stabilisce che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Gussago (BS), sia costituita da n. 3 sedi farmaceutiche;

- il Comune di Gussago con deliberazione della Giunta comunale n. 6 dell'11 gennaio 2010, ha richiesto sulla base del criterio demografico, l'istituzione della sede farmaceutica n. 4;

Preso atto che il Comune di Gussago, alla data del 31 dicembre 2009, annoverava una popolazione residente di n. 16.585 abitanti, come da dichiarazione della Giunta comunale nella propria deliberazione;

Visto che:

- l'ASL della Provincia di Brescia, con nota n. 34154 del 12 marzo 2010, ha formulato parere favorevole circa la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche così come presentata dal Comune di Gussago;

- l'Ordine Provinciale dei Farmacisti della Provincia di Brescia, con nota del 9 aprile 2010, prot. n. 97, pur formulando parere favorevole all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 in quanto ne esistono i presupposti normativi, ha espresso le proprie perplessità circa la delimitazione delle sedi indicata dal Comune, evidenziando, tra l'altro, che il Comune di Gussago «ha una conformazione territoriale allungata in senso nord-sud, e la parte urbanizzata è sita essenzialmente nel centro; a nord è poco abitata ed il territorio a sud è interessato prevalentemente da insediamenti industriali» ha proposto una diversa delimitazione territoriale delle sedi;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 95 del 14 giugno 2010, con cui il Comune di Gussago ha formulato le proprie osservazioni in merito al parere espresso dall'Ordine dei Farmacisti di Brescia, confermando la proposta presentata con la delibera n. 6 dell'11 gennaio 2010;

Rilevato che il Comune di Gussago in tale delibera ha evidenziato, tra l'altro, che la ridelimitazione delle sedi farmaceutiche proposta dall'Ordine dei Farmacisti risulta «in palese contrasto con le caratteristiche del territorio comunale» in quanto:

- «lo spostamento del confine tra la sede n. 4 e la sede n. 1 proposto dall'Ordine dei Farmacisti, comporterebbe un significativo impoverimento di popolazione afferente alla sede n. 4, rendendo la vasta area a nord del territorio di difficile accessibilità al servizio farmaceutico»;

- «lo spostamento tra la sede n. 1 e la sede n. 2, così come proposto dall'Ordine dei Farmacisti, "non appare significativo"»;

- la ridelimitazione territoriale proposta dal Comune, è rivolta a garantire, oltre a un equanime distribuzione della popolazione «la migliore accessibilità al servizio farmaceutico, in funzione della conformazione pedecollinare e della conseguente situazione viaria del territorio comunale»;

Valutata complessivamente la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Gussago, alla luce delle osservazioni e dei pareri in precedenza richiamati;

Ritenuto di accogliere la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche così come presentata dal Comune di Gussago;

Ritenuto pertanto di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Gussago (BS) per l'anno 2010, istituendo la quarta sede farmaceutica e contestualmente modificando le sedi farmaceutiche attualmente esistenti, secondo la delimitazione territoriale proposta dall'Amministrazione Comunale e riportata nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 9 della legge 475/68 la sede farmaceutica n. 4, di nuova istituzione, è da ritenersi disponibile per il diritto di prelazione da parte del Comune di Gussago;

- i tempi e le modalità per esercitare il diritto di prelazione verranno indicati al Comune di Gussago con successiva comunicazione della D.G. Sanità;

– in caso di rifiuto o di mancato esercizio del diritto di prelazione, detta sede verrà assegnata a seguito di pubblico concorso;

Visti:

- la legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i.;
- il d.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i.;
- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Gussago (BS) per l'anno 2010, istituendo la quarta sede farmaceutica e contestualmente modificando le sedi farmaceutiche attualmente esistenti, secondo la delimitazione territoriale proposta dall'Amministrazione comunale e riportata nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. di precisare che la sede farmaceutica n. 4 di nuova istituzione è da ritenersi disponibile per il diritto di prelazione da parte del Comune di Gussago e che, in caso di rifiuto o di mancato esercizio di tale diritto, detta sede verrà assegnata a seguito di pubblico concorso;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

Allegato 1 – COMUNE DI GUSSAGO (BS)

SEDE 1 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: delimitata a **nord** dalle seguenti vie e piazze tutte a mezzogiorno: via Panoramica, indi percorso cortei funebri fino a vicolo Fratte, indi via Roma (tratto sud) su ambo i lati, incrocio piazza S. Lorenzo, via Chiesa fino all'incrocio di via Martiri della Libertà, indi via Cavour, via Larga fino via Manica, indi via Forcella fino ai confini est del territorio comunale ed a **sud** dalle seguenti vie e piazze tutte a mezzogiorno: via Staffoli, via del Lavatoio, via Pinidolo e via Nava tratto nord fino all'incrocio con via Richiedei, indi via Arnaldo da Brescia fino all'incrocio con via IV Novembre, quindi via Vittorio Emanuele II fino al passaggio pedonale con via Solda, incrocio con via Bevilacqua, indi via Gramsci fino al confine est del territorio comunale.

SEDE 2 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: delimitata a **nord** dalle seguenti vie e piazze tutte a mezzogiorno: via Staffoli, via del Lavatoio, via Pinidolo e via Nava tratto nord fino all'incrocio con via Richiedei, indi via Arnaldo da Brescia fino all'incrocio con via IV Novembre, quindi via Vittorio Emanuele II fino al passaggio pedonale con via Solda, incrocio con via Bevilacqua, indi via Gramsci fino al confine est del territorio comunale e delimitata a **sud** dalle seguenti vie tutte a mezzogiorno: via Sale fino all'incrocio di via Galli, indi via Galli fino all'incrocio di via S. Croce, indi via S. Croce tratto nord e via Caporalino fino a est del territorio comunale.

SEDE 3 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: delimitata a **sud** dai confini del territorio comunale, ed a **nord** dalle seguenti vie tutte a mezzogiorno: via Sale fino all'incrocio di via Galli, indi via Galli fino all'incrocio di via S. Croce, indi via S. Croce tratto nord e via Caporalino fino a est del territorio comunale.

SEDE 4 – Di nuova istituzione

Dati perimetro: delimitata a **nord** dai confini del territorio comunale, ed a **sud** dalle seguenti vie e piazze tutte a mezzogiorno: via Panoramica, indi percorso cortei funebri fino a vicolo Fratte, indi via Roma (tratto nord) su ambo i lati, incrocio piazza S. Lorenzo, via Chiesa fino all'incrocio di via Martiri della Libertà, indi via Cavour, via Larga fino via Manica, indi via Forcella fino ai confini est del territorio comunale.

(BUR2010018)

D.g.r. 26 ottobre 2010 - n. 9/699

Comune di Zerbolò (PV) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Comune di Zerbolò (PV), con delibera n. 15 del 17 febbraio 2010, ha inoltrato richiesta di istituzione della seconda sede farmaceutica nella frazione Parasacco del terri-

torio comunale, sulla base del criterio topografico (ex art. 104 TULS), finalizzata all'istituzione di un dispensario farmaceutico;

Richiamato il decreto del Medico Provinciale di Pavia n. 6434 del 30 dicembre 1970 che istituisce la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Zerbolò, costituita da una sede farmaceutica comprensiva dell'intero territorio comunale;

Preso atto che il Comune di Zerbolò, alla data del 31 dicembre 2009, annoverava una popolazione residente di n. 1.612 abitanti, come da dichiarazione della Giunta comunale nella propria deliberazione:

Visto che:

- l'ASL della Provincia di Pavia con decreto del Direttore Generale n. 216/8.3 del 20 maggio 2009, ha formulato parere favorevole circa la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Zerbolò;

- l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pavia, con nota indirizzata alla D.G. Sanità, prot. n. 1136 del 24 maggio 2010, ha formulato parere negativo in merito alla suddetta proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, rilevando, tra l'altro, che: «ogni esercizio deve avere una sua economicità, prerogativa essenziale per erogare un servizio adeguato e la frazione Parasacco ha un numero di abitanti decisamente esiguo per assicurare le risorse necessarie per un servizio decoroso» e «l'applicazione del criterio topografico è una condizione necessaria ma non sufficiente in quanto non emergono particolari difficoltà di viabilità (strade aperte e percorribili anche con normali mezzi di trasporto)»;

Visto che il Comune di Zerbolò, con nota del 18 agosto 2010, ha confermato la proposta di revisione in precedenza presentata e formulato osservazioni in merito al parere espresso dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pavia, evidenziando, tra l'altro, che:

- «due cascine (Marzio e Freddo), più densamente popolate, sono posizionate nelle immediate vicinanze della frazione Parasacco»;

- «l'apertura di un dispensario farmaceutico si rende assolutamente necessaria per la popolazione residente nella frazione Parasacco»;

Considerato che, come peraltro rilevato dall'Amministrazione comunale e dal direttore generale dell'ASL della Provincia di Pavia, sussistono le condizioni di legge per istituire la seconda sede farmaceutica nella frazione Parasacco del territorio comunale, sulla base del criterio topografico, in quanto tale frazione dista più di 3000 metri dalle farmacie esistenti;

Considerato altresì che:

- la popolazione del Comune di Zerbolò non supera i 12.500 abitanti e non sussiste nel medesimo Comune altra sede farmaceutica istituita con il criterio topografico;

- sussistono particolari esigenze di assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche, in quanto l'estensione del territorio comunale è caratterizzata da numerose cascine afferenti alla frazione Parasacco, con oltre il 35% della popolazione residente;

- è necessario fornire, ai sensi e conformemente alla vigente normativa, la più ampia e capillare assistenza farmaceutica alla popolazione, soprattutto in condizioni disagiate per la lontananza dai presidi farmaceutici esistenti, mediante l'istituzione di dispensari, nelle more dell'apertura della farmacia;

- le motivazioni di carattere economico poste dall'Ordine dei Farmacisti, potranno essere prese in considerazione da parte di chi avrà titolo per attivare l'apertura della farmacia, sia esso il Comune nell'esercizio del diritto di prelazione o il privato farmacista, vincitore di concorso;

Ritenuto pertanto di dover disattendere il parere negativo formulato dall'Ordine dei Farmacisti di Pavia in quanto sussistono le condizioni di legge per l'istituzione della seconda sede farmaceutica nella frazione Parasacco del Comune, sulla base del criterio topografico, per le motivazioni innanzi citate;

Valutata complessivamente la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentate dal Comune di Zerbolò alla luce delle osservazioni e dei pareri in precedenza richiamati;

Ritenuto pertanto di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Zerbolò (PV), per l'anno 2010, istituendo la 2ª sede farmaceutica, sulla base del criterio topografico, al fine di garantire un servizio farmaceutico adeguato alla popolazione;

Stabilito che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

Comune di Zerbolò (PV) sia costituita da due sedi farmaceutiche, secondo la seguente delimitazione territoriale:

SEDE N. 1 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: centro capoluogo, Cascine Gaviola, Pavonara, Boschetta, Chiarello, Limido, Speranza, Cadisana, Caselle, Berniola, Secondina, Dosso, Lupina, Valle del Lupo, Mezzanone, Sedone;

SEDE N. 2 (nuova sede farmaceutica ex art. 104 TULS)

Dati perimetro: frazione Parasacco e Cascine Marzo, Freddo, Vallidone, Michelina, Boscaccio, Guasta, Dogana, Tenuta Occhio;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha richiesto specificatamente la seconda sede ai fini dell'istituzione di un dispensario e che la popolazione afferente alla seconda sede è di circa 600 abitanti;

Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, di soprassedere all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica, salva eventuale richiesta dell'Amministrazione comunale;

Visti:

- il TULS (r.d. 1265/34), ed in particolare l'art. 104, e s.m.i.;
- la legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 1991 n. 362 s.m.i.;
- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Zerbolò (PV) per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 475/68 e s.m.i., istituendo la 2ª sede farmaceutica sulla base del criterio topografico.

2. Di stabilire che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Zerbolò sia costituita da due sedi farmaceutiche, secondo la seguente delimitazione territoriale:

SEDE N. 1 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: centro capoluogo, Cascine Gaviola, Pavonara, Boschetta, Chiarello, Limido, Speranza, Cadisana, Caselle, Berniola, Secondina, Dosso, Lupina, Valle del Lupo, Mezzanone, Sedone;

SEDE N. 2 (nuova sede farmaceutica, ex art. 104 TULS)

Dati perimetro: frazione Parasacco e Cascine Marzo, Freddo, Vallidone, Michelina, Boscaccio, Guasta, Dogana, Tenuta Occhio.

3. Di soprassedere all'attivazione della farmacia prevista in pianta organica, salva eventuale richiesta dell'Amministrazione comunale.

4. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2010019)

(3.2.0)

D.g.r. 26 ottobre 2010 - n. 9/700

Proposta di accordo con le farmacie per l'erogazione di ausili e presidi per i pazienti diabetici nel triennio 2010-2013; schema tipo di convenzione con Federfarma per l'utilizzo del sistema Webcare2 e del tariffario ausili e presidi

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

• la legge 16 marzo 1987 n. 115 «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito» che prevede che le Regioni, tramite le ASL, provvedano a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici «oltre ai presidi diagnostici e terapeutici di cui al d.m. 8 febbraio 1982, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorchando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia»;

• l'art. 8, secondo comma, del d.lgs. 502/92, che in particolare prevede:

«Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale (...) con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle USL del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;

b) per la dispensazione dei prodotti di cui alla lettera a) l'USL corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali» (...);

c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b);

• il d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 «Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private» ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 che prevede:

«Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal d.lgs. n. 502/1992, art. 8, comma 2, lettera c), modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In particolare, le regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi: (...) – erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle aziende USL (...)»;

Visto il d.lgs. n. 153 del 2009 «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Rilevato che il suddetto d.lgs., tra l'altro:

• attua la delega conferita al Governo per definire i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, individuando come nuovi compiti assistenziali:

- la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata;
- la dispensazione e la consegna di dispositivi medici necessari;
- la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
- la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;

• risponde all'esigenza di far erogare alle farmacie servizi di secondo livello coerenti con i percorsi diagnostici degli assistiti, anche al fine di decongestionare i servizi delle strutture sanitarie con misure di semplificazione e di risparmio;

• prevede che ci sia invarianza di oneri, cioè dall'attuazione di tali servizi non debbano derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica;

Rilevato che la citata normativa nazionale consente alle Regioni di scegliere, anche per gli ausili e presidi per diabetici, lo strumento erogativo ritenuto migliore, la cui adozione, per entità e modalità, dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione;

Considerato che il modello lombardo, in attuazione della l.r. n. 33 del 30 dicembre 2009, pone al centro del sistema il paziente e le sue necessità e coinvolge nell'erogazione dei servizi tutti i soggetti, pubblici e privati, all'uopo abilitati;

Vista la proposta di Accordo avente ad oggetto «Accordo

regionale con le farmacie per l'erogazione di ausili per i pazienti diabetici per il triennio 2010-2013», allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, trasmessa dalle Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, Federfarma e Confservizi in data 15 ottobre 2010 alla D.G. Sanità;

Visti altresì i sub-Allegati alla succitata proposta di Accordo che consistono in:

- lo schema tipo di «Convenzione regionale per l'utilizzo del sistema Webcare2 posto a disposizione gratuita della Regione Lombardia e delle sue ASL da Federfarma Lombardia a corredo dell'Accordo convenzionale regionale per la fornitura e la distribuzione di ausili e dispositivi per i pazienti diabetici»;
- proposta di «Tariffario Ausili e Presidi per diabetici»;

Accertato che il citato schema di Accordo ed i relativi sub-allegati consentono di erogare ausili e presidi per pazienti diabetici, utilizzando il canale distributivo delle farmacie, nel rispetto della condizione prevista dal d.P.R. n. 371/1998, ovvero che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle Aziende Sanitarie Locali;

Rilevato che i termini contenuti nello schema di Accordo succitato sono coerenti sia con la compatibilità del sistema regionale che con gli obiettivi del Progetto CRS-SISS, come risulta dalla documentazione agli atti presso la D.G. Sanità;

Richiamata la d.g.r. n. 8678 del 9 aprile 2002 avente ad oggetto «Definizione procedure per la gestione integrata del paziente diabetico», in cui è stato delineato un modello assistenziale che deve garantire la continuità di cura tra l'ospedale e il territorio e che comporta un modello organizzativo di collaborazione tra ASL, Ospedale, Medicina Generale e Farmacie del territorio;

Considerato che la valutazione della qualità del trattamento del paziente diabetico è un indicatore fondamentale per valutare i risultati dell'assistenza e per stabilire l'efficacia dei nuovi trattamenti e che un governo clinico evoluto richiede un percorso assistenziale che mette al centro la persona con il diabete e che opera con una logica di «processo di cura» che assegna nel contempo alla persona la responsabilità e la consapevolezza del proprio percorso;

Ritenuto pertanto di approvare:

- la proposta di «Accordo regionale con le farmacie per l'erogazione di ausili per i pazienti diabetici per il periodo 2010-2013»,
- lo schema tipo di «Convenzione regionale per l'utilizzo del sistema Webcare2 posto a disposizione gratuita della Regione Lombardia e delle sue ASL da Federfarma Lombardia a corredo dell'Accordo convenzionale regionale per la fornitura e la distribuzione di ausili e dispositivi per i pazienti diabetici»;
- la proposta di «Tariffario Ausili e Presidi per diabetici»;

riportati nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, con validità a decorrere dall'1 novembre 2010 fino al 31 ottobre 2013 e con verifica annuale congiunta entro il mese di novembre di ogni anno, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle due parti con preavviso di 90 giorni;

Ritenuto infine di:

- dare mandato al direttore generale della Direzione Generale Sanità di sottoscrivere l'accordo e la convenzione sopra menzionati e di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;
- pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità;

Vista la l.r. n. 33 del 30 dicembre 2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

Delibera

1. Di approvare:

- la proposta di «Accordo regionale con le farmacie per l'erogazione di ausili per i pazienti diabetici per il periodo 2010-2013»,
- lo schema tipo di «Convenzione regionale per l'utilizzo del sistema Webcare2 posto a disposizione gratuita della Regione Lombardia e delle sue ASL da Federfarma Lombard

dia a corredo dell'Accordo convenzionale regionale per la fornitura e la distribuzione di ausili e dispositivi per i pazienti diabetici»;

- la proposta di «Tariffario Ausili e Presidi per diabetici»;

riportati nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, con validità a decorrere dall'1 novembre 2010 fino al 31 ottobre 2013 e con verifica annuale congiunta entro il mese di novembre di ogni anno, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle due parti con preavviso di 90 giorni.

2. Di dare mandato al direttore generale della Direzione Generale Sanità di sottoscrivere l'Accordo e la Convenzione di cui al punto 1) e di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE PER L'EROGAZIONE DI AUSILI PER I PAZIENTI DIABETICI PER IL TRIENNIO 2010-2013

FRA

- **Direzione Generale Sanità**, nella persona del direttore generale dott. Carlo Lucchina
- **Federfarma Lombardia**, nella persona del Presidente dottoressa Annarosa Racca
- **Assofarm/Confservizi Lombardia** nella persona del dott. Claudio Soldi

PREMESSO CHE

L'art. 8, secondo comma, del d.lgs. 502/92, in particolare prevede:

«Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale (...) con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

- a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle USL del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;
- b) per la dispensazione dei prodotti di cui alla lettera a) l'USL corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali (...);
- c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b)».

L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, reso esecutivo con d.P.R. 371/98, ha a sua volta disposto, all'art. 2, comma 3, che:

«Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal d.lgs. n. 502/1992, art. 8, comma 2, lettera c), modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In particolare, le regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi: (...) - erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle aziende USL (...).»

In Lombardia, il citato accordo collettivo nazionale è stato

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

recepito con la Convenzione Integrativa Regionale, di cui alla d.g.r. n. 45255 del 24 settembre 1999 che, in tema di prestazione di ausili, presidi e prodotti dietetici, ha stabilito che tali prestazioni verranno erogate utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie pubbliche e private, qualora detto canale dimostri di essere complessivamente competitivo rispetto ad altri canali distributivi previsti dalle ASL.

La Direzione Generale Sanità, con circolare prof. n. H1.2004.0035437 del 21 giugno 2004, ha dato l'avvio ad un progetto collaborativo fra la Direzione medesima, le ASL, Federfarma Lombardia e Assofarm/Confservizi Lombardia per l'attivazione e l'erogazione dell'assistenza integrativa mediante sistemi che perseguissero la centralità del cittadino, ottimizzassero ed omogeneizzassero le erogazioni, valorizzando la distribuzione capillare ed individuando alcuni indicatori regionali utili al monitoraggio del servizio.

Il capitolo 2 di tale documento poneva l'accento sull'opportunità di utilizzare una procedura informatizzata su web ed in tal senso Federfarma Lombardia, in accordo con Assofarm/Confservizi, e con oneri a totale proprio carico, ha allestito il sistema informatizzato (denominato Webcare), promovendolo presso le ASL, che nel corso degli anni vi hanno aderito quasi totalmente (14 su 15), sebbene non ancora uniformemente per tutti i tipi di assistenza integrativa erogabile.

Il sistema Webcare, nella versione 2, attraverso la messa in rete di tutti i soggetti cui compete la prescrizione, l'autorizzazione e l'erogazione di prodotti e dispositivi, semplifica l'accesso dei cittadini ai vari servizi, contribuisce a limitare il ricorso periodico dell'assistito al medico per ottenere una prescrizione ripetitiva, permette alle ASL il monitoraggio sia organizzativo che contabile dei diversi tipi di assistenza integrativa trattata, consente alle farmacie l'integrazione nel FUR.03 dei flussi dati dell'assistenza integrativa richiesti dal sistema CRS SSS della Regione Lombardia, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione a quanto previsto dall'art. 50 l. 326/2003.

Il sistema Webcare si è rivelato strumento idoneo ad assicurare una consistente forma di razionalizzazione dei quantitativi erogati rispetto a quelli autorizzati, generando un risparmio quantificabile mediamente tra il 15 e il 18%.

Il controllo della glicemia nel Paziente diabetico rientra nella previsione del d.lgs. 153/2009, ove prevede che le farmacie partecipino a iniziative finalizzate a garantire l'uso corretto del farmaco e il monitoraggio della terapia onde favorire la compliance del Paziente alle terapie mediche.

Le parti condividono l'obiettivo di uniformare a livello regionale le modalità di erogazione dell'assistenza e di individuare prezzi di rimborso che permettano un complessivo risparmio economico in aggiunta al risparmio ottenuto fra le quantità autorizzate e quelle erogate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Le farmacie garantiscono alle ASL e alla Regione l'erogazione degli ausili per i pazienti diabetici secondo le modalità definite dal presente accordo.
2. Le farmacie garantiscono alle ASL e alla Regione il mantenimento del sistema Webcare2 con oneri a proprio carico.
3. Federfarma Lombardia si impegna ad accogliere in tale sistema, senza oneri a carico della parte pubblica, la distribuzione degli ausili per diabetici in atto presso le ASL che non vi hanno ancora aderito.
4. L'utilizzo del sistema Webcare è normato dall'accordo di cui al sub-allegato A.
5. Il tariffario «ausili e presidi per diabetici» pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2002, ancorché localmente derogato, è modificato come dal sub-allegato B. Al fine di semplificare e razionalizzare la spesa i prezzi di rimborso di cui al tariffario citato al punto precedente, sono rapportati ad unità di dispositivo erogato e non più a confezione, salvaguardando in sede di autorizzazione il confezionamento industriale.
6. Il presente accordo ha la durata di anni tre con verifica annuale congiunta entro il mese di novembre, decorrenti dalla data di attivazione, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle due parti con preavviso di 90 giorni.
7. La scadenza prevista non sarà né viene giudicata dalle parti ostantiva ad una estinzione anticipata dell'accordo, che potrà operare anche su semplice richiesta di una delle parti contraenti, con preavviso di almeno 90 giorni.

8. Qualora eventuali mutate condizioni di mercato richiedessero la ridefinizione del tariffario di cui al precedente punto 5, le parti si impegnano valutare le opportune modifiche sia in termini economici che qualitativi.

Direttore Generale Sanità – Regione Lombardia:

Federfarma Lombardia:

Assofarm/Confservizi Lombardia:

ALLEGATI:

- Sub-allegato A: Convenzione regionale per l'utilizzo del sistema Webcare2.
- Sub-allegato B: Tariffario Ausilio e Presidi per diabetici.

SUB ALLEGATO A

**Convenzione regionale per l'utilizzo del sistema Webcare2
posto a disposizione gratuita della Regione Lombardia
e delle sue ASL da Federfarma Lombardia
a corredo dell'Accordo convenzionale regionale
per la fornitura e la distribuzione di ausili
e dispositivi per i pazienti diabetici**

Visti:

- la delibera Giunta regionale di Regione Lombardia n. 7/8678 del 9 aprile 2002 avente ad oggetto «Definizione procedure per la gestione integrata del paziente diabetico»;
- la d.g.r. n. del, avente ad oggetto «Approvazione della proposta di accordo con le farmacie per l'erogazione di ausili e presidi per i pazienti diabetici per il triennio 2010-2013, del relativo schema tipo di convenzione e del relativo tariffario»;
- il comma 5 e segg. dell'art. 50 del d.l. n. 269/2003 così come convertito nella legge n. 326/2003 e s.m.i. in relazione all'obbligo di garantire il flusso dei dati dell'assistenza integrativa;
- la legge regionale 31 luglio 2007, n. 18, che ha modificato la legge regionale 11 luglio 1997 n. 31, in relazione all'obbligo di adesione al SSS da parte degli erogatori di prestazioni socio-sanitarie a carico del SSR, comprese le farmacie.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e obiettivi

1.1 Oggetto della presente convenzione è la gestione informatizzata della fornitura e della distribuzione degli ausili per pazienti diabetici assistiti dal SSR con l'ausilio dell'applicativo web denominato Webcare2, da parte delle farmacie private e pubbliche aperte al pubblico nel territorio delle ASL della Lombardia, ai cittadini precedentemente autorizzati dai distretti dell'ASL di residenza. L'utilizzo di Webcare2 sarà condiviso dalle farmacie, dalle ASL e dai loro Distretti, dall'Organizzazione Federfarma.

1.2 L'erogazione dei prodotti di cui al punto precedente avverrà nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente.

1.3 Obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti:

- fornire uno strumento informatico a corredo, e nell'ambito, dell'offerta economica dell'accordo regionale per la fornitura e la distribuzione dei dispositivi e degli ausili per i pazienti diabetici assistiti dal SSR;
- migliorare l'appropriatezza delle forniture agli aventi diritto e consentire il frazionamento mensile, evitando quindi di anticipare quantitativi eccedenti al fabbisogno reale e rispondendo adeguatamente alla variazione delle esigenze cliniche degli assistiti;
- consentire al cittadino, grazie al collegamento telematico tra sedi distrettuali e farmacie, di ottenere i presidi rivolgendosi direttamente alle farmacie e recandosi al Distretto dell'ASL cui fanno riferimento, di norma una sola volta all'anno;
- consentire il monitoraggio in tempo reale delle forniture, in termini quantitativi, qualitativi ed economici;
- diminuire in maniera significativa l'impegno degli operatori dei distretti dell'ASL;
- ottimizzare la spesa sostenuta dall'ASL per l'erogazione dell'assistenza integrativa ai pazienti diabetici, mantenendo elevati standard di qualità del servizio.

Art. 2 – Obblighi di Federfarma

2.1 Federfarma, per il tramite di tutte le farmacie, si obbliga ad assicurare ai pazienti diabetici autorizzati dalle ASL, gli ausili

ed i prodotti di assistenza integrativa nel rispetto delle tipologie e delle quantità previste nei piani terapeutici, secondo le procedure di cui all'art. 4, garantendo la qualità dei prodotti nel rispetto della vigente normativa nel campo dei dispositivi.

2.2 Federfarma si impegna a coadiuvare, con l'ausilio di Webcare2, l'attività di dispensazione di cui all'art. 1 delle farmacie proprie iscritte e/o aderenti aperte sul territorio di tutte le ASL lombarde, garantendo l'accesso al sistema anche alle farmacie non iscritte e/o aderenti, avverso il pagamento di un canone annuale che sarà dalla stessa definito a copertura dei costi sostenuti e delle risorse impiegate.

2.3 Federfarma si impegna ad attivare iniziative di formazione e informazione rivolte al paziente diabetico, per il tramite delle farmacie presenti sul territorio dell'ASL, anche in collaborazione con Enti, aziende e Associazioni.

2.4 Federfarma si impegna comunque a proseguire la dispensazione dei presidi in base alle ricette SSN o altri moduli autorizzativi emessi dalle ASL della Regione Lombardia per qualsivoglia ragione.

2.5 Federfarma si impegna a valutare annualmente con le ASL e/o la D.G. Sanità i dati derivanti dalla modalità di dispensazione telematica, anche al fine di monitorare lo scostamento tra le quantità di presidi e ausili autorizzati e le quantità di presidi e ausili ritirati dai pazienti presso le farmacie del territorio. I dati utilizzabili per la valutazione di cui al presente articolo saranno i dati relativi ai piani terapeutici scaduti o conclusi, forniti da Webcare2.

2.6 Federfarma, anche tramite i propri partners tecnici, si impegna ad istruire le farmacie ed il personale dell'ASL sul funzionamento di Webcare2.

2.7 Federfarma si impegna a mettere a disposizione, per il tramite di propri partners tecnici idoneamente vincolati, una idonea infrastruttura ICT WEB, nella quale verranno imputati tutti i piani terapeutici dei pazienti assistiti e su cui verranno registrati tutti i movimenti conseguenti all'erogazione degli ausili tramite Webcare2.

2.8 Federfarma si impegna affinché l'infrastruttura ICT WEB di cui al punto 2.7 abbia le caratteristiche tecniche necessarie a garantire la qualità e la sicurezza del servizio. Dette caratteristiche saranno definite congiuntamente all'organismo paritetico di cui all'articolo 9.

Art. 3 - Obblighi in capo alla Regione e alle ASL

3.1 La D.G. Sanità, preso atto che il sistema Webcare2 è già fornito gratuitamente ed in uso in 14 delle 15 ASL lombarde con oneri a totale carico dell'organizzazione Federfarma, si impegna affinché tutte le ASL lombarde siano dotate di postazioni informatiche da cui si possa accedere a Webcare2, tramite idoneo collegamento internet.

3.2 La D.G. Sanità dà mandato alle ASL lombarde di fornire preventivamente a Federfarma Lombardia e per essa alle Associazioni provinciali Federfarma l'elenco dei nuovi prodotti che si intendono autorizzare al rimborso SSR, concordandone preventivamente, quando necessario, l'inserimento nel tariffario e il nuovo prezzo di rimborso con Federfarma e Assofarm.

3.3 La D.G. Sanità dà mandato alle ASL lombarde di concordare con Federfarma, le sedute formative necessarie ad istruire i propri dipendenti sul funzionamento di Webcare2.

3.4 La D.G. Sanità dà mandato alle ASL lombarde di attuare ogni misura atta ad ottemperare alla normativa sulla privacy, secondo quanto verrà definito dall'organismo paritetico di cui all'articolo 9.

Art. 4 - Procedure generali di autorizzazione degli aventi diritto ed erogazione dei prodotti autorizzati

4.1 Sulla base del piano terapeutico autorizzato, il personale dell'ASL dovrà provvedere a far immettere tempestivamente in Webcare2 le quantità mensili prescritte per ogni singolo assistito. Qualora l'assistito si assenti per un periodo di tempo prolungato l'ASL, su richiesta del paziente, potrà modificarne il piano terapeutico assicurando forniture anticipate fino ad un massimo di tre mesi.

4.2 I prodotti o i quantitativi prescritti all'assistito potranno essere ritirati dal paziente o suo delegato, entro l'ultimo giorno del periodo e terapeutico di riferimento, non necessariamente coincidente con la calendarizzazione mensile.

4.3 L'Assistito, munito di tessera CRS-SISS ed eventualmente del piano terapeutico cartaceo, potrà quindi presentarsi presso una qualsiasi delle farmacie aperte al pubblico nel territorio dell'ASL o eventuali altri esercizi convenzionati con l'ASL, per ritirare il materiale, entro i quantitativi autorizzati.

4.4 La farmacia dovrà collegarsi a Webcare2 tramite il server di Federfarma (di cui al punto 2.8) e, tramite il codice fiscale fornito dall'assistito (o tramite il codice sanitario), visualizzerà le quantità evadibili al momento dell'accesso per ogni prodotto del piano terapeutico del paziente.

4.5 Il cittadino assistito può ritirare anche solo parte della sua fornitura mensile, salvo quanto eventualmente previsto nei protocolli attuativi allegati e nel rispetto dei confezionamenti presenti in commercio. Le forniture non ritirate dal paziente entro il periodo di competenza non potranno essere erogate al paziente in periodi successivi.

4.6 La farmacia, al momento della effettiva consegna, «scaricherà» quanto erogato al paziente dalla quantità mensile autorizzata da parte dell'ASL, stampando il modulo-ricevuta di dispensazione, che dovrà essere controfirmato dal paziente o suo delegato e su cui dovranno essere apposte le bustelle autoadesive dei prodotti erogati, ovvero apposita annotazione per i prodotti privi di bustella.

4.7 Salvo diverse indicazioni dell'ASL o della Regione Lombardia, non sarà riscossa da parte delle farmacie alcuna quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).

Art. 5 - Proprietà e trattamento dei dati presenti in Webcare

5.1 Le modalità di gestione dei dati in merito alla proprietà ed al trattamento dei dati personali nel rispetto del d.lgs. 196/2003. Tale gestione sarà oggetto di verifica ed eventuale ulteriore definizione all'inizio di ogni anno in funzione delle evoluzioni della normativa nazionale ed in funzione della normativa e delle regole della Regione Lombardia. Tale verifica sarà attuata dall'organismo paritetico di cui all'articolo 9. In particolare la verifica avrà il fine di definire la necessità di fornire l'informativa e acquisire il consenso da tutti i pazienti a cui verrà prescritto un piano terapeutico in Webcare2, in merito al trattamento dei dati personali operato tramite il servizio.

5.2 L'ASL è proprietaria dei dati relativi ai piani assistenziali, presenti nell'applicativo Webcare2.

5.3 Ogni farmacia è proprietaria dei dati relativi ai movimenti erogativi eseguiti in Webcare2 dalla stessa farmacia; tali dati non potranno essere ceduti dalla farmacia ad alcuno, neppure in forma anonima e/o aggregata, ad eccezione di quanto stabilito dal punto 5.5.

5.4 Ciascuna delle ASL lombarde, potrà estrarre da Webcare2 tutti i dati che ad essa necessitano, fermo restando che non potranno essere utilizzati al di fuori delle necessità di controllo e neppure ceduti a Terzi.

Art. 6 - Decorrenza, durata, rinnovo, recesso

6.1 La convenzione ha durata triennale a decorrere dal 1° novembre 2010.

6.2 La presente convenzione sostituisce ogni accordo precedente, anche locale.

6.3 La convenzione potrà essere rinnovata previo formale accordo scritto tra le parti firmatarie.

6.4 Entrambe le parti si riservano il diritto, ad insindacabile giudizio, di recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza con un preavviso di 90 giorni.

6.5 Le parti concordano che eventuali incrementi sopravvenuti e imputabili a variazioni dei tariffari nazionali o regionali degli ausili, non comporteranno variazione automatica del presente accordo ma saranno oggetto di specifica ulteriore negoziazione.

Art. 7 - Liquidazione competenze delle farmacie

7.1 Copia dei moduli-ricevuta dei prodotti erogati, e degli eventuali altri documenti ritenuti necessari e concordati tra le parti firmatarie della presente convenzione, sottoscritti dall'assistito o suo delegato (in base agli accordi intercorrenti tra le parti firmatarie della presente convenzione) e corredati dalle bustelle autoadesive (ove applicate dal produttore), dovranno essere consegnati contestualmente alle ricette SSN spedite in ciascun mese, secondo le modalità previste dal d.P.R. 371/98.

7.2 Il pagamento delle competenze alle farmacie dovute per l'erogazione dell'assistenza integrativa ai pazienti diabetici attraverso Webcare2, avverrà in contemporanità e con le medesime regole vigenti per l'assistenza farmaceutica; in particolare le farmacie esporranno l'importo loro spettante al rigo L3 della Distinta Contabile Riepilogativa, secondo quanto risultante dalla fattura che verrà emessa mensilmente, con l'aliquota IVA agevolata del 4%, ed unita al pacco separato dei moduli-ricevuta in questione; la loro liquidazione da parte dell'ASL avverrà contestualmente alle ricette SSN nei termini di cui al d.P.R. 371/1998.

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

7.3 La liquidazione delle competenze delle farmacie per l'assistenza integrativa, fintanto che l'assistenza integrativa di cui all'art. 1 non verrà erogata con l'ausilio di Webcare2, seguirà le procedure in essere.

Art. 8 - Controversie e autorità competente

8.1 Competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza rilevata nei documenti contabili e nei moduli-ricevuta, è la Commissione Farmaceutica Aziendale di cui all'art. 10 del d.P.R. 371/1998.

8.2 Alla Commissione di cui all'art. 8.1 devono essere inviati i documenti contestati, entro un anno dalla data di consegna alla ASL da parte della farmacia, pena la decadenza dalla contestazione. La Commissione esamina le irregolarità e le inosservanze entro il termine di un anno dalla data di ricezione, trascorso il quale gli stessi vengono esaminati da un rappresentante dell'ASL e da un rappresentante di Federfarma, fatto salvo il diritto al contraddittorio da parte della farmacia ex lege 241/90, come successivamente modificata ed integrata.

Art. 9 - Organismo paritetico

9.1 Sarà istituito un Organismo paritetico composto da tre membri designati dalla D.G. Sanità di cui uno con funzioni di coordinatore e tre membri designati da Federfarma.

9.2 A tale Organismo è demandata ogni regolamentazione connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione.

9.3 Tale organismo dovrà affrontare con priorità le tematiche connesse con la realizzazione di un unico webcare regionale al fine di consentire al cittadino di ritirare i propri presidi al di fuori dell'ASL di residenza, senza ricorrere alla richiesta di una ricetta

standard SSN, che nelle more potrà comunque essere emessa ove necessario a cura dell'ASL (cfr. art. 2.4).

9.4 La presente convenzione si intende comunque sottoscritta nel rispetto della normativa e delle direttive nazionali e regionali vigenti e in tal senso dovrà essere eventualmente riaccordata e rivista alla luce di eventuali future disposizioni e indicazioni che dovessero essere assunte.

9.5 All'organismo paritetico compete la definizione degli aspetti organizzativi e tecnico-informatici quali ad esempio aspetti di qualità del servizio e sicurezza, problematiche di gestione dei dati e privacy, modalità di integrazione al SISS.

Art. 10 - Integrazione al sistema SISS

10.1 Le parti si impegnano a valutare congiuntamente l'integrazione del sistema Webcare2 al sistema CRS-SISS secondo modalità che verranno concordate da entrambe le parti.

Art. 11 - Foro competente

11.1 Le controversie non previste o irrisolte saranno di competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

....., li.....

Regione Lombardia
Il direttore generale: *dr. Carlo Lucchina*

Federfarma Lombardia
Il presidente: *dr.ssa Annarosa Racca*

Assofarm
Il presidente: *dr. Claudio Soldi*

SUB ALLEGATO B

TARIFFARIO AUSILI E PRESIDI PER DIABETICI

Codice ISO	Descrizione ISO	Unità di costo	Tariffario regionale (IVA compresa)
1	REATTIVO PER GLICOSURIA - 36 CPR REATTIVE	Cpr	€ 0,110
2	REATTIVO GLICOSURIA - STRISCE REATTIVE QUALSIASI CONFEZIONAMENTO	Striscia	€ 0,088
3	REATTIVO CORPI CHETONICI 100 CPR REATTIVE	Cpr	€ 0,076
4	REATTIVO CORPI CHETONICI 50 STRISCE REATTIVE	Striscia	€ 0,080
5	REATTIVO CORPI CHETONICI 25 STRISCE REATT.	Striscia	€ 0,089
6	REATTIVO GLICOSURIA + CORPI CHETONICI 50 STRISCE	Striscia	€ 0,147
7	REATTIVO GLUCOSEMIA QUALSIASI TIPO E CONFEZIONAMENTO	Striscia	€ 0,513
8	LANCETTE PER DISPOSITIVO PUNGIDITO QUALSIASI TIPO E CONFEZIONAMENTO	Lancetta	€ 0,097
9	AGHI PER PENNA INSULINA DA 28G a 32G	Ago	€ 0,112
10	SIRINGA INSULINA MONOUSO QUALSIASI TIPO	Siringa	€ 0,111
11	STRISCE REATTIVE PER CHETONEMIA PER BAMBINI	Confezione	€ 15,900

(BUR20100110)

(3.2.0)

**D.g.r. 26 ottobre 2010 - n. 9/702
Rinnovo dell'autorizzazione alla A.O. «Spedali Civili di Brescia» ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che Regione Lombardia persegue l'obiettivo di ottimizzare la disponibilità degli organi e di assicurare il massimo livello di sicurezza e di qualità al programma di trapianto in considerazione del fatto che, nella realtà sanitaria regionale, la medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata e altamente efficace che ha assunto, negli anni, dimensioni rilevanti sia per il numero di interventi, sia per l'eccellenza dei risultati raggiunti;

Vista la legge 1° aprile 1999 n. 91 recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, in particolare l'art. 16, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di individuare, tra le strutture sanitarie accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti;

Visti, altresì:

- l'Accordo 14 febbraio 2002 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con cui sono stati approvati i requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e gli standard minimi di attività;

- l'Accordo 29 aprile 2004 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con cui sono state approvate le Linee guida per il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni quali strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti;

Atteso che, in previsione del completo passaggio delle competenze alle Regioni, come previsto dalla legge n. 91/1999, il Ministero della Salute aveva continuato a provvedere, fino al 2004, con proprie ordinanze, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni scadute e alle eventuali nuove autorizzazioni;

Richiamate la d.g.r. n. 7/5355 del 2 luglio 2001 recante la disciplina delle autorizzazioni ad espletare i trapianti di organi da cadavere in Lombardia, con la quale la Regione ha stabilito, agli Allegati 1 e 2, le regole dei procedimenti autorizzativi e ha specificato i criteri e le modalità per individuare le strutture sanitarie idonee ad effettuare i trapianti;

Richiamata, altresì, la d.g.r. n. 7/20112 del 23 dicembre 2004 recante le determinazioni in ordine alle autorizzazioni ad espletare i trapianti di organi da cadavere in Lombardia che, tra l'altro, ha previsto:

- al punto 1, l'approvazione in via definitiva dei criteri e delle modalità per l'individuazione delle strutture idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere di cui agli Allegati 1 e 2 alla d.g.r. n. 7/5355/2001;

- al punto 4, la conferma fino al 31 dicembre 2006 delle autorizzazioni ai trapianti di organi in essere, rilasciate dal Ministero della Salute in base alla normativa previgente;

Visto il d.m. 5 novembre 1999 (G.U. 18 novembre 1999 - n. 271) con il quale il Ministero della Sanità aveva rilasciato all'A.O. Spedali Civili di Brescia l'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e segmenti valvolari da cadavere a scopo terapeutico ed erano stati individuati i sanitari responsabili delle operazioni di trapianto;

Vista la d.g.r. n. 8/1783 del 25 gennaio 2006 che autorizza, con

validità di 4 anni, l'A.O. Spedali Civili di Brescia ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico;

Richiamato il decreto del direttore generale della Direzione Generale Sanità n. 5529/2003, recante gli indirizzi funzionali e organizzativi per l'utilizzo dei tessuti, escluse le cornee, a scopo terapeutico, in particolare l'Allegato 2 allo stesso decreto, che dispone le procedure per l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere il quale stabilisce:

- che le strutture sanitarie accreditate possono presentare domanda ai fini dell'autorizzazione o del rinnovo delle autorizzazioni scadute al trapianto di tessuti da cadavere, prelevato in Italia o importato dall'estero, all'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia;

- che la domanda deve contenere l'indicazione delle parti di cadavere che si intendono trapiantare e la dichiarazione del direttore generale o del Commissario Straordinario o del Rappresentante Legale della struttura richiedente, del possesso dei requisiti definiti dall'Allegato di cui trattasi;

- che sulla base dell'accertamento e della rispondenza della richiesta alla programmazione regionale, la Giunta regionale si pronuncia sull'istanza di rilascio o di rinnovo con proprio provvedimento;

- che i provvedimenti di autorizzazione ad espletare il trapianto di tessuti da cadavere hanno validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione e che possono essere revocati in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio;

- che l'ente autorizzato individua i chirurghi ritenuti idonei ad espletare il trapianto di valvole cardiache, segmenti vascolari, cute, segmenti muscolo scheletrici crioconservati;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'A.O. Spedali Civili di Brescia all'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia, agli atti della Direzione Generale Sanità, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico con la quale altresì, si dichiara il possesso dei requisiti previsti dal d.d.g. n. 5529/2003 e si fornisce l'elenco, corredato dai *curricula*, dei sanitari da autorizzare all'esecuzione delle attività di trapianto di cui trattasi;

Verificata la sussistenza, presso l'A.O. Spedali Civili di Brescia dei requisiti generali e delle funzioni specialistiche prescritte dal d.d.g. Sanità n. 5529/2003;

Verificata, inoltre, la sussistenza dei requisiti specifici per l'autorizzazione al trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, così come previsto dal sopraccitato d.d.g. Sanità, in quanto l'attività di trapianto deve essere inserita in un'attività chirurgica quantitativamente congrua;

Considerato che, in base agli atti istruttori e all'autocertificazione della A.O. Spedali Civili di Brescia, nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione richiesta;

Considerata la necessità di mantenere, nell'interesse preminente dei malati in lista di attesa, il programma di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'A.O. Spedali Civili di Brescia, che per la compatibilità strutturale e le competenze professionali espresse, garantisce la completezza funzionale e il supporto organizzativo necessari all'attività trapiantologica;

Ritenuto di rinnovare l'autorizzazione alla A.O. Spedali Civili di Brescia, ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto;

Ritenuto che le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, da espletare presso l'A.O. Spedali Civili di Brescia debbano essere svolte dai sanitari designati nell'Allegato parte integrante del presente atto;

Ritenuto di dare mandato al direttore generale della A.O. Spedali Civili di Brescia di individuare il responsabile dell'*équipe* chirurgica autorizzata e di stabilire che le eventuali variazioni dell'*équipe* responsabile dell'esecuzione del trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico che dovessero intervenire durante il periodo di validità del presente atto, debbano essere autorizzate con provvedimento della Direzione Generale Sanità;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 30 dicembre 2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» in particolare il titolo IV, Capo I «Prelievo e trapianto d'organi»;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. Di rinnovare l'autorizzazione alla A.O. Spedali Civili di Brescia ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico e di stabilire che l'autorizzazione ha validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

2. Di stabilire che le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'A.O. Spedali Civili di Brescia devono essere svolte dai sanitari indicati nell'Allegato, parte integrante del presente atto.

3. Di dare mandato al direttore generale della A.O. Spedali Civili di Brescia di individuare il responsabile dell'*équipe* chirurgica autorizzata e di stabilire che le eventuali variazioni dell'*équipe* responsabile dell'esecuzione del trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico che dovessero intervenire durante il periodo di validità del presente atto, debbano essere autorizzate con provvedimento della Direzione Generale Sanità.

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

— • —

ALLEGATO A

Le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'A.O. Spedali Civili di Brescia sono svolte dai seguenti sanitari:

- **Manfredo dott. Rambaldini** - Dirigente responsabile interinale U.O. Cardiocirurgia
- **Giuseppe dott. Coletti** - Dirigente medico U.O. Cardiocirurgia
- **Giuseppe dott. De Cicco** - Dirigente medico U.O. Cardiocirurgia
- **Carlo dott. Fucci** - Dirigente medico U.O. Cardiocirurgia
- **Leonardo dott. Latini** - Dirigente medico U.O. Cardiocirurgia
- **Roberto dott. Lorusso** - Dirigente medico U.O. Cardiocirurgia
- **Aldo dott. Precipe** - Dirigente medico U.O. Cardiocirurgia
- **Claudio prof. Muneretto** - Dirigente responsabile struttura semplice Dipart. Cardiotoracico - Cardiocirurgia
- **Alberto dott. Negri** - Dirigente medico struttura semplice Dipart. Cardiotoracico - Cardiocirurgia
- **Alberto dott. Repossini** - Dirigente medico struttura semplice Dipart. Cardiotoracico - Cardiocirurgia
- **Gianluigi dott. Bisleri** - Dirigente medico struttura semplice Dipart. Cardiotoracico - Cardiocirurgia

(BUR20100111)

D.g.r. 26 ottobre 2010 - n. 9/709

Indirizzi alle ALER per il sostegno alla domanda abitativa di studenti universitari fuori sede e famiglie monoparentali mediante la messa a disposizione di risorse e alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

(5.1.2)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione 28 settembre 2010 n. IX/56, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della IX legislatura, che nelle indicazioni espresse per l'Area sociale, con riferimento a LA FAMIGLIA E LA CASA AL CENTRO DELLE POLITICHE DI WELFARE prevede «Saranno sviluppate forme di individuazione e riqualificazione del patrimonio edilizio e di gestione dei servizi abitativi rivolte a più categorie di soggetti quali gli studenti, anziani, diversamente abili, forze dell'ordine, famiglie monoparentali»;

Visto l'art. 46 della legge regionale 4 dicembre 2009 n. 27, che al comma 2 prevede che le Aziende per l'Edilizia Residenziale Lombarde (ALER) destinino i proventi derivanti dalla vendita di unità abitative rientranti nel loro patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) allo sviluppo, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio stesso;

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

Visto l'art. 30 del regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1, che espressamente prevede:

- al comma 1, che la Regione favorisce la fruizione del patrimonio di ERP, anche a particolari categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo, demandando alla Giunta regionale l'individuazione di tali categorie, nonché le modalità di fruizione ed il relativo corrispettivo;
- al comma 3, che i locatari degli alloggi a locazione temporanea sono individuati con modalità concorsuali in base al criterio della situazione economica, come disciplinato dal regolamento stesso, tenendo conto del nucleo familiare d'origine, consentendo altresì alla Giunta regionale di poter individuare, con il provvedimento di cui al precedente comma 1, ulteriori criteri di settore a seconda della categoria individuata;

Visto l'art. 42 della citata l.r. n. 27/2009, il quale al comma 2 lett. a) prevede che i servizi abitativi a canone convenzionato sono destinati a categorie di cittadini che non sono in grado di sostenere i canoni di libero mercato, ovvero che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro e studio;

Acclarata la situazione di particolare debolezza sociale che caratterizza la categoria degli studenti universitari, composta da soggetti perlopiù privi di reddito proprio, derivante dalla costante necessità di reperire alloggi in contesti di mercato locativo, spesso rigidi e quindi non aderenti alla effettiva possibilità di spesa della domanda, oltreché distanti e, a volte, completamente diversi da quello conoscibile del proprio Comune di residenza;

Acclarato altresì che tra le nuove frangie di povertà o che si collocano appena sopra il livello di povertà, in ogni caso in posizione di forte vulnerabilità economica e sociale, appaiono in costante e preoccupante aumento le famiglie monoparentali, quali quelle costituite da un solo componente, anche con figli a carico, a causa della frattura del nucleo familiare di provenienza a seguito di separazione o divorzio o perché uscito dal nucleo familiare di origine per un proprio percorso di autonomia professionale;

Considerato quindi che tra le possibili misure rivolte al reperimento di alloggi sociali, appare particolarmente urgente dare risposta alle esigenze alloggiative degli studenti universitari residenti in località diverse da quelle ospitanti le sedi universitarie ed alle famiglie monoparentali;

Considerata l'attuale situazione economica di particolare crisi, che non consente di reperire nuove risorse per far fronte ai necessari interventi di *housing* sociale e pertanto induce ad un utilizzo ottimale delle risorse economiche al momento disponibili;

Atteso che in un simile contesto economico e sociale può essere estremamente utile ed altamente valorizzato il ruolo delle ALER attraverso la messa a disposizione del patrimonio di proprietà o in gestione e la destinazione di una quota delle risorse derivanti dalla dismissione di parte del patrimonio di proprietà per l'attuazione di valide ed efficaci iniziative di locazione temporanea per studenti universitari e famiglie monoparentali, che rientrano a pieno titolo nelle politiche di *housing* sociale;

Ritenuto di dare facoltà alle ALER sul cui territorio si riscontrano serie situazioni di criticità alloggiative per studenti universitari e famiglie monoparentali, di:

- destinare una quota massima del 5% dei proventi derivanti dalle vendite disciplinate dall'art. 46 della citata l.r. n. 27/2009 al fine di valorizzare il patrimonio di proprietà o in gestione favorendo le categorie degli studenti universitari e delle famiglie monoparentali coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 30 del regolamento regionale n. 1/2004;
- valutare e definire le condizioni di compatibilità di questa azione sociale con i piani di vendita già approvati dalla Regione ai sensi del comma 4 dell'art. 46 della l.r. n. 27/2009;

Valutato di rimandare ad un proprio successivo provvedimento la possibilità di un concorso economico/finanziario regionale alla misura di intervento di cui trattasi;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

1) Di dare facoltà alle ALER sul cui territorio si riscontrano serie situazioni di criticità alloggiative per studenti universitari e famiglie monoparentali, di:

- destinare una quota massima del 5% dei proventi derivanti

dalle vendite disciplinate dall'art. 46 della citata l.r. n. 27/2009 al fine di valorizzare il patrimonio di proprietà o in gestione favorendo le categorie degli studenti universitari e delle famiglie monoparentali coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 30 del regolamento regionale n. 1/2004;

- valutare e definire le condizioni di compatibilità di questa azione sociale con i piani di vendita già approvati dalla Regione ai sensi del comma 4 dell'art. 46 della l.r. n. 27/2009.

2) Di rimandare ad un proprio successivo provvedimento la possibilità di un concorso economico/finanziario regionale alla misura di intervento di cui trattasi.

3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Pilloni

(BUR20100112)

(5.3.4)

D.g.r. 3 novembre 2010 - n. 9/732

Sospensione temporanea del fermo di circolazione previsto dalla d.g.r. n. 9958 del 29 luglio 2009 per gli autobus «EURO 2» alimentati a gasolio e utilizzati per il trasporto pubblico locale che siano stati ammessi al contributo per l'acquisto e l'installazione di dispositivi antiparticolato di cui al d.d.s. n. 10369 del 13 ottobre 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» che all'art. 13, comma 2, dispone che la Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo allo stato della qualità dell'aria e graduando le misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, come classificate dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

- la d.g.r. n. 4924 del 15 giugno 2007 «Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, ai sensi della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, artt. 13 e 22. Primo provvedimento attuativo inerente gli autobus svolgenti servizio di trasporto pubblico locale», che detta disposizioni inerenti ai veicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE (veicoli detti «preEURO 1»);

- la d.g.r. n. 6418 del 27 dicembre 2007 «Nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli. Secondo provvedimento attuativo inerente gli autobus di trasporto pubblico locale (artt. 13 e 22 l.r. n. 24/2006)», che estende le limitazioni ai veicoli omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1. A (veicoli detti «EURO 1»);

Visti altresì:

- la d.g.r. n. 9958 del 29 luglio 2009 «Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare - Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli - Modifica e integrazione della d.g.r. 5290/07 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (l.r. n. 24/06)», che introduce ulteriori disposizioni rispetto a quelle riportate nella d.g.r. n. 6418 del 27 dicembre 2007, prevedendo il fermo permanente della circolazione, a decorrere dal 15 ottobre 2010, da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00, dei veicoli di categoria M3, ex articolo 47, comma 2, del d.lgs. 285/92 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), di tipo urbano, suburbano e interurbano, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B (veicoli detti «EURO 2») e alimentati a gasolio;

- l'Allegato 2 alla suddetta d.g.r. «Modifica e integrazione delle «Modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli di cui agli articoli 13 e 22, l.r. 24/06, relativamente ai veicoli di categoria M3 (autobus), che svolgono servizio di trasporto pubblico locale» (d.g.r. n. 27 dicembre 2007, n. 6418)», costituente sua parte integrante e sostanziale;

Richiamata la d.g.r. n. 11412 del 10 febbraio 2010 con cui Regione Lombardia ha stanziato 11.700.000 euro per l'acquisto e l'installazione di dispositivi antiparticolato su autobus diesel classe «EURO 2» adibiti a trasporto urbano, di area urbana, interurbano;

Richiamato altresì il d.d.s. n. 4606 del 29 aprile 2010 di approvazione del «Bando per l'assegnazione di un contributo regionale per l'acquisto e l'installazione di dispositivi antiparticolato

su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) classe "EURO 2";

Preso atto del d.d.s. n. 10369 del 13 ottobre 2010 «Elenco delle aziende ammesse ai contributi del bando per l'acquisto e l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) classe "EURO 2";

Considerato il protrarsi delle tempistiche necessarie alle aziende per l'installazione dei filtri antiparticolato in ragione sia del numero di fornitori presenti sia dell'entità del parco autobus da adeguare;

Considerata altresì l'esigenza prioritaria di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale;

Ritenuto opportuno:

- sospendere sino al 15 novembre 2010 il fermo di circolazione previsto dall'Allegato 2, primo paragrafo, lettera c), della d.g.r. n. 9958 del 29 luglio 2009 per gli autobus omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B (veicoli detti «EURO 2»), alimentati a gasolio e utilizzati per il trasporto pubblico locale che siano stati ammessi al contributo per l'acquisto e l'installazione di dispositivi antiparticolato di cui al d.d.s. n. 10369 del 13 ottobre 2010 sopraccitato;

- sospendere sino al 28 febbraio 2011 il fermo di circolazione solo per gli autobus di cui al punto precedente i cui proprietari o detentori, in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia locale, esibiscano la copia del contratto di fornitura del dispositivo antiparticolato sottoscritto entro il 15 novembre 2010;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di sospendere:

- sino al 15 novembre 2010 il fermo di circolazione previsto dall'Allegato 2, primo paragrafo, lettera c), della d.g.r. n. 9958 del 29 luglio 2009 per gli autobus omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B (veicoli detti «EURO 2»), alimentati a gasolio e utilizzati per il trasporto pubblico locale che siano stati ammessi al contributo per l'acquisto e l'installazione di dispositivi antiparticolato di cui al d.d.s. n. 10369 del 13 ottobre 2010 «Elenco delle aziende ammesse ai contributi del bando per l'acquisto e l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) classe "EURO 2";

- sino al 28 febbraio 2011 il fermo di circolazione solo per gli autobus di cui al punto precedente i cui proprietari o detentori, in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia locale, esibiscano la copia del contratto di fornitura del dispositivo antiparticolato sottoscritto entro il 15 novembre 2010.

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura

(BUR20100113)

D.d.s. 27 ottobre 2010 - n. 10889

(4.3.0)

Albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori - Rinnovo del riconoscimento di distillatore alla ditta Distillerie Franciacorta S.p.A. con sede in Gussago (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO
E DISTRETTI AGRICOLI

Visti:

- il Regolamento CE 491/09 del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e in particolare l'allegato IV lettere A e B;

- il Regolamento CE 555/08 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 aprile 2001 «Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2001, che prevede, tra l'altro, che siano le Regioni e le Province autonome a conferire ai soggetti richiedenti i riconoscimenti di distillatore, assimilato al distillatore e assimilato al produttore;

Vista:

- la d.g.r. 9 novembre 2001, n. 7/6715 «Definizione delle procedure amministrative per l'attuazione del d.m. 23 aprile 2001 e istituzione dell'albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori nell'ambito del regime di aiuto alla distillazione previsto dall'organizzazione comune di mercato vitivinicolo»;

- la richiesta di proroga per il rinnovo del riconoscimento di distillatore scaduto il 31 luglio 2010, presentata dalla ditta Distillerie Franciacorta S.p.A. con sede in Gussago (BS) - via Mandolossa 80 - in data 26 luglio 2010 - prot. M12010.0014599, relativa agli impianti ubicati in via Mandolossa, n. 80 - Gussago (BS);

Considerata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dalla ditta nella quale è dichiarato che nulla è variato rispetto alla documentazione relativa alla domanda di riconoscimento come distillatore per l'impianto di via Mandolossa, n. 80 - Gussago (BS) pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia in data 18 agosto 2010 prot. M12010.0014599;

Ritenuto:

- di riconoscere in qualità di distillatore la ditta Distillerie Franciacorta S.p.A. con sede in Gussago (BS) - via Mandolossa 80 - relativamente agli impianti ubicati in via Mandolossa, n. 80 - Gussago (BS);

- di aggiornare l'albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori nell'ambito del regime di aiuto alla distillazione previsto dall'organizzazione comune di mercato vitivinicolo, così come riportato in allegato 1 al presente decreto, composto da una pagina, del quale fa parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

1) di prorogare il rinnovo sino al 31 luglio 2015 del riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie, in qualità di distillatore, la ditta Distillerie Franciacorta S.p.A. con sede in Gussago (BS) - via Mandolossa 80, relativamente agli impianti ubicati via Mandolossa 80 - Gussago (BS);

2) l'Albo regionale dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori nell'ambito del regime di aiuto alla distillazione previsto dall'organizzazione comune di mercato vitivinicolo, è aggiornato come risulta dall'allegato 1 al presente decreto, composto da una pagina, del quale fa parte integrante e sostanziale;

3) il presente atto viene trasmesso per quanto di competenza al Ministero delle Politiche Agricole e ad AGEA;

4) il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura
organizzazioni comuni di mercato
e distretti agricoli: Andrea Massari

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

ALLEGATO

Regione Lombardia – Albo dei distillatori, assimilati ai distillatori e assimilati ai produttori riconosciuti nell'ambito del regime di aiuto alla distillazione previsto dall'organizzazione comune di mercato vitivinicolo

N. prog. Albo regionale	Ditta	Cod. Fiscale	Sede Sociale	Impianto	Materie prime	Scadenza del riconoscimento
1	Locatelli Fabrizio	02637070166	Via G.M. Scotti 2 24030 Mapello	Via G.M. Scotti 2 24030 Mapello	Vino e sottoprodotti	31/07/2012
2	Distillerie Valdoglio S.p.A.	IL RICONOSCIMENTO È SCADUTO IL 31/07/2002				
3	Distillerie Frassine P. Giulio	00397960170	Via Caporalino 7 25064 Gussago	Via Caporalino 7 25064 Gussago	Sottoprodotti	31/07/2012
4	Distilleria Piretelli di Piretelli Oreste	IL RICONOSCIMENTO È SCADUTO IL 31/07/2007				
5	Distilleria Bettanini Adriana Valentina	IL RICONOSCIMENTO È SCADUTO IL 31/07/2002				
6	CO.NA.FR.U.VIT. Soc. Coop. a r.l.	IL RICONOSCIMENTO È SCADUTO IL 31/07/2002				
7	La Versa S.p.A.	00181080189	Via Francesco Crispi 15 27047 S. Maria della Versa	Via Francesco Crispi 15 27047 S. Maria della Versa	Vino e sottoprodotti	31/07/2012
8	Vinal S.p.A.	IL RICONOSCIMENTO È SCADUTO IL 31/07/2007				
9	Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l.	01577130188	Via G. Marconi 10 27040 Montù Beccaria	Frazione Marcadello 3C 27040 Montù Beccaria	Vino e sottoprodotti	31/07/2012
10	Distilleria Il Cabanon	IL RICONOSCIMENTO È SCADUTO IL 31/07/2002				
11	Distilleria La Valtellinese di Invitti Enrico	00522960145	Via Lungo Mallerò Cadorna 68 – 23100 Sondrio	Via Lungo Mallerò Cadorna 68 – 23100 Sondrio	Sottoprodotti	31/07/2012
12	Ditta Cav. Francesco Peloni S.p.A.	IL RICONOSCIMENTO È SCADUTO IL 31/07/2002				
13	Distillerie Fratelli Ramazzotti S.p.A.	IL RICONOSCIMENTO È SCADUTO IL 31/07/2002				
14	Distillerie Franciacorta S.p.A.	00944740174	Via Mandolossa 80 25064 Gussago (BS)	Via Mandolossa 80 25064 Gussago (BS)	Sottoprodotti	31/07/2015
15	Distillerie Franciacorta S.p.A.	00944740174	Via Mandolossa 80 25064 Gussago (BS)	Via Cavour, 5 Borgonato di Corte Franca (BS)	Vino e/o sottoprodotti	31/07/2013

(BUR20100114)

D.d.s. 27 ottobre 2010 - n. 10898

(4.3.0)

Misura OCM Vino – Promozione sui mercati terzi – Approvazione domande ammissibili a finanziamento sulla quota regionale per la campagna 2010/2011 – Regolamento (CE) n. 555/2008

 LA DIRIGENTE DI STRUTTURA
ATTRATTIVITÀ E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – di seguito Ministero – n. 4123 del 22 luglio 2010 «OCM Vino – Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Campagne 2010/2011 e seguenti»;
- il decreto dipartimentale del Ministero n. 11451 del 23 luglio 2010 «Invito alla presentazione dei progetti. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010», successivamente modificato con decreto n. 4635 del 9 settembre 2010 che ha consentito di prorogare i termini di presentazione dei progetti fino al 30 settembre 2010;
- il decreto regionale n. 7436 del 27 luglio 2010 della D.G. Agricoltura «Recepimento del decreto ministeriale OCM Vino – Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Campagne 2010/2011 e seguenti – e approvazione bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti sulla quota regionale per la campagna 2010/2011», rettificato con successivi decreti n. 8041 del 10 agosto 2010 e n. 8576 del 14 settembre 2010;
- il decreto regionale n. 8707 del 10 settembre 2010 che ha

costituito il Comitato di Valutazione dei progetti di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi;

Preso atto che:

- il decreto del ministero n. 4123 del 22 luglio 2010 prevede all'art. 11 che l'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari è pari al massimo al 50%, incrementabile di una quota pari al 20% con fondi regionali per un massimo del 70%;
 - il decreto dipartimentale del Ministero n. 11451 del 23 luglio 2010 prevede che sia l'Organismo Pagatore AGEA a stipulare i contratti con i beneficiari e a provvedere ai relativi pagamenti anche per la quota regionale dei fondi comunitari;
 - il decreto regionale n. 7436 del 27 luglio 2010, così come modificato dal decreto n. 8576 del 14 settembre 2010, prevede di attribuire la quota del 20% di contributo regionale a progetti presentati da Associazioni di Consorzi di Tutela delle denominazioni regionali che non contengono attività di promozione e pubblicità di marchi commerciali fino ad un massimo di € 1.000.000,00 di spesa ammessa;
 - sono state presentate n. 6 domande di contributo per progetti di promozione vino sui mercati dei Paesi terzi, la cui documentazione è agli atti della Struttura, dai seguenti soggetti proponenti:
 - AS.CO.VI.LO – Associazione Consorzi Vini Lombardi
 - Consorzio per la Tutela del Franciacorta
 - ATI Vignaioli Bergamaschi
 - ATI Caldirola
 - Berlucchi S.p.A.
 - ATI WINE Franciacorta e Lugana;
- Considerato che:
- il Comitato di Valutazione, in data 12 e 14 ottobre 2010, ha proceduto all'istruttoria delle domande secondo i criteri previsti dalla normativa sopraindicata, approvando i verbali di istruttoria acquisiti agli atti e una graduatoria finale dei progetti di cui all'Allegato 1 al presente decreto;
 - i progetti di promozione presentati, per un ammontare complessivo di spesa di € 3.133.407,36 (1^a annualità) sono risultati ammissibili e finanziabili come segue:
 - 50% della spesa ammessa per un totale di € 1.566.703,68 a valere sui fondi comunitari;

- una integrazione del 20% della spesa ammessa pari ad un importo di € 184.316,55 a valere sui fondi regionali per il progetto che non prevede attività di promozione e pubblicità di marchi commerciali e può pertanto beneficiare dell'integrazione fino al massimo consentito del 70% di fondi pubblici;

- per il progetto di AS.CO.VI.LO. è stata concessa l'integrazione del 20% della spesa ammessa a valere sui fondi regionali in quanto non prevede attività di promozione e pubblicità di marchi commerciali;

- l'importo di € 184.316,55 a valere sui fondi regionali verrà liquidato ad AS.CO.VI.LO. a consuntivo, previa approvazione della rendicontazione finale da parte di AGEA;

- il progetto «Berlucchi S.p.A.» è stato approvato come progetto triennale, così come indicato nell'Allegato 1, e si dà atto che con il presente decreto viene riconosciuto un importo pari al 50% della spesa ammessa per la prima annualità mentre le ulteriori annualità saranno finanziate nell'ambito delle assegnazioni relative alle campagne 2011/2012 e 2012/2013;

Preso atto che la D.G. Agricoltura ha richiesto al Ministero lo spostamento di € 150.000,00 dalla Misura Vendemmia Verde dell'OCM Vino alla Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi, a integrazione della quota di € 1.417.000,00 attribuita alla Regione Lombardia per campagna 2010/2011, al fine di finanziare l'intero importo ammesso;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, art. 17 e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

1. Di approvare l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto, riportante la graduatoria finale delle domande ammesse a finanziamento (elencate in ordine decrescente in base al punteggio conseguito) per un contributo complessivo di € 1.751.020,23, di cui € 1.566.703,68 a valere sui fondi comunitari e € 184.316,55 a valere sui fondi regionali, che trova copertura finanziaria nel capitolo 3.7.1.2.34.5775 del bilancio regionale.

2. Di inviare copia del presente decreto al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'AGEA.

3. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

La dirigente: Stefania Tamborini

_____ • _____

ALLEGATO 1

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

ELENCO BENEFICIARI	Punti	Spesa prevista (€)	ANNUALITÀ				Finanziamento quota comunitaria 50% (€)	Finanziamento quota regionale 20% (€)
			Annualità 2010/2011 (€)	AmMESSo 2010/2011 (€)	2° annualità (€)	3° annualità (€)		
AS.CO.VI.LO.	71	949.582,76	949.582,76	921.582,76	-	460.791,38	184.316,55	
CONSORZIO FRANCIACORTA	59	350.000,00	350.000,00	332.500,00	-	166.250,00	-	
ATI VIGNAIOLI BERGAMASCHI	58	592.976,60	592.976,60	592.976,60	-	296.488,30	-	
ATI FRANCIACORTA E LUGANA	57	115.000,00	115.000,00	115.000,00	-	57.500,00	-	
ATI CALDIROLA	55	715.348,00	715.348,00	715.348,00	-	357.674,00	-	
BERLUCCHI S.P.A.	51	1.368.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	228.000,00	-	
		4.090.907,36	3.178.907,36	3.133.407,36	456.000,00	1.566.703,68	184.316,55	

D.G. Ambiente, energia e reti

(BUR20100115)

D.d.s. 22 ottobre 2010 - n. 10745

(5.0.0)

Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità di 4.400 capi, nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) – Proponente: Le Ghiande Società Agricola s.s. – Sant'Angelo Lodigiano – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006

III DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreto

1. di esprimere – ai sensi del d.lgs. 152/2006 – giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 4.400 capi, in esercizio in località Cascina Branduzza nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO), secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati dalla proponente Azienda Agricola Le Ghiande, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso:

• *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:*

- a. in rapporto alle possibili interferenze dei manufatti con le acque sotterranee, il progetto della nuova vasca di stoccaggio dei reflui sia verificato in dettaglio, modificato e integrato in rapporto alla soggiacenza locale della falda freatica, garantendo un adeguato franco di sicurezza – di norma previsto in 1,5 m – fra la base del manufatto e il livello di massima escursione della falda stessa;
 - b. l'immissione dei reflui nelle vasche di maturazione avvenga dal basso, per impedire la rottura del «cappello» sulla superficie del liquame e limitare la propagazione di odori; si attui inoltre, in fase di esercizio, una periodica verifica della propagazione verso recettori sensibili, valutando l'opportunità di intervenire con specifici sistemi di abbattimento;
 - c. al fine di prevenire eventuali tracimazioni è opportuno garantire un adeguato battente di sicurezza delle vasche, con l'installazione di sistemi di allarme e controllo automatico adeguati anche a segnalare – più in generale – anomalie o guasti agli apparati di movimentazione dei reflui; l'intero sistema di vasche e condotte sia sottoposto a regolare manutenzione e a periodica verifica di tenuta;
 - d. durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile;
 - e. prima di procedere all'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici il proponente adegui il relativo piano operativo aziendale – in termini di carico zootecnico e/o di superficie agraria a disposizione – nei tempi e nei modi previsti dalla specifica normativa di settore (d.g.r. 8/5868 del 21 novembre 2007); nel caso di sopravvenuta indisponibilità di adeguate superfici (es. per scadenza delle convenzioni d'uso o non reperibilità di altri terreni) sia proporzionalmente limitato il numero dei capi allevati; la distribuzione dei reflui – svolta direttamente dal proponente o da contoterzisti – sia prontamente seguita dall'interramento, per limitare la produzione di odori;
 - f. si rammenta che nella realizzazione del progetto dovranno essere seguiti i criteri contenuti nelle linee guida «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale», approvate con decreto regionale n. 20109 del 29 dicembre 2005 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 3° Suppl. Straordinario al n. 6 del 10 febbraio 2006);
 - g. gli approvvigionamenti idrici dovranno essere misurati a mezzo di apposito contatore, secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/2006;
- *quadro ambientale:*
- h. il proponente predisponga ed attui, ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), un piano di monitoraggio:
 - della soggiacenza della falda e della qualità delle acque sotterranee in piezometri stabili di tipo aperto, a monte e valle idrogeologica delle vasche di stoccaggio dei liquami, per verificare l'assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica; la prima

campagna di misure sia eseguita antecedentemente alla realizzazione delle opere in progetto;

- delle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo ad ammoniacca e metano; si proceda contestualmente, in fase di esercizio, alla verifica della propagazione degli odori verso i recettori sensibili;
 - della pressione sonora ad impianto in esercizio nella configurazione di progetto, con almeno una campagna di verifica dell'effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale; il funzionamento di pompe e mulini a motore sia ordinariamente limitato al periodo diurno;
- i. presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni di monitoraggio siano definite dal proponente in accordo con ARPA Lombardia, la Provincia di Lodi e il Comune di Sant'Angelo Lodigiano, ai quali dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso l'azienda stessa) i relativi risultati, per la validazione e l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti;
 - *assetto paesaggistico ed ecosistemico:*
 - l. il proponente sviluppi, in accordo con il Comune di Sant'Angelo Lodigiano – prima del rilascio degli specifici titoli abilitativi alla realizzazione dell'opera – il progetto esecutivo delle opere di mitigazione ambientale ed ecosistemica, anche integrando quanto proposto nello S.I.A. depositato, al fine di minimizzare ulteriormente l'impatto visivo, contrastare le emissioni di odori e tendere ad un aumento della potenzialità biologica locale; la realizzazione di tali interventi dovrà anticipare le opere edili o comunque essere terminata prima della richiesta di agibilità;
 - *ulteriori prescrizioni di dettaglio e MTD:*
 - m. eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio – in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e/o gestionale (MTD) – potranno essere emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale;
 2. la Provincia di Lodi, in qualità di Autorità competente all'Autorizzazione Integrata Ambientale del progetto in parola, e il Comune di Sant'Angelo Lodigiano, sono tenuti a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nei provvedimenti di autorizzazione/approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
 3. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 4. di trasmettere copia del presente decreto alla proponente Azienda Agricola «Le Ghiande», con sede legale in Sant'Angelo Lodigiano;
 5. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa il Comune di Sant'Angelo Lodigiano, la Provincia di Lodi, e ARPA Lombardia;
 6. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;
 7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
 8. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del decreto stesso.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20100116)

D.d.s. 26 ottobre 2010 - n. 10876

(4.0.0)

Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia, Asse 2 Energia – Linea d'intervento 2.1.2.2 – Bando «Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica» – Ulteriori determinazioni in ordine alla graduatoria approvata con il decreto dirigenziale 23 dicembre 2009, n. 14432

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RETI TECNOLOGICHE

Visti:

– il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, approvato con Decisione C(2007) dell'1 agosto 2007 e, in particolare, quanto previsto in merito all'Asse 2 «Energia», Linea d'intervento 2.1.2.2;

- il decreto 4 giugno 2008, n. 5859 a firma del direttore generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile «Nomina del Responsabile dell'ASSE 2 del PORL»;

- il decreto dirigenziale 8 luglio 2008, n. 7427 «Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia, Asse 2 Energia - Approvazione del bando per la presentazione delle domande sulla linea di intervento 2.1.2.2 "Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica"»;

- il decreto dirigenziale 24 giugno 2009, n. 6352 di nomina della Commissione Tecnica di valutazione dei progetti di cui allo stesso bando;

- il decreto dirigenziale 23 dicembre 2009, n. 14432 «Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia, Asse 2 Energia - Approvazione della graduatoria di cui al bando per la presentazione delle domande sulla linea di intervento 2.1.2.2 "Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica"»;

Rammentato che il provvedimento era supportato da risorse dedicate, pari a € 10.000.000,00, di cui € 1.000.000,00 destinati a progetti di illuminazione pubblica riconducibili al «2° Programma regionale Contratti di Quartiere»;

Considerato che, in adesione al bando dedicato e al su indicato programma, approvato con decreto dirigenziale n. 7427/2009, sono state presentate numero 3 istanze afferenti i Comuni di Cormano, Bergamo e Bollate;

Dato atto che le verifiche documentali in ordine a tali istanze, effettuate in conformità al medesimo Bando ex decreto dirigenziale n. 7427/2008 e contenute nei verbali relativi alla istruttoria formale di ammissibilità e all'istruttoria tecnica, hanno determinato la non ammissibilità delle stesse ai dedicati benefici economici;

Dato atto, altresì, delle conseguenti determinazioni di carattere generale, assunte con il decreto dirigenziale 2 febbraio 2010, n. 761, in ordine alla sopravvenuta economia di € 1.000.000,00 e all'assegnazione di tale somma ai progetti dichiarati ammissibili ai benefici economici, mediante scorrimento della dedicata graduatoria;

Verificata l'intervenuta disponibilità di € 218.071,13, in ragione dell'espressa rinuncia dell'Unione dei Comuni della Tremezzina ai benefici economici assegnati ai progetti di seguito individuati:

- numero d'ordine 212 Codice Identificativo POR 8233129;
- numero d'ordine 214 Codice Identificativo POR 8234048;
- numero d'ordine 215 Codice Identificativo POR 8235112;
- numero d'ordine 216 Codice Identificativo POR 8235546;
- numero d'ordine 217 Codice Identificativo POR 8235801;

- numero d'ordine 218 Codice Identificativo POR 8236362;

Viste:

- la legge regionale 34/78 e le successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno in corso;

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

1. di prendere atto della espressa rinuncia formulata dall'Unione dei Comuni della Tremezzina ai benefici economici assegnati agli interventi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di formalizzare, in conseguenza della specificata non ammissibilità contributiva delle istanze dei Comuni di Cormano, Bergamo e Bollate, in ragione delle motivazioni riassunte nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le determinazioni di carattere generale, già assunte con il decreto 2 febbraio 2010, n. 76, in ordine:

- alla sopravvenuta economia di € 1.000.000,00, ascrivibile al capitolo 3.3.2.3.381.7132 «Spese per l'attuazione del programma FESR 2007-2013, Asse 2 Energia» del Bilancio regionale;

- all'assegnazione di tale somma ai progetti promossi nell'ambito della Linea d'intervento 2.1.2.2 «Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica» e utilmente inseriti nella graduatoria di cui al su citato decreto dirigenziale n. 14432/2009, mediante l'ulteriore scorrimento della graduatoria stessa;

3. di estendere tale scorrimento, in conseguenza delle risorse generate dalla citata rinuncia dell'Unione dei Comuni della Tremezzina, come indicato nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di far salve le disposizioni dello stesso decreto dirigenziale n. 14432/2009 in ordine agli adempimenti amministrativi posti in capo ai soggetti destinatari delle su richiamate risorse aggiuntive;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito internet del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia;

6. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013.

Il dirigente: Lino Bertani

ALLEGATO 1

Regione Lombardia - Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013

Linea di intervento 2.1.2.2 - Bando interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica

ELENCO DEGLI INTERVENTI REVOCATI PER EFFETTO DI RINUNCIA ESPRESSA

Numero d'ordine	Identificativo POR	PROPONENTE	PROGETTO	Finanziamento ammissibile (€)	Finanziamento assegnato (€)	Finanziamento revocato (€)
212	8233129	COMUNE DI TREMEZZO	Tremezzina 3 parcheggio S.S. Regina Tremezzina	46.950,17	46.950,17	46.950,17
214	8234048	COMUNE DI TREMEZZO	Tremezzina 4 Mazzini-Gerletti-Bordoli-Soldati-Tremezzina Colonno	40.871,69	40.871,69	40.871,69
215	8235112	COMUNE DI TREMEZZO	Tremezzina 5 S.S. Regina Tremezzina	82.411,91	0,00	0,00
216	8235546	COMUNE DI TREMEZZO	Tremezzina 6 Parco Olivelli Tremezzina	47.591,38	47.591,38	47.591,38
217	8235801	COMUNE DI TREMEZZO	Tremezzina 7 via degli Artigiani (strada-parcheggio) Lenno	47.819,43	10.878,25	10.878,25
218	8236362	COMUNE DI TREMEZZO	Tremezzina 9 via Silvio Pellico Lenno	71.779,64	71.779,64	71.779,64

ALLEGATO 2

Regione Lombardia - Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013

Linea di intervento 2.1.2.2 - Bando interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica

Istruttoria formale istanze afferenti il secondo Programma Regionale Contratti di Quartiere: ELENCO INTERVENTI NON AMMESSI

PROPONENTE	MOTIVAZIONE
Comune di CORMANO	istanza non corredata da domanda cartacea firmata dal legale rappresentante
Comune di BERGAMO	istanza non corredata da domanda cartacea firmata dal legale rappresentante; assenza delle deliberazioni richieste dal bando, nonché della deliberazione di approvazione del PRIC

Istruttoria tecnica istanze afferenti il secondo Programma Regionale Contratti di Quartiere: ELENCO NON AMMESSI

PROPONENTE	MOTIVAZIONE
Comune di BOLLATE	carezza dei dati essenziali sugli aspetti illuminotecnici e delle informazioni necessarie alla determinazione dei parametri valutativi

Regione Lombardia – Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
Linea di intervento 2.1.2.2 – Bando interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica
ELENCO ULTERIORI INTERVENTI FINANZIATI

Posizione graduatoria	Numero d'ordine	Identificativo POR	PROPONENTE	Importo di Progetto (€)	Finanziamento ammissibile (€)	Finanziamento assegnato (€)
92	146	8200933	COMUNE DI GAVERINA TERME	591.810,99	473.448,79	473.448,79
93	190	8237888	COMUNE DI TORRE BOLDONE	550.000,00	440.000,00	440.000,00
94	161	8234852	COMUNE DI MERATE	58.228,40	46.297,63	46.297,63
95	258	8232218	COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE	243.400,00	194.720,00	194.720,00
96	2	8071869	COMUNE DI MEDOLAGO	220.790,94	176.632,75	63.604,71

D.G. Cultura

(BUR20100117)

D.d.g. 2 novembre 2010 - n. 11046

(3.5.0)

Assegnazione dei finanziamenti sul Fondo di rotazione per progetti di produzione cinematografica (ex art. 5 l.r. 21/08) – Anno 2009
IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 5 della l.r. 30 luglio 2008 n. 21, che istituisce un apposito Fondo di rotazione al fine di finanziare progetti inerenti alla produzione cinematografica;

Vista la d.g.r. 18 novembre 2009 n. 8/10543 «Schema di convenzione con Finlombarda, relativa alle modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 l.r. 21/08 – "Norme in materia di spettacolo" – anno 2009»;

Vista la convenzione sottoscritta in data 26 novembre 2009 tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la gestione, il funzionamento e l'amministrazione del fondo di cui all'art. 5 della l.r. 21/2008;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura, approvato con d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56;

Visto il d.d.s del 14 dicembre 2009 n. 13939 «Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento sul Fondo di rotazione per progetti di produzione cinematografica – ex art. 5 l.r. 21/08»;

Visto il d.d.s. 4 dicembre 2009 n. 13130 di assunzione di impegno e contestuale liquidazione di complessivi € 3.500.000,00 a favore di Finlombarda S.p.A. (di cui € 1.000.000,00) per la gestione del Fondo di rotazione per progetti di produzione cinematografica (ex art. 5 l.r. 21/08);

Vista la convenzione vigente tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., sottoscritta in data 26 novembre 2009, che all'art. 4 prevede che il direttore generale competente, a seguito del parere del Comitato Tecnico di Valutazione, stabilisca con proprio atto:

- gli interventi ammessi al contributo;
- l'importo concesso a titolo di finanziamento ed a titolo di contributo;
- la durata di ciascun finanziamento, le garanzie da acquisire e i termini entro i quali, a pena di decadenza, gli interventi devono essere realizzati;

Visto altresì il d.d.g. 5 luglio 2010, n. 6689 «Istituzione del Comitato Tecnico per la valutazione dei progetti presentati sul Fondo di rotazione per progetti di produzione cinematografica ex art. 5 l.r. 30 luglio 2008 n. 21»;

Considerato che il Comitato Tecnico di Valutazione nelle riunioni svolte il 20 settembre e 7 ottobre 2010 ha preso atto delle attività istruttorie svolte da Regione Lombardia e da Finlombarda S.p.A. sulla base dei parametri indicati nella convenzione vigente e nel bando approvato con d.d.s. del 14 dicembre 2009 n. 13939, riportate nella relazione conclusiva che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato A) e ha espresso parere favorevole circa l'ammissibilità e la finanziabilità dei progetti di cui alla relazione stessa;

Considerato che la dotazione finanziaria da utilizzarsi per il bando 2009 ammonta a € 1.000.000,00;

Valutato di assegnare ai progetti ammissibili e finanziabili un contributo, suddiviso in quote a rimborso e quote a fondo perduto nei termini e modalità previste dal bando citato, fino ad esaurire la disponibilità finanziaria come sopra definita;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e in particolare l'art. 50, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

- di approvare la relazione conclusiva allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente l'esito dell'istruttoria;
- di ammettere al contributo «Fondo di rotazione per progetti di produzione cinematografica (ex art. 5 l.r. 21/08)» i progetti elencati nella relazione allegata (All. A), nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di rotazione per l'anno 2009;
- di approvare le ripartizioni del contributo in quote a rimborso e quote a fondo perduto, nonché la durata di ciascun finanziamento, le garanzie da acquisire e i termini entro i quali, a pena di decadenza, gli interventi devono essere realizzati secondo le specifiche di cui all'Allegato A;
- di dare atto che Finlombarda S.p.A. provvederà all'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari, previa stipula di contratto, secondo le modalità e condizioni previste dalla convenzione vigente e dal bando approvato con d.d.s. del 14 dicembre 2009 n. 13939;
- di dare atto che con precedenti provvedimenti di impegno e liquidazione il dirigente competente ha provveduto a trasferire a Finlombarda S.p.A. le risorse necessarie a raggiungere sul Fondo di rotazione la disponibilità complessiva sufficiente all'erogazione dei contributi di cui al presente decreto;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Alberto Garlandini

ALLEGATO A

**FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTI DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
Relazione conclusiva dell'attività istruttoria e graduatoria finale**

Con riferimento alle finalità, alle caratteristiche e alle modalità istruttorie di cui al bando 2009 del Fondo di Rotazione per progetti inerenti alla produzione cinematografica emanato con d.d.s. del 14 dicembre 2009 n. 13939 e ai sensi di quanto disposto dalla Convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 tra la Direzione Generale Cultura e Finlombarda S.p.A. si fornisce di seguito il resoconto dell'istruttoria condotta dalla Struttura regionale preposta e da Finlombarda S.p.A.

L'attività istruttoria si è articolata nelle seguenti fasi:

- verifica dei requisiti e della completezza della documentazione secondo quanto previsto nel paragrafo «Requisiti di ammissibilità» – bando 2009, d.d.s. del 14 dicembre 2009 n. 13939;
- valutazione economico-finanziaria del progetto e verifica della affidabilità finanziaria e della capacità di rimborso dei soggetti richiedenti e del sistema di garanzie proposto;
- attribuzione dei punteggi di merito secondo i parametri di valutazione di cui al bando citato;
- redazione della graduatoria dei progetti dotati dei requisiti di ammissibilità.

Esito dell'istruttoria

Le domande presentate sono state complessivamente 10.

È stabilito come soglia di accesso al finanziamento un punteggio minimo di 49.

Dalla verifica dei requisiti di ammissibilità risulta:

Domande ammesse e finanziate	5
Domande ammesse e non finanziate	5
Costo complessivo dei progetti ammessi e finanziati	€ 1.250.000,00
Totale finanziamento concesso	€ 1.000.000,00

Graduatoria dei progetti ammessi e finanziati con suddivisione in quote a rimborso e a fondo perduto:

Richiedente	Titolo del film	Sede	Punti	Costo ammissibile progetto (€)	Finanziamento concesso (€)	Quota a rimborso (75%) (€)	Quota a fondo perduto (25%) (€)
Start s.r.l.	La domenica dei vermi	Milano	87	250.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
Film Kairos s.r.l.	Metafisica per le scimmie	Roma	52	250.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
Ardaco s.r.l.	La legge del rugby	Milano	52	250.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
Acaba Produzioni s.r.l.	Mi chiedo quando ti mancherò	Roma	50	250.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
Gertie s.r.l.	Storia di un bambino che non aveva paura	Milano	49	250.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00

Graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati:

Richiedente	Titolo del film	Sede	Punti
Orda d'Oro Film di Franco Bocca Gelsi	K	Milano	47
Cosmo Production s.r.l.	Il fiore del male	Roma	46
Film Kairos s.r.l.	Nord Sud Ovest Est	Roma	45
Ester Production s.r.l.	Maledivivere	Busto A.	40
Suonimmagini Multimedia Production	Lungo il fiume	Villa Cortese	37

Termini di realizzazione dei lavori

Gli interventi dovranno essere realizzati *entro e non oltre 12 mesi* dalla stipula del contratto con Finlombarda.

(BUR20100118)

(3.5.0)

D.d.g. 3 novembre 2010 - n. 11085

Assegnazione dei finanziamenti ai progetti presentati sul Fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo (ex art. 5 l.r. 21/08) - Anno 2009

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 luglio 2008 n. 21, che istituisce un apposito fondo di rotazione al fine di finanziare progetti inerenti alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo;

Vista la d.g.r. 18 novembre 2009 n. 8/10543 «Schema di convenzione con Finlombarda, relativa alle modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo di rotazione di cui all'art. 5 l.r. 21/08 - "Norme in materia di spettacolo" - anno 2009»;

Vista la convenzione sottoscritta in data 26 novembre 2009 tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la gestione, il funzionamento e l'amministrazione del fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 21/2008;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura, approvato con d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56;

Visto il d.d.s. del 10 dicembre 2009 n. 13660 «Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento sul Fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo - ex art. 5 l.r. 21/08»;

Visti i d.d.s. 4 dicembre 2009 n. 13130 e 13 ottobre 2010 n. 10366 di assunzione di impegno e contestuale liquidazione di complessivi € 3.500.000,00 a favore di Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo (ex art. 5 l.r. 21/08);

Vista la convenzione vigente tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., sottoscritta in data 26 novembre 2009, che all'art. 4 prevede che il direttore generale competente, a seguito del parere del Comitato Tecnico di Valutazione, stabilisca con proprio atto:

a) gli interventi ammessi al contributo;

b) l'importo concesso a titolo di finanziamento ed a titolo di contributo;

c) la durata di ciascun finanziamento, le garanzie da acquisire e i termini entro i quali, a pena di decadenza, gli interventi devono essere realizzati;

Visto altresì il d.d.g. 5 luglio 2010, n. 6689 «Istituzione del Comitato Tecnico per la valutazione dei progetti presentati sul Fondo di rotazione per la ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo ex art. 5 l.r. 30 luglio 2008 n. 21»;

Considerato che il Comitato Tecnico di Valutazione nelle riunioni svolte il 20 settembre e 7 ottobre 2010 ha preso atto delle attività istruttorie svolte da Regione Lombardia e da Finlombarda S.p.A. sulla base dei parametri indicati nella convenzione vigente e nel bando approvato con d.d.s. del 10 dicembre 2009 n. 13660, riportate nella relazione conclusiva che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato A) e ha espresso parere favorevole circa l'ammissibilità e la finanziabilità dei progetti di cui alla relazione stessa;

Considerato che la dotazione finanziaria da utilizzarsi per il bando 2009, integrata dalle rinunce di soggetti beneficiari del bando 2008, ammonta a € 3.800.600,00 così ripartiti:

- € 2.074.200,00 per la tipologia A;
- € 1.726.400,00 per la tipologia B;

Valutato di assegnare ai progetti ammissibili e finanziabili un contributo, suddiviso in quote a rimborso e quote a fondo perduto nei termini e modalità previste dal bando citato, fino ad esaurire la disponibilità finanziaria come sopra definita,

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e in particolare l'art. 50, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

1. di approvare la relazione conclusiva allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente l'esito dell'istruttoria;

2. di ammettere al contributo «Fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale da destinare ad

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

attività di spettacolo (ex art. 5 l.r. 21/08)» i progetti elencati nella relazione allegata (All. A), nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di rotazione per l'anno 2009;

3. di approvare le ripartizioni del contributo in quote a rimborso e quote a fondo perduto, nonché la durata di ciascun finanziamento, le garanzie da acquisire e i termini entro i quali, a pena di decadenza, gli interventi devono essere realizzati secondo le specifiche di cui all'Allegato A;

4. di dare atto che Finlombarda S.p.A. provvederà all'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari, previa stipula di contratto, secondo le modalità e condizioni previste dalla con-

venzione vigente e dal bando approvato con d.d.s. del 10 dicembre 2009 n. 13660;

5. di dare atto che con precedenti provvedimenti di impegno e liquidazione il dirigente competente ha provveduto a trasferire a Finlombarda S.p.A. le risorse necessarie a raggiungere sul Fondo di rotazione la disponibilità complessiva sufficiente all'erogazione dei contributi di cui al presente decreto;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Alberto Garlandini

ALLEGATO A

**Fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo
RELAZIONE CONCLUSIVA DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E GRADUATORIA FINALE**

Con riferimento alle finalità, alle caratteristiche e alle modalità istruttorie di cui al bando 2009 del Fondo di Rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo, emanato con d.d.s. del 10 dicembre 2009 n. 13660 e ai sensi di quanto disposto dalla Convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 tra la Direzione Generale Cultura e Finlombarda S.p.A. si fornisce di seguito il resoconto della istruttoria condotta dalla Struttura regionale preposta e da Finlombarda S.p.A.

L'attività istruttoria si è articolata nelle seguenti fasi:

- verifica dei requisiti e della completezza della documentazione secondo quanto previsto nel paragrafo «Requisiti di ammissibilità» - bando 2009, d.d.s. del 10 dicembre 2009 n. 13660;
- valutazione economico-finanziaria del progetto e verifica della affidabilità finanziaria e della capacità di rimborso dei soggetti richiedenti e del sistema di garanzie proposto;
- attribuzione dei punteggi di merito secondo i parametri di valutazione di cui al bando citato;
- redazione della graduatoria dei progetti dotati dei requisiti di ammissibilità.

Esito dell'istruttoria

Le domande presentate sono state complessivamente 54 di cui:

- 27 riguardanti la tipologia A;
- 27 riguardanti la tipologia B.

È stabilito come soglia di accesso al finanziamento un punteggio minimo per ciascuna delle tipologie a bando:

- per la tipologia A il punteggio minimo è di 55 punti;
- per la tipologia B il punteggio minimo è di 35 punti.

Dalla verifica dei requisiti di ammissibilità risulta:

Tipologia A	
Domande ammesse e finanziate	18
Domande ammesse e non finanziate	7
Domande non ammesse alla fase istruttoria	2
Costo complessivo dei progetti ammessi e finanziati	2.074.233,32
Totale finanziamento concesso	€ 2.074.233,32

Tipologia B	
Domande ammesse e finanziate	12
Domande ammesse e non finanziate	7
Domande non ammesse alla fase istruttoria	8
Costo complessivo dei progetti ammessi e finanziati	1.726.461,39
Totale finanziamento concesso	€ 1.726.461,39

1. Elenco progetti non ammessi alla fase istruttoria e relative motivazioni
TIPOLOGIA A

RICHIEDENTE	PROGETTO	COMUNE (SEDE INTERVENTO)	PROV.	MOTIVAZIONI
PIGIESSE PROTTI GESTIONE SPETTACOLI S.R.L.	PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA DELLA PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DA TRADIZIONALE A DIGITALE.	MANTOVA	MIN	MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO.
CI.SE. (CINEMATOGRAFICA SESTESE) MULTIPLEX S.R.L.	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CON ACQUISTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE DIGITALI E 3D PER PROIEZIONE SU GRANDE SCHERMO	SESTO SAN GIOVANNI	MI	MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO.

TIPOLOGIA B

RICHIEDENTE	PROGETTO	COMUNE (SEDE INTERVENTO)	PROV.	MOTIVAZIONI
PARROCCHIA DEI SANTI SILVESTRO E MARTINO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO AMBIENTALE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI A NORMATIVA PER DISABILI E DI SICUREZZA PER I LOCALI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ TEATRALE E CULTURALE	MILANO	MI	DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA

RICHIEDENTE	PROGETTO	COMUNE (SEDE INTERVENTO)	PROV.	MOTIVAZIONI
TEATRO I SOC. COOP. A R.L.	TEATRO I - SPACE MI	MILANO	MI	DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA
COMUNE DI LODI	SOSTITUZIONE ARREDI PRESSO IL TEATRO ALLE VIGNE	LODI	LO	DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA
PARROCCHIA SS. FERMO E RUSTICO	ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ESISTENTE DELL'ORATORIO ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DELLA SALA POLIVALENTE E L'ADEGUAMENTO DEGLI INGRESSI.	BERZO SAN FERMO	BG	MANCATA CORRISPONDENZA DELLA DOMANDA ALLE TIPOLOGIE INDICATE NEL BANDO
COMUNE DI GARDONE RIVIERA	COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO-FUNZIONALE DELLA SALA CULTURALE POLIVALENTE DI VILLA ALBA	GARDONE RIVIERA	BS	MANCATA CORRISPONDENZA DELLA DOMANDA ALLE TIPOLOGIE INDICATE NEL BANDO
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO EDIFICIO DENOMINATO «CASA CULTURA» E DESTINATO AD ATTIVITÀ CULTURALI POLIVALENTI	SOIANO DEL LAGO	BS	MANCATA CORRISPONDENZA DELLA DOMANDA ALLE TIPOLOGIE INDICATE NEL BANDO
FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL CINEMA-TEATRO SAN FEDELE	MILANO	MI	MANCATO RISPETTO DELLA SOGLIA MASSIMA AMMISSIBILE
COMUNE DI PIZZIGHETTONE	ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO E TECNOLOGICO DELL'EX CINEMA «ITALIA» DI VIA GARIBALDI	PIZZIGHETTONE	CR	MANCATO RISPETTO DELLA SOGLIA MASSIMA AMMISSIBILE

Dalla applicazione dei parametri di valutazione risulta la seguente:

2. Graduatoria dei progetti ammessi e finanziati con suddivisione in quote a rimborso e a fondo perduto

TIPOLOGIA A

POS	RICHIEDENTE	PROGETTO	COMUNE (SEDE INTERVENTO)	PROV.	PUNTI	COSTO AMMISSIBILE PROGETTO (€)	FINANZIAMENTO CONCESSO (€)	QUOTA A RIMBORSO (75%) (€)	QUOTA A FONDO PERDUTO (25%) (€)
1	SOCIETÀ ALPI MARK S.R.L.	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ATTRAVERSO L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI ADIBITE ALLA PROIEZIONE	TEMÜ	BS	88	101.441,76	101.400,00	76.050,00	25.350,00
2	ARCADIA S.R.L.	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PROIEZIONE DIGITALE	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	85	204.840,00	204.800,00	153.600,00	51.200,00
3	ODEON	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ATTRAVERSO L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI ADIBITE ALLA PROIEZIONE.	MONZA	MB	85	114.967,40	115.000,00	86.250,00	28.750,00
4	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA E S. GIOVANNI BATTISTA	ACQUISTO IMPIANTO PER LA PROIEZIONE DIGITALE 3D CON ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DIFFUSIONE SUONO.	CLUSONE	BG	85	110.000,00	110.000,00	82.500,00	27.500,00
5	PARROCCHIA S. STEFANO – CINE TEATRO EXCELSIOR	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PROIEZIONE CON L'AUSILIO DELLA TECNOLOGIA 3-D	CESANO MADERNO	MB	85	120.769,00	120.800,00	90.600,00	30.200,00
6	NEGRI FILIPPO	DIGITALIZZAZIONE DELLA SALA OMEGA DI 460 POSTI.	LODI	LO	85	82.731,00	82.700,00	62.025,00	20.675,00
7	CLIO SAVONA S.R.L.	DIGITALIZZAZIONE DELLA SALA ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ADIBITE ALLA PROIEZIONE.	MILANO	MI	85	80.941,00	80.900,00	60.675,00	20.225,00
8	LANTERNA MAGICA S.R.L.	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA 2ª SALA ESSAI ESISTENTE NELLA STRUTTURA, ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI	TREVIGLIO	BG	85	152.382,22	152.400,00	114.300,00	38.100,00
9	S.I.E.C. S.R.L.	INSTALLAZIONE IMPIANTO DIGITALE 2K COMPLETO DI KIT 3D	BERGAMO	BG	85	94.850,00	94.800,00	71.100,00	23.700,00
10	ARCOBALENO S.R.L.	PROGETTO «ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SALA 2ª ARCOBALENO FILMCENTER»	MILANO	MI	80	91.000,00	91.000,00	68.250,00	22.750,00
11	IMMOBILIARE LAMBRO	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO DIGITALE PER SALA MARILYN-MULTISALA GLORIA.	MILANO	MI	78	95.864,00	95.900,00	71.925,00	23.975,00
12	CINEGEST	FORNITURA E ALLESTIMENTO IMPIANTO DIGITALE PER LA PROIEZIONE	MORBEGNO	SO	76	105.651,00	105.700,00	79.275,00	26.425,00
13	MULTIPLEX PORTE FRANCHE S.R.L.	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO – COMPLETAMENTO OFFERTA PROIEZIONE DIGITALE E TRASMISSIONE SATELLITARE	ERBUSCO	BS	75	209.000,00	209.000,00	156.750,00	52.250,00
14	COMUNE DI BRESCIA	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER ADEGUAMENTO PROGRAMMAZIONE	BRESCIA	BS	75	92.000,00	92.000,00	69.000,00	23.000,00
15	«S.A.S. – SERVIZIO ASSISTENZA SALE»	INSTALLAZIONE E ACQUISTO DEL DIGITALE	BERGAMO	BG	65	126.766,00	126.800,00	95.100,00	31.700,00
16	NEXO S.R.L.	PROGETTO «ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SALE 2ª E 4ª MULTISALA DUCALE»	MILANO	MI	65	150.500,00	150.500,00	112.875,00	37.625,00
17	PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO	ACQUISTO IMPIANTO PER LA PROIEZIONE DIGITALE	MORNICO AL SERIO	BG	57	53.900,00	53.900,00	40.425,00	13.475,00
18	SPAZIOCINEMA	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ATTRAVERSO L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI ADIBITE ALLA PROIEZIONE.	CREMONA	CR	55	86.629,34	86.600,00	64.950,00	21.650,00



TIPOLOGIA B

POS	RICHIEDENTE	PROGETTO	COMUNE (SEDE INTERVENTO)	PROV.	PUNTI	COSTO AMMISSIBILE PROGETTO (€)	FINANZIAMENTO CONCESSO (€)	QUOTA A RIMBORSO (75%) (€)	QUOTA A FONDO PERDUTO (25%) (€)
1	ELSINOR SOC. COOP. A R.L.	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DEL TEATRO	MILANO	MI	72	82.000,00	82.000,00	61.500,00	20.500,00
2	F.M.N. S.R.L. GESTIONE DEL TEATRO CARCANO	MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE POLTRONE DI SALA E DEL PAVIMENTO	MILANO	MI	70	160.000,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00
3	TEATRIDITHALIA ELFO PORTAROMANA ASSOCIATI COOP TEATRO DELL'ELFO A R.L.	ACQUISTO NUOVE POLTRONE	MILANO	MI	65	57.876,00	57.900,00	43.425,00	14.475,00
4	COMUNE DI SONDRIO	MESSA A NORMA AUDITORIUM ED ATRIO	SONDRIO	SO	62	147.700,00	135.100,00	101.325,00	33.775,00
5	SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI VOGHERA	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE ALLA SPECIFICA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI	VOGHERA	PV	62	128.360,00	128.400,00	96.300,00	32.100,00
6	COMUNE DI MAGENTA	TEATRO LIRICO – OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	MAGENTA	MI	59	210.000,00	210.000,00	157.500,00	52.500,00
7	FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D'EUROPA	«AUDIO VIA ROVELLO 2»	MILANO	MI	57	210.000,00	210.000,00	157.500,00	52.500,00
8	PARROCCHIA DI S. GIULIANO MARTIRE	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI E BAR IN PLATEA E RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI	ALBINO	BG	57	163.000,00	151.400,00	113.550,00	37.850,00
9	SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI CALDANA E DINTORNI	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE A UNA PORZIONE DI IMMOBILE ADIBITO A SALONE TEATRO	COCQUIO TREVISAGO	VA	55	208.600,70	199.100,00	149.325,00	49.775,00
10	COMUNE DI CORSICO	ALLESTIMENTO TEATRO VERDI	CORSICO	MI	50	137.747,00	137.700,00	103.275,00	34.425,00
11	COMUNE DI MADESIMO	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE IN MATERIA DI SICUREZZA E ALLESTIMENTI DELLA SALA CINEMATOGRAFICA	MADESIMO	SO	47	58.100,00	57.800,00	43.350,00	14.450,00
12	COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI	LAVORI DI ADEGUAMENTO CINE TEATRO	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	35	210.000,00	197.000,00	147.750,00	49.250,00



Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

3. Graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati
TIPOLOGIA A

	RICHIEDENTE	PROGETTO	COMUNE (SEDE INTERVENTO)	PROV.	PUNTI
1	STARPLEX S.R.L.	RICONVERSIONE DI UNA DELLE SETTE SALE DEL CINEMA DA DESTINARE ALLA PROIEZIONE DI FILM DIGITALI 3D	CORTENUOVA	BG	50
2	KING S.R.L.	ACQUISTO PROIETTORE DIGITALE 3D	LONATO	BS	50
3	FOREO S.R.L.	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ATTRAVERSO L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI ADIBITE ALLA PROIEZIONE	MILANO	MI	50
4	PROCINE S.R.L.	PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA DELLA PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DA TRADIZIONALE A DIGITALE	MANTOVA	MN	47
5	MULTISALA OZ (CIN. CIN. S.P.A.)	INSTALLAZIONE PROIETTORE DIGITALE E SISTEMA DI PROIEZIONE TRIDIMENSIONALE (SALA 3)	BRESCIA	BS	37
6	COMUNE DI GAVIRATE	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AUDITORIUM ATTRAVERSO L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI	GAVIRATE	VA	35
7	SOFIND S.R.L.	RICONVERSIONE UN'ULTERIORE SALA DEL CINEMA IN SALA DIGITALE 3D, ELEVANDO A DUE IL NUMERO DI SALE DOTATE DI IMPIANTO DIGITALE 3D	TRADATE	VA	35

TIPOLOGIA B

	RICHIEDENTE	PROGETTO	COMUNE (SEDE INTERVENTO)	PROV.	PUNTI
1	COMUNE DI VIADANA	SOSTITUZIONE POLTRONE SALA CINEMA LUX E ALLESTIMENTO IMPIANTO DOLBY DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA	SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE VIADANA	MN	34
2	COMUNE DI GAGGIANO	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E ARREDI SALA AUDITORIUM	GAGGIANO	MI	30
3	TANTE TINTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LA SCATOLA CON LE ALI	PALIDANO DI GONZAGA	MN	30
4	PARROCCHIA DEI SANTI COSMA E DAMIANO	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E MESSA A NORMA, PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE NUOVO GUARDAROBA E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	CONCOREZZO	MB	30
5	PARROCCHIA SANTA MARIA BELTRADE	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA	MILANO	MI	26
6	PARROCCHIA SS. GERVASO E PROTASO	RIQUALIFICAZIONE SALA POLIFUNZIONASLE	NOVATE MILANSE	MI	25
7	COMUNE DI MEDOLE	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E DELLE STRUTTURE IN MATERIA DI SICUREZZA	MEDOLE	MN	25

Durata di ciascun finanziamento concesso e garanzie da acquisire

In riferimento alla durata dei contratti di finanziamento il Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole sulle durate indicate da Finlombarda in ogni singola scheda di valutazione ed applicate allo specifico finanziamento richiesto.

Per quanto riguarda le garanzie da richiedere ai beneficiari il Comitato Tecnico ha espresso parere positivo sulle proposte di Finlombarda contenute in ogni singola scheda di valutazione, agli atti dell'ente.

Termini di realizzazione dei lavori

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del finanziamento, al fine della stipula del contratto, i soggetti beneficiari dovranno fornire la dichiarazione di accettazione del contributo e di impegno relativo alla copertura delle restanti spese non coperte dal contributo stesso.

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del finanziamento, si dovrà dare inizio ai lavori. Gli stessi dovranno concludersi, entro tre anni dalla data di inizio lavori.

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20100119)

(3.3.0)

D.d.u.o. 2 novembre 2010 - n. 11037
Dichiarazione formale di chiusura dell'avviso «Dote per percorsi di quarta annualità di IFP – Dote IV anno – A.F. 2009/2010 approvato con d.d.u.o. n. 5477 del 3 giugno 2009

 IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
E AUTORITÀ DI GESTIONE

Visto il d.d.u.o. n. 5477 del 3 giugno 2009 che approva l'Avviso «Dote per percorsi di quarta annualità di IFP – Dote IV Anno – A.F. 2009/2010»;

Preso atto che le risorse complessive previste nell'Avviso ammontavano ad € 6.000.000,00, a valere sull'Asse IV Capitale Umano, obiettivo specifico i) del POR FSE 2007-2013, categoria di spesa 73), ed ulteriori € 500.000,00, sull'Asse III «Inclusione Sociale», obiettivo specifico g) del POR FSE 2007-2013, categoria di spesa 71), che trovano copertura sul cap. 7286 «Spese per l'attuazione del Programma Operativo FSE per l'anno 2009 del bilancio regionale»;

Considerato che entro i termini stabiliti nell'avviso sono state presentate complessivamente n. 2682 richieste di Doti per un valore economico pari a € 11.036.000,00 da parte di giovani aventi i requisiti richiesti e che tali richieste sono state formal-

mente autorizzate dalla struttura competente, sussistendo la copertura finanziaria sull'Asse IV Capitale Umano, obiettivo specifico i) del POR FSE 2007-2013 della Regione Lombardia, categoria di spesa 71), del bilancio regionale;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla dichiarazione formale di conclusione dell'avviso in argomento in ordine alla possibilità di presentare nuove richieste di dote alla data di approvazione del presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX legislatura regionale;

Decreta

1. dichiarare formalmente concluso l'Avviso «Dote per percorsi di quarta annualità di IFP – Dote IV Anno – A.F. 2009/2010», approvato con d.d.u.o. 5477 del 3 giugno 2009 e che sono state riconosciute complessivamente n. 2682 Doti, formalmente autorizzate dalla struttura competente, per un valore economico pari € 11.036.000,00;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il dirigente U.O. programmazione
strategica autorità di gestione:
Renato Pirola

D.G. Sanità

(BUR20100120)

(3.2.0)

D.d.g. 14 ottobre 2010 - n. 10401**Modifica del d.d.g. n. 7686 del 13 maggio 2003 «Linee guida in materia di interventi di sanità pubblica per la prevenzione del fenomeno delle morsicature da cani»**

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

- d.d.g. n. 7686 del 13 maggio 2003 «Linee guida in materia di sanità pubblica per la prevenzione del fenomeno delle morsicature da cani»;

- l.r. n. 33 del 30 dicembre 2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Vista la legge n. 281 del 14 agosto 1991 «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009 «Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani» per cui, a seguito di morsicatura od aggressione, i Servizi Veterinari devono attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche del cane e della sua corretta gestione da parte del proprietario;

Dato atto che, in base alla citata ordinanza ministeriale, qualora i Servizi Veterinari rilevano cani «a rischio potenziale elevato», debbano tenerne registrazione, stabilirne le relative misure di prevenzione ed in particolare la necessità di un intervento terapeutico comportamentale;

Rilevato che è necessario fornire ai Servizi Veterinari delle ASL gli opportuni strumenti per una corretta valutazione del cane;

Rilevato che è altresì indispensabile stabilire i criteri con i quali definire in modo uniforme su tutto il territorio regionale i livelli di rischio dei cani morsiicatori, in base ai quali adottare le misure più idonee per evitare il ripetersi di morsicature;

Considerato che il d.d.g. n. 7686/2003, con particolare riferimento alla lettera b) dell'allegato, deve essere aggiornato alla luce della vigente normativa;

Ritenuto pertanto di modificare il d.d.g. n. 7686/2003, sostituendo la lettera B) dell'allegato con l'allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;

Ritenuto di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Sanità;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

1. di modificare il d.d.g. n. 7686/2003, sostituendo la lettera B) dell'allegato con l'allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Sanità.

Il direttore generale della D.G. Sanità:
Carlo Lucchina

ALLEGATO

B. Per consentire il tempestivo controllo sanitario degli animali da parte dei competenti Servizi Veterinari, tutti i casi di lesioni provocate da un animale all'uomo o ad altri animali devono essere segnalati con sollecitudine ai Servizi di Igiene Pubblica o ai Servizi Veterinari delle ASL.

Sono tenuti alla denuncia i proprietari degli animali responsabili della lesione e i Medici o i Veterinari che ne siano comunque venuti a conoscenza.

La denuncia obbligatoria di qualsiasi caso di morsicatura consente di monitorarne il fenomeno e raccogliere dati epidemiologici puntuali, quali strumenti indispensabili per adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti.

Una raccolta più precisa dei dati, inoltre, consente di:

- identificare animali pericolosi, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate o alla frequenza delle aggressioni;
- garantire, con maggior efficacia, l'osservazione degli animali morsiicatori.

Per rendere più efficace la gestione degli animali morsiicatori sono stati definiti i seguenti strumenti di rilevazione dei dati epidemiologici:

- modulistica per la segnalazione di lesioni personali provocate da animali (Mod. 1 allegato);
- scheda osservazione animale morsiicatore (Mod. 2 allegato);
- scheda di valutazione al fine della classificazione «a rischio potenziale elevato» (Mod. 3 allegato). Tale scheda può essere impiegata quale strumento, comunque non esclusivo, per supportare il veterinario ufficiale nella decisione di classificare un cane «a rischio potenziale elevato» (classe 3), qualora abbia provocato ripetute o gravi lesioni a persone o animali, e comunque ogni qualvolta il veterinario ufficiale lo ritenga necessario.

Qualora il livello di rischio di un cane si collochi a un livello inferiore a quello «potenziale elevato», la classificazione viene registrata nell'anagrafe canina regionale a cura del Servizio Veterinario, quale dato epidemiologico e gli interventi da adottare (es. frequenza del corso, obbligo congiunto di guinzaglio e museruola etc.) verranno stabiliti, a seconda del caso, dal Veterinario Ufficiale.

Qualora il Veterinario Ufficiale reputi che il soggetto sia «a rischio potenziale elevato», ordina una valutazione comportamentale presso un Medico Veterinario esperto in comportamento animale. L'esperto formulerà una diagnosi e, se necessario, imposterà un intervento terapeutico comportamentale (ITC), sulla base delle esigenze specifiche del singolo soggetto (tempi e modi), integrandolo con approfondimenti rispetto agli argomenti del corso per il patentino; il Medico Veterinario esperto in comportamento animale potrà avvalersi, quando ritenuto opportuno, dell'ausilio di un educatore cinofilo.

I Dipartimenti di Prevenzione Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati «a rischio potenziale elevato» e, mediante ordinanza di cui al successivo punto f), dispongono l'obbligatorietà, da parte del proprietario del cane, del corso di base e dell'ITC, di uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell'ambiente domestico e di stipula di una assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi; inoltre acquisiscono l'autocertificazione sottoscritta dal proprietario del cane (Mod. 7).

I Dipartimenti di Prevenzione Veterinari dovranno pertanto provvedere alla gestione delle pratiche di morsicature, anche mediante l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- ordinanza di osservazione di animale morsiicatore: qualora il proprietario non abbia consentito all'esecuzione della stessa da parte dei Dipartimenti stessi (Mod. 4 allegato);
- denuncia di notizia di reato in caso di inottemperanza alla precedente ordinanza di osservazione di animale morsiicatore (Mod. 5 allegato);
- ordinanza uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell'ambiente domestico, di stipula di una assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, obbligatorietà del corso per il patentino e dell'intervento terapeutico comportamentale (Mod. 6 allegato);
- scheda di autocertificazione sottoscritta dal proprietario del cane (Mod. 7 allegato);
- denuncia di notizia di reato in caso di inottemperanza all'ordinanza di cui al punto c) (Mod. 8 allegato).

L'ordinanza di cui al punto c) potrà essere revocata su richiesta del proprietario dell'animale, qualora si verificino tutte le seguenti condizioni:

- sia trascorso almeno un anno dalla data di emanazione senza che l'animale abbia provocato ulteriori lesioni a persone o animali;
- il proprietario compri di aver adottato tutti i provvedimenti utili a ridurre l'aggressività del soggetto (quali, ad esempio, educazione - terapia comportamentale - sterilizzazione),
- l'animale, a seguito di nuova valutazione da parte di un Veterinario Ufficiale non risulti «a rischio potenziale elevato».

In linea di massima, non è possibile cedere ad altro proprietario un cane «a rischio potenziale elevato».

Serie Ordinaria N. 45 – 8 novembre 2010

Mod 1

RAPPORTO DI LESIONE PROVOCATA DA ANIMALI

(Profilassi della Rabbia)

(ai sensi del d.m. 15 dicembre 1990 "Nuove procedure e Notifica Malattie Infettive")

MODULO DA TRASMETTERE TEMPESTIVAMENTE A:

- IN CASO DI ANIMALE SCONOSCIUTO, AL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA DELL'ASL
- IN CASO DI ANIMALE CONOSCIUTO, AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE VETERINARI DELL'ASL

Pronto Soccorso Azienda Ospedaliera / Medico curante

Via

Tel.

Fax

Il/La Sig/ra _____ Nato/a il _____ a _____ (Prov. ____)

Abitante a _____ (Prov. ____) Via _____ Tel. _____

presenta la seguente lesione: _____

localizzata a _____

Provocata da : Morsicatura Graffio Altro specificare

Provvedimenti : Medicazione Sutura Somministrazione Ig antitetano

Vaccinazione antitetanica Altro specificare

Prognosi _____

L'infortunato dichiara che la lesione sopra riportata è stata causata in data _____ alle ore _____

Località _____ Comune _____ (Prov. _____)

dal **sottodescritto animale:**

specie (cane, gatto, altro) _____ razza _____

mantello (pelo, colore) _____ taglia (piccola, media, grande) _____

sexo M F

Proprietario sconosciuto conosciuto _____

abitante a _____ (Prov. ____) Via _____ Tel. _____

Descrizione evento: _____

Pertanto il/la Sig./ra (in caso di minore, il genitore) _____ si impegna a:

A) IN CASO DI ANIMALE SCONOSCIUTO

presentarsi / contattare entro 24 ore al Centro Antirabbico:

- Servizio Igiene Pubblica Tel.....
- Orario -dal lunedì al venerdì .
- Pronto SoccorsoTel.
- Orario il sabato, la domenica e i giorni festivi .

dove, sulla base di elementi epidemiologici e delle lesioni riportate, verrà valutata l'opportunità di effettuare trattamento antirabbico post-esposizione.

B) IN CASO DI ANIMALE CONOSCIUTO (ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria d.P.R. 8.2.54, n. 320)

prendere contatti con i Servizi Veterinari della ASL per confermare / integrare le informazioni relative al proprietario dell'animale che ha provocato le lesioni

ASL Via - Tel. Fax

La mancata osservazione di questo impegno costituirà assunzione in proprio della responsabilità di eventuali conseguenze derivate dalle lesioni riportate.

Data e Ora _____

FIRMA DELL'INFORTUNATO

FIRMA E TIMBRO DEL MEDICO DENUNCIANTE

Serie Ordinaria N. 45 – 8 novembre 2010

Mod. 2 - SCHEDA OSSERVAZIONE ANIMALE MORNICATORE

Prof. n. Data.....
 Nome..... Cognome Coniugata in
 Rif. n. Zona

AL DR.

PROPRIETARIO DETENTORE C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□

Città CAP Indirizzo

N. civico Scala Piano Citofono Telefono/.....

Animale che ha provocato la lesione Zuffa tra animali Lesioni provocate precedentemente n.

Specie Razza Sesso Mantello

Taglia Età Nome Identificazione

Iscritto in anagrafe SI NO

NOTE

AI SENSI DELL'ART. 86 DEL D.P.R. 320/54, FINO AL GIORNO

- Viene disposto l'isolamento e l'osservazione presso il Canile Sanitario o altra struttura all'uopo designata
- Il proprietario chiede il sequestro fiduciario dell'animale e si impegna a:
 - Assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere dell'osservazione, pari a €
Da versare entro 30 gg dal ricevimento della nota spese; decorso tale termine si provvederà in via coattiva al recupero degli interessi legali.
 - A non spostare l'animale dalla sede per la quale è stato formalizzato il sequestro fiduciario, senza l'autorizzazione del Servizio Veterinario

N.B. SPECIFICARE IL LUOGO DI SEQUESTRO SE DIVERSO DAL DOMICILIO INDICATO DAL PROPRIETARIO o DETENTORE

- a non sottoporre l'animale a vaccinazioni
- a segnalare prontamente alterazioni del comportamento, della salute, fuga o morte dell'animale al Servizio Veterinario (telefono

LESIONE PROVOCATA IL GIORNO

CANE LIBERO SI NO MUSERUOLA SI NO LUOGO APERTO AL PUBBLICO SI NO

VACCINAZ. ANTIRABBICA SI NO VACCINO DATA VETERINARIO

DATA DELLE OSSERVAZIONI 1° 2°

Ulteriori Osservazioni – Note:

Scheda valutazione classe di rischio (Mod. 3) no si Classe di rischio 1 2 3

OSSERVAZIONE CONCLUSA FAVOREVOLMENTE IL
 Firma del Veterinario Ufficiale

AI SENSI ART. 22 della LEGGE 7-8-90, n. 241 il sottoscritto chiede di prendere visione dei dati riguardanti l'infortunato
 Firma del Proprietario o Detentore

INFORTUNATO UOMO / ANIMALE IL CUI PROPRIETARIO È
 Nome Cognome Data nascita
 Indirizzo..... Città Telefono
 Lesione riportata in data Medicato presso

Trasmette: Data
 Riceve: Data

Mod. 3 – SCHEDA DI VALUTAZIONE AL FINE DELLA CLASSIFICAZIONE

"A RISCHIO POTENZIALE ELEVATO"

VALUTAZIONE CLASSE RISCHIO CANI			
MICROCHIP	N. PRATICA	RAZZA	
	PUNTEGGIO	PUNTI	
SESSO			
maschio INTERO		5	
maschio CASTRATO		3	
femmina		1	
ETA'			
inferiore 1 anno		1	
superiore all'anno ed inferiore ai 10		5	
superiore ai 10		3	
PESO STIMATO DEL CANE			
SOTTO 10		1	
DA 10 A 30		5	
SOPRA I 30		7	
NUMERO MORSICATURE SEGNALATE			
UNA		1	
DUE		5	
PIU' DI DUE		7	
LUOGO DELL'AGGRESSIONE E TIPOLOGIA VITTIMA			
AMBITO DOMESTICO PERSONA CONVIVENTE/NOTA		7	
AMBITO DOMESTICO PERSONA SCONOSCIUTA		1	
LUOGO PUBBLICO PERSONA NOTA/SCONOSCIUTA		5	
se BAMBINO/ANZIANI aggiungere		3	
CANE ADULTO		5	
se CANE CUCCILO (fino a 8 mesi) aggiungere		3	
PROGNOSI			
INFERIORE A 5/LESIONE LIEVE		1	
DA 5 A 20/LESIONE MEDIA		5	
SUPERIORE A 20/LESIONE GRAVE/MORTE AA		20	
GESTIONE/CONTROLLO DA PARTE DEI PROPRIETARI/DETENTORI (es. rispetto delle norme, anagrafe, guinzaglio, osservazione ecc.)			
OTTIMA		0	
BUONA		3	
SUFFICIENTE		5	
SCARSA		7	
TOTALE			
FINO A 22 PUNTI VERDE: RISCHIO POTENZIALE BASSO			
DA 23 A 35 PUNTI ARANCIONE: RISCHIO POTENZIALE MEDIO			
DA 36 PUNTI ROSSO: RISCHIO POTENZIALE ELEVATO			
Classe di rischio attribuita dal Veterinario Ufficiale :			
la classe di rischio viene attribuita dal Veterinario Ufficiale(FIRMA)			
che procede all'osservazione, anche associando al punteggio ottenuto altre variabili.			

Mod. 4 (fac-simile ordinanza osservazione di animale morsicatore)

Al Sig. _____

NOTIFICA

IL DIRETTORE GENERALE

- **Visti** gli art. 86 e 87 del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- **Visti** gli atti di ufficio pratica protocollo _____ data ___/___/___ dai quali risulta che il
 Cane Gatto Altro animale _____ di Sua proprietà da Lei detenuto in data ___/___/___
 ha morsicato è stato morsicato
- **Considerato che** le precedenti sollecitazioni contatti telefonici _____ inviti in casella postale _____
 telegrammi _____ sopralluogo non hanno dato esito positivo;
- **Considerato che** la mancata osservazione dell'animale di Sua proprietà comporta per la persona l'animale
 che ha subito la lesione un danno grave derivante dall'esigenza di sottoporsi alle procedure previste per la profilassi
 antirabbica;
- Vista la nota della Direzione circa le disposizioni transitorie in ordine alla sottoscrizione dei provvedimenti
 ordinanze/ingiunzioni ed autorizzazioni sanitarie;

ORDINA

alla Signoria Vostra, di consentire l'osservazione di animale morsicatore e/o morsicato, presentandosi col proprio animale
 presso la Sede del Distretto Veterinario di Tel.....
 Fax entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente.

In caso di mancata presentazione nei termini temporali indicati si procederà alla Segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai
 sensi dell'art. 650 C.P.

Per il Direttore Generale
 Il Responsabile del Servizio
 di Sanità Animale
 (Dott.)

Mod. 5 (fac-simile denuncia di notizia di reato per inottemperanza alla ordinanza Mod. 4)

Alla Procura della Repubblica
 C/o Tribunale di
 Via

DENUNCIA DI NOTIZIA DI REATO

OGGETTO: VIOLAZIONE DELL'ART. 650 c. p.: inottemperanza all'ordine di presentarsi presso la sede del Distretto Veterinario
 al fine di ottemperare all'osservazione di animale morsicatore e/o morsicato.

Generalità del contravventore:

Nome Residente a Via, n.
 nato a il C.F.

In data _____ a seguito delle pratica di morsicatura n. _____ (Mod.1) è stata emessa nei confronti del
 Sig _____ l'ordinanza (Mod. 4) notificata in data _____.
 Non avendo permesso l'osservazione dell'animale morsicatore il Sig. _____ ha disatteso l'ordine notificato.

In attesa di comunicazioni riguardo ai provvedimenti intrapresi da Codesta Procura si rimane a disposizione per ogni
 ulteriore chiarimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 DI SANITÀ ANIMALE**
 (Dott.)

Mod. 6 (fac simile ordinanza uso congiunto guinzaglio e museruola, assicurazione, corso e ITC)

Prot. n.

Al Sig.
Via
Città
e p. c. Al Corpo Polizia Municipale
Zona Fax

IL DIRETTORE GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio (pratica n. anno) dai quali risulta che il cane di proprietà del Sig. residente a in Via razza....., sesso..., età mantello, identificazione ha provocato:
 - gravi lesioni alla persona morsi in data
 - gravi lesioni/decesso dell'animale aggredito in data
- Visti gli artt. 83, 86 e 87 del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di Polizia Veterinaria;
- Visto l'art. 672 del Codice Penale depenalizzato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il decreto n. 7686 del 13 maggio 2003 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia; Vista l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009; Visto il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26 novembre 2009;

ORDINA

al Sig. proprietario del cane sopra identificato:

1. di custodire il sopradescritto cane con ogni debita cautela (uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell'ambito domestico) atta a prevenire danni a persone o altri animali;
2. di provvedere a stipulare una assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane entro 15 giorni;
3. di restituire al Servizio di Sanità Animale debitamente sottoscritta di fronte ad un pubblico ufficiale, l'allegata autocertificazione;
4. di sottoporre il cane al più presto ad intervento terapeutico comportamentale da parte di un Medico Veterinario esperto in comportamento animale; la certificazione relativa alla visita e comprensiva di diagnosi e di piano terapeutico dovrà pervenire presso il Servizio di Sanità Animale entro 15 giorni dalla data della notifica della presente ordinanza;
5. di frequentare adeguato percorso formativo obbligatorio ed ottenere il rilascio del "patentino" ai sensi dell'O.M. 3 marzo 2009 entro 6 mesi dalla data della notifica della presente ordinanza.

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si procederà a segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza potrà essere revocata, su richiesta del proprietario dell'animale qualora:

- sia trascorso almeno un anno dalla data di emanazione, senza che l'animale abbia provocato ulteriori lesioni a persone o animali;
- il proprietario compri di aver adottato tutti i provvedimenti utili a ridurre l'aggressività del soggetto (educazione, terapia comportamentale, sterilizzazione);
- l'animale, a seguito di una nuova valutazione da parte di un Veterinario Ufficiale, non risulti "a rischio potenziale elevato".

Per il Direttore Generale
Il Direttore del Servizio di Sanità Animale

Mod. 7 – SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

C.F.

Residente a _____ CAP _____

in _____ Tel. _____

A) DICHIARA (autocertificazione d.lgs. 443/00 art. 46 lettera aa)

1. di non essere delinquente abituale, o per tendenza ai sensi dell'art. 102 e seguenti del C.P.;
2. di non essere sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale (Legge 1423/56);
3. di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
4. di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727 del C.P, 544 – *ter*, 544 – *quater*, 544 – *quinquies* del codice penale (maltrattamento di animali) e per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
5. di non essere minore di 18 anni, interdetto o inabilitato per infermità (art. 414 e seguenti del C.C.).

B) DICHIARA (atto di notorietà d.lgs. 443/00 l art. 47 comma 2)

Che i propri conviventi non si trovano nelle situazioni di cui ai soprariportati n. 1-5 lettera.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, o esibisce atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali, così come previsto dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

In fede _____ Il Pubblico Ufficiale _____

(Utilizzo dei dati personali) Si informa l'interessato che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge, ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge 675/96 relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali.

Mod. 8 (fac simile denuncia di notizia di reato per inottemperanza alla ordinanza Mod. 6)

Alla Procura della Repubblica
C/o Tribunale di
Via

DENUNCIA DI NOTIZIA DI REATO

OGGETTO: VIOLAZIONE DELL'ART. 650 c.p.: inottemperanza all'ordine di custodire un cane con ogni debita cautela (uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell'ambito domestico, assicurazione, corso e ITC).

Generalità del contravventore:

Nome Residente a Via, n.
nato a il C.F.

In data..... a seguito delle pratiche di morsicatura n..... (Mod.1) è stata emessa nei confronti del Sig. l'ordinanza (Mod. 6) notificata in data

- In data il cane del Sig. ha nuovamente morsicato al di fuori dell'ambito domestico.
- Non ha frequentato il corso.
- Non ha sottoposto il cane all'intervento terapeutico comportamentale.
- Non ha stipulato un'assicurazione civile per danni contro terzi.

Il Sig. ha quindi disatteso l'ordine di **custodire con ogni debita cautela** il suo cane di razza, di sesso, mantello Età, numero di identificazione

In attesa di comunicazioni riguardo ai provvedimenti intrapresi da Codesta Procura si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SANITÀ ANIMALE
(Dott.)

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

(BUR20100121)

Circ.r. 27 ottobre 2010 - n. 18

(3.2.0)

Modalità di applicazione del d.lgs. 194/2008 e del d.d.g. Sanità n. 30052/2001

Ai direttori generali

 Ai direttori dei Dipartimenti di prevenzione veterinari
 ASL della Regione Lombardia

LL.SS.

Facendo seguito all'incontro tra le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia Romagna in cui è emersa la comune volontà di standardizzare le modalità di applicazione del d.lgs. n. 194/2008, questa Amministrazione ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni circa la sua applicazione in Regione Lombardia.

Al fine di ovviare a interpretazioni disomogenee relative alle modalità di applicazione degli articoli 3, 5, e 11 del d.lgs. n. 194/2008, nonché alle modalità di pagamento dei certificati sanitari, di cui al d.d.g. Sanità n. 30052/2001, si dispone quanto di seguito esposto:

D.lgs. n. 194/2008		Indicazione applicativa
Articolo 3 Criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe	Comma 3;	Al fine di uniformare le modalità di applicazione della maggiorazione correlata con l'espletazione della prestazione al di fuori dell'ordinario orario di servizio, si concorda che la maggiorazione del 30% si applica per le prestazioni erogate al di fuori dell'intervallo che si conviene di far decorrere dalle ore 6.00 alle ore 18.00 ed inoltre il sabato e i giorni festivi. Detta disposizione vale ai soli fini dell'applicazione della maggiorazione del 30%. Al riguardo sono fatti salvi gli accordi contrattuali in merito all'orario di servizio stabiliti a livello di singola ASL.
Articolo 5 Costo orario	Commi 1 e 2 (Allegato C);	Il costo orario del servizio, prestato dal personale del Servizio Sanitario Nazionale per effettuare i controlli sanitari ufficiali, è pari a 50,00 euro, in conformità alle indicazioni applicative del Ministero della Salute.
Articolo 11 Disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B	Comma 1;	Non essendo intervenute nuove determinazioni in merito, si conferma, ai fini dell'effettiva copertura del costo del servizio, anche per l'anno 2010 e fino a nuova determinazione, l'applicazione della maggiorazione del 20 per cento alle tariffe di cui all'allegato A.
D.d.g. Sanità n. 30052/2001		Indicazione applicativa
Pagamento dei certificati sanitari;		L'emissione dei certificati sanitari in impianti che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 194/08 va intesa come erogazione di una prestazione sanitaria a sè stante e quindi soggetta al pagamento. Il contributo si determina applicando un costo unitario per ciascun certificato emesso nell'ambito della medesima prestazione, fino alla concorrenza di un tetto massimo per ciascun accesso.

Relativamente al rilascio delle certificazioni sanitarie, posto che si tratta di una prestazione sanitaria che non rientra nel computo del costo del servizio, si dispone che la correlata tariffa si applica, a decorrere dal 1° novembre 2010, secondo le seguenti modalità:

Modalità di erogazione della prestazione		Importo in euro	
		Unitario	Massimo
Prestazione senza sopralluogo	Cod. A36.01 del Tariffario Regionale decreto D.G. Sanità 3 dicembre 2001 n. 30052: <i>rientrano in questo campo i certificati sanitari rilasciati senza il ricorso ad accertamenti in campo.</i>	€ 10,80	€ 60,00
Prestazione con sopralluogo	Cod. A36.02 del Tariffario Regionale decreto D.G. Sanità 3 dicembre 2001 n. 30052: <i>rientrano in questo campo i certificati sanitari rilasciati con il ricorso ad accertamenti in campo.</i>	€ 32,40	€ 85,00

L'adozione dei criteri, relativamente agli artt. 3, 5 e 11 del d.lgs. n. 194/2008, decorre dal 1° gennaio 2009.

Inoltre al fine di ottemperare agli obblighi di rendicontazione al Ministero della Salute delle somme introitate in applicazione del sistema tariffario in argomento si chiede a codeste Amministrazioni di trasmettere all'U.O. Veterinaria, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, la ripartizione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe e dei saldi riferiti all'anno precedente, secondo il modello di cui all'allegato A, debitamente validato dall'ufficio ragioneria.

Il direttore generale: Carlo Lucchina

ALLEGATO A

●

Regione Lombardia
Sanità
U.O. Veterinaria

ASL di:	Anno:
---------------	-------------

Rendicontazione delle somme introitate ai sensi del d.lgs. n. 194/2008

Causale	Unità di misura	Importo
Numero ore di servizio	ore	
Tariffe fatturate	€	
Tariffe riscosse	€	

NORMATIVA	RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ALLEGATO A		
	Causale		Importo (€)
	Quota	Ente destinatario	
Art. 7, c. 1, l. a.	90%	Alle ASL, per il rifinanziamento delle attività di Controllo ufficiale.	
Art. 7, c. 1, l. b.	3,5%	Alla Regione Lombardia, per le attività correlate con il mantenimento, potenziamento e miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli.	
Art. 7, c. 1, l. c.	3,5%	All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna per la copertura delle spese correlate con l'esecuzione del Controllo ufficiale.	
Art. 7, c. 1, l. d.	1%	Ai laboratori nazionali di riferimento, accreditati ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, addetti ai Controlli ufficiali.	

NORMATIVA	RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ALLEGATO A			
	D.lgs. 194/08	Causale		Importo (€)
		Quota	Ente destinatario	
Art. 7, c. 1, l. e.	2%	Al Ministero della Salute, per le attività correlate con il potenziamento e miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli.		
Art. 11, c. 4	0,5%	Maggiorazione finalizzata all'attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 882/2004.		
E.N.P.A.V.	2%			

Data

Il direttore del Dipartimento di prevenzione veterinario

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20100122)

(5.0.0)

D.d.s. 18 ottobre 2010 - n. 10532

Rettifica per mero errore materiale del d.d.s. n. 9087 del 27 settembre 2010 avente per oggetto: «Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007 e s.m.i. alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Milano, via Olgettina 25 ed impianto in Milano, via Lucio Cornelio Silla 249»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E INNOVAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;
- la l.r. 30 dicembre 1999, n. 30 «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;
- la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge semplificazione 2004»;
- il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
- il d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 «Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Richiamato il d.d.s. n. 9087 del 27 settembre 2010, avente per oggetto: «Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007, alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Olgettina 25 ed impianto in Milano (MI), via Lucio Cornelio Silla, n. 249»;

Accertato che per mero errore materiale nel testo del d.d.s. n. 9087/10 a pag. 3 e 4 è stato richiamato al posto del d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007, il d.d.s. n. 12487 del 24 ottobre 2007 che non corrisponde alla Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007, alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Olgettina 25 ed impianto in Milano (MI), via Lucio Cornelio Silla, n. 249 ed è inesistente;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche sostituendo alle pagine 3 e 4 del d.d.s. n. 9087/10 ogni richiamo al «d.d.s. n. 12487 del 24 ottobre 2007» con il richiamo al «d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007»;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20: «Testo unico di leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Decreta

1. di rettificare il d.d.s. n. 9087/10 sostituendo alle pagine 3 e 4 del d.d.s. n. 9087/10 ogni richiamo al «d.d.s. n. 12487 del 24

ottobre 2007» con il richiamo al «**d.d.s. n. 12478 del 24 ottobre 2007**»;

2. di fare salvi i contenuti di cui al d.d.s. n. 9087/10 che non siano in contrasto con la rettifica di cui al presente atto;

3. di disporre che il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata a/r alla ditta AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali S.p.A., alla Provincia di Milano, al Comune di Milano e ad ARPA dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di approvazione dello stesso.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti:
Roberto Cerretti

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

(BUR20100123)

Sentenza 4 ottobre 2010 - n. 288

(8.1.0)

Sentenza 4 ottobre 2010 - n. 288

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

(Omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali), promosso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel procedimento vertente fra la Oviessa S.p.A. e il comune di Curno ed altri, con ordinanza del 13 novembre 2009, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 2010;

Visti l'atto di costituzione, fuori termine, di Oviessa S.p.A. nonché gli atti di intervento della Iniziativa Tredici s.r.l. e della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza del 13 novembre 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia) ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali).

Il Tribunale Amministrativo premette che oggetto del giudizio *a quo* è la legittimità dell'ordinanza del Sindaco del comune di Curno che regola il regime delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale per l'anno 2009 con la quale, in applicazione della norma impugnata, si è consentito agli esercizi con superficie di vendita inferiore ai 250 metri quadrati l'apertura in ogni domenica e giorno festivo (con la sola esclusione delle giornate specificamente individuate dalla stessa legge) e, invece, si è limitata, per gli esercizi aventi una superficie di vendita superiore ai 150 metri quadrati, l'apertura festiva alla prima domenica del mese da gennaio a novembre, a tutte le giornate domenicali e festive del mese di dicembre, all'ultima domenica del mese di maggio, agosto e novembre e ad ulteriori tre giornate a libera scelta degli esercenti.

Il rimettente fa presente che la ricorrente, nel giudizio *a quo*, è una società esercente il commercio con una superficie di vendita di 1499 metri quadrati, la quale, tra i motivi del ricorso, eccipisce l'illegittimità costituzionale della citata legge della Regione Lombardia per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela della concorrenza.

Il Tribunale Amministrativo lombardo ritiene la questione di costituzionalità prospettata dalla parte rilevante e non manifestamente infondata.

Il rimettente osserva, altresì, che è incontestato che per l'esercizio commerciale del ricorrente debba trovare applicazione - secondo le norme impugnate - l'ordinaria disciplina della giornata domenicale, in ragione della quale la regola è rappresentata dall'obbligo di chiusura, salvo la possibilità di apertura nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre, nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre, e in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai Comuni in relazione alle esigenze locali, purché tali giornate non coincidano con quelle in cui l'apertura è comunque preclusa dal comma 11 del medesimo art. 5-bis della l.r. n. 22 del 2000.

Quanto alla rilevanza della questione, il TAR evidenzia che il provvedimento del Sindaco rappresenta la pedissequa applicazione delle norme impugnate e che lo stesso ricorrente denuncia come unico vizio la illegittimità derivata dalla incostituzionalità della legge.

In altri termini - argomenta il rimettente - la fonte legislativa

regionale ha direttamente determinato in modo cogente il contenuto lesivo dell'atto impugnato, senza lasciare o consentire alcuna mediazione discrezionale in capo all'Autorità amministrativa circa l'apertura domenicale o meno degli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati. Da ciò consegue che lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo dipende indissolubilmente dal previo vaglio di costituzionalità della normativa regionale, nel senso che ove questa fosse ritenuta costituzionalmente legittima anche il conseguente provvedimento amministrativo applicativo sarebbe esente da vizi di legittimità e, viceversa, nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata, il ricorso dovrebbe essere accolto.

Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene non fondata l'autoqualificazione operata dal legislatore regionale circa l'inerenza della disciplina alla materia del commercio, e afferma, invece, che le disposizioni *de quibus* rientrerebbero nella materia tutela della concorrenza rimesse alla competenza esclusiva del legislatore statale, peraltro con l'obbligo di rispettare i principi di derivazione comunitaria.

In tal senso il TAR richiama la giurisprudenza costituzionale secondo la quale l'espressione tutela della concorrenza, utilizzata dal legislatore costituzionale, coerentemente con quella operante nel sistema giuridico comunitario, comprende, tra le altre fattispecie, gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche (viene citata la sentenza n. 430 del 2007).

Pertanto per accertare se determinate disposizioni possano essere ricondotte alla materia tutela della concorrenza si deve verificare «se le norme adottate dallo Stato siano essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato (sent. n. 285 del 2005), allo scopo di accertarne la coerenza rispetto all'obiettivo di assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza».

Una volta che tale scrutinio abbia avuto esito positivo, l'attribuzione delle misure alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l'inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano (viene citata la sentenza n. 80 del 2006).

A parere del rimettente, la verifica di cui sopra conduce ad esito positivo quanto agli articoli da 11 a 13 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio).

Il d.lgs. n. 114 del 1998 avrebbe espressamente posto quali finalità della disciplina in materia di commercio, tra le altre, quelle di realizzare «la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci», l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, in un'ottica di riforma volta a «rimuovere vincoli e privilegi, realizzando una maggiore eguaglianza di opportunità per tutti gli operatori economici» e perseguendo, quindi, l'intento di «favorire l'apertura del mercato alla concorrenza» (sentenza n. 64 del 2007).

L'intento avuto di mira con detto d.lgs. n. 114 del 1998 sarebbe stato, dunque, quello di «favorire l'apertura del mercato alla concorrenza» garantendo i mercati ed i soggetti che in essi operano e a tali norme dovrebbe essere riconosciuto quell'effetto di ampliare «l'area di libera scelta sia dei cittadini che delle imprese» e, pertanto, sussisterebbero le condizioni per la qualificazione delle stesse come norme poste a tutela della concorrenza.

Una volta operata una siffatta qualificazione ne discenderebbe il dovere della l.r. di non circoscrivere o delimitare in alcun modo l'effetto ampliativo della legge statale che persegue l'obiettivo della tutela della concorrenza e del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 114 del 1998).

Secondo il rimettente, non può neanche dirsi che la Regione abbia esercitato quella possibilità, riconosciuta dalla Corte costituzionale, di introdurre, nel disciplinare materie attribuite alla

sua competenza legislativa, misure che abbiano marginalmente una valenza pro-competitiva, sempre che tali effetti «siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, e tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 430 del 2007).

Al contrario, la Regione Lombardia, nell'ambito di una normativa destinata a regolamentare specifici aspetti del settore del commercio, avrebbe, con i censurati commi 5 e 9 dell'art. 5-bis della l.r. n. 22 del 2000, finito per incidere sull'assetto concorrenziale all'interno del mercato regionale, differenziandolo in maniera sostanziale da quello risultante dalla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 114 del 1998.

Il TAR cita le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (ora Corte di giustizia dell'Unione Europea), con le quali, in più occasioni, si è ritenuto che le normative nazionali degli Stati membri sulla chiusura domenicale non si ponessero in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci (e cioè la sentenza 16 dicembre 1992, causa C-169/91 e la sentenza 20 giugno 1996, V sezione, relativa ad una pluralità di cause tra cui la C-69/93 e la C-258/93) e, in particolare, richiama la parte in cui si afferma che: «Le normative in questione perseguono un obiettivo legittimo alla luce del diritto comunitario. Invero, le discipline nazionali che limitano l'apertura domenicale di esercizi commerciali costituiscono l'espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del diritto comunitario, in particolare al principio di proporzionalità».

Secondo il rimettente, una volta che lo Stato abbia esercitato tali scelte sarebbe poi «preclusa al legislatore regionale la possibilità di adottare una propria disciplina normativa che abbia l'effetto di restringere o distorcere la concorrenza al di fuori dei casi in cui sia lo stesso d.lgs. 114 del 1998 a consentirlo in un'ottica di contemperamento con la necessità di tutelare altri principi e valori di rango pari a quello attribuito alla tutela della concorrenza».

La riserva di legge statale in materia escluderebbe, dunque, che le Regioni possano, nel preteso esercizio della competenza legislativa in materia di commercio «introdurre limitazioni alla disciplina delle aperture domenicali circoscrivendo e delimitando ulteriormente le potestà riconosciute dalla disciplina statale alle amministrazioni in senso pro-concorrenziale o addirittura rendendo impossibile di agire in tal senso» o «delineare regimi differenziati tra gli operatori di settore in contrasto con i principi comunitari».

In particolare, l'art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998 dispone che: «Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale».

Il Comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno».

Dunque, a parere del rimettente, la norma citata, pur dettando il principio generale dell'obbligo della chiusura domenicale, prevederebbe che la valutazione dell'opportunità dell'apertura domenicale venga effettuata dal singolo Comune sulla base delle condizioni e delle circostanze concretamente sussistenti, senza introdurre alcun limite massimo alla facoltà di consentire l'apertura domenicale e festiva.

Al contrario, il comma 5 dell'art. 5-bis della l.r. della Lombardia n. 22 del 2000 sostituirebbe il potere del Sindaco con una valutazione eseguita aprioristicamente ed in maniera astratta in ordine alle possibili giornate di apertura domenicale, che sono specificamente individuate dalla legge stessa, eccezion fatta per le cinque giornate di ulteriore apertura di cui alla lettera a) del comma stesso, la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del singolo Comune.

In altre parole, il comma 5 dell'art. 5 della l.r. n. 22 del 2000 avrebbe sostanzialmente escluso, per i Comuni lombardi, quella potestà riconosciuta invece dal comma 5 dell'art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998, di valutare discrezionalmente l'opportunità di consentire l'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali nella misura occorrente a garantire che l'offerta commerciale sia in grado di eguagliare le esigenze dei consumatori.

La disposizione regionale, inoltre, ha introdotto un'eccezione generalizzata al divieto di apertura domenicale e festiva, consentendo sempre l'apertura in tali giornate agli esercizi com-

merciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita non superiore ai 250 metri quadrati mentre nessuna analoga disposizione è rinvenibile nel d.lgs. n. 114 del 1998, che non differenzia la possibilità di apertura domenicale e festiva in ragione delle dimensioni dell'esercizio.

La norma impugnata pertanto, seppur tendente, isolatamente considerata, all'apertura del mercato ed a garantire quella libertà di scelta del consumatore cui sono finalizzate le norme del d.lgs. n. 114 del 1998, finirebbe, però, per introdurre non solo una disciplina diversa da quella voluta dal legislatore statale preposto ad adottare quelle disposizioni che, oltre a garantire la massima concorrenza, assicurino anche un'ordinata disciplina del settore, ma anche una disciplina differenziata all'interno del medesimo mercato rilevante (collegato alla diversa superficie di vendita): il che costituirebbe violazione del principio comunitario di proporzionalità (di cui all'art. 5, comma 3, del Trattato UE) il cui rispetto si impone alla Regione anche in forza del primo comma dell'art. 117 Cost., che individua quale limite alla competenza legislativa regionale il rispetto dei principi comunitari.

2. - In data 6 aprile 2010 si è costituita la Regione Lombardia concludendo con la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle sollevate questioni.

Premette la difesa regionale che i commi 5 e 9 dell'art. 5-bis della legge n. 22 del 2000 sono stati trasfusi nei commi 5 e 11 dell'art. 103 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), e che l'art. 155, comma 1, lettera f), di tale testo unico ha abrogato la l.r. n. 22 del 2000.

Secondo la Regione Lombardia il rimettente avrebbe erroneamente ricostruito il quadro normativo in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali.

Nell'ambito dell'Unione Europea la Corte di Giustizia, con giurisprudenza univoca e consolidata, ha sempre affermato la piena legittimità delle discipline interne relative alla regolazione degli orari commerciali rispetto al principio di libera circolazione delle merci.

In piena continuità rispetto ai principi affermati a livello comunitario, il legislatore italiano è intervenuto a dettare una nuova disciplina in materia con il d.lgs. n. 114 del 1998. Nonostante l'intento liberalizzatore della nuova disciplina, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali continuano ad essere disciplinati dettagliatamente, rispondendo tale intervento normativo ad interessi di disciplina complessiva del settore, dato che il legislatore non ha inteso procedere alla totale eliminazione delle regole cui gli operatori economici devono attenersi.

Ciò si coglierebbe, in particolare, in riferimento all'art. 11, laddove è previsto per gli esercenti commerciali l'obbligo di rispettare la chiusura domenicale e festiva, con la possibilità di derogare nel mese di dicembre e per altre otto domeniche nel corso dell'anno.

Un regime derogatorio rispetto al predetto divieto è previsto dagli artt. 12 e 13 per i Comuni ad economia prevalentemente turistica, per le città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi e per alcune tipologie di attività.

La Regione Lombardia, già investita dal decreto in parola di ampie potestà legislative e, in particolare, della generale funzione «Programmatoria delle reti distributive» (art. 6 del d.lgs. n. 114 del 1998), ha provveduto nel 2000 ad approvare la legge 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali).

Successivamente, il legislatore lombardo, con la legge 28 novembre 2007, n. 30 (Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali), ha aggiunto alla legge n. 22 del 2000 un nuovo Titolo III relativo alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali. Infine, di recente, le norme regionali in materia di commercio, comprese le disposizioni fin qui evidenziate, sono confluite integralmente nella citata l.r. n. 6 del 2010.

La Regione evidenzia che la propria normativa prevede un regime di maggiore liberalizzazione delle aperture domenicali e festive rispetto a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998, perché il numero delle domeniche e delle festività in cui è consentita una deroga all'obbligo di chiusura, passa da tredici (previsto dal decreto statale) a ventidue (consentito a livello regionale) mentre per i negozi di vicinato (esercizi commerciali con superficie inferiore ai 250 metri quadrati), anche al fine di un riequilibrio della capacità competitiva delle diverse reti distributive, è consentita l'apertura durante tutto il corso dell'anno.

Pertanto gli obiettivi perseguiti dalla Regione nel regolamen-

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

tare il settore commerciale hanno, secondo la difesa regionale, una chiara valenza pubblicistica e non possono essere semplicemente ricondotti a finalità di esclusivo impulso all'astratta concorrenzialità del mercato di riferimento.

La regolamentazione del settore commerciale rifletterebbe, in maniera evidente, alcuni interessi pubblici facilmente ravvisabili; ad esempio: l'interesse ad una ordinata distribuzione sul territorio delle attività imprenditoriali o la necessità di tutelare soggetti economicamente meno robusti e, al tempo stesso, profondamente radicati nelle realtà territoriali locali.

L'ordinanza di rimessione si baserebbe sul presupposto errato che nella legislazione nazionale esista una regola generale di apertura domenicale degli esercizi commerciali e che la legislazione regionale limiterebbe tale regola generale.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la parte resistente deduce l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dal TAR della Lombardia perché il Giudice amministrativo, nell'ordinanza, non avrebbe dato conto della modifica legislativa intervenuta ad opera della l.r. 29 giugno 2009, n. 9 (Modifiche a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali), che, ampliando ulteriormente la potestà discrezionale del Comune, ha attribuito la possibilità all'ente locale di scegliere una domenica destinata all'apertura tra le ultime di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre e ha portato da tre a cinque le altre giornate o festività scelte dal Comune in relazione alle esigenze locali.

La difesa regionale, inoltre, eccepisce l'inammissibilità della questione relativa al comma 9 dell'art. 5-bis, della l.r. n. 22 del 2000 che permette l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive per tutto l'anno solare agli esercizi commerciali con superfici di vendita inferiore ai 250 metri quadrati, non essendo la norma applicabile alla fattispecie in quanto, per esplicita ammissione dello stesso rimettente, la controversia riguarda un esercizio con superficie di 1499 metri quadrati.

Altresì inammissibile sarebbe, infine, la richiesta di estendere anche agli esercizi commerciali di maggiori dimensioni la deroga generalizzata al divieto di apertura domenicale e festiva agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati, in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale «quando si adotti come *feritium comparationis* la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima» (sono citate le sentenze n. 298 del 1994 e n. 383 del 1992, e le ordinanze n. 666 e n. 582 del 1988).

Nel merito, la Regione ritiene di individuare nella materia di competenza regionale residuale «commercio» l'ambito materiale al quale ricondurre le norme regionali impugnate, tenuto conto dell'oggetto e delle finalità della disciplina considerata nel suo complesso.

La Regione evidenzia come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia precisato che nella locuzione commercio sono ricomprese l'attività di commercio all'ingrosso, di commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, l'attività di commercio sulle aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi, le forme speciali di vendita, le attività di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese, nonché fiere e mercati, tutto pacificamente rientranti nell'ambito della competenza esclusiva regionale residuale (sono richiamate le sentenze n. 430, n. 165 e n. 64 del 2007, e l'ordinanza n. 199 del 2006). Ciò implicherebbe che la disciplina degli orari, in quanto contenuto indefettibile della materia *de qua*, debba essere fissata dalla Regione con pienezza ed esclusività di poteri, senza incontrare altro limite se non quelli generali fissati dal terzo comma dell'art. 117 Cost.

La difesa regionale richiama anche la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la legittimità della previsione di sanzioni per le ipotesi di violazione delle medesime norme regionali emanate in materia (*ex plurimis*, le sentenze n. 106 e n. 63 del 2006) e che ha affermato che il d.lgs. n. 114 del 1998 «si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia, mentre la Regione Lombardia ha già provveduto a disciplinare in modo autonomo la materia stessa» (in tal senso l'ordinanza n. 199 del 2006).

In ogni caso, secondo la Regione, anche se si volesse ritenere che le norme statali rientrano nella materia tutela della concor-

renza, non sarebbe comunque possibile riconoscere alle stesse un'efficacia pervasiva tale da imporsi sull'ambito materiale disciplinato dalla legge regionale impugnata perché, essendo la concorrenza una materia trasversale che influisce necessariamente anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni, è necessario garantire anche l'ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (tra le altre si richiamano le sentenze n. 175 del 2005, n. 272 del 2004 e n. 14 del 2004).

Inoltre, la difesa regionale ritiene che le norme impugnate possano essere ritenute pro-concorrenziali, espressione di un potere che la Corte ha riconosciuto in capo al legislatore regionale al fine di non vanificare la potestà legislativa, essendo interventi produttivi di effetti marginali e indiretti che non sono in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza e che introducono una disciplina di più ampia liberalizzazione dell'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali rispetto a quella statale.

Quanto alla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la norma censurata non introdurrebbe solo una disciplina diversa da quella di natura concorrenziale posta dallo Stato, ma anche «una disciplina differenziata all'interno del medesimo mercato rilevante» (collegato alla diversa superficie di vendita), in violazione del principio comunitario di proporzionalità ex art. 5, comma 1, del Trattato UE), quale parametro interposto rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. la Regione obietta che le discipline regionali sugli orari di apertura degli esercizi commerciali sono state oggetto di diverse pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea, e, in tali occasioni, la stessa Corte non ha riscontrato alcun contrasto tra le normative sulla chiusura domenicale e il principio di libera circolazione delle merci (sono citate, a titolo esemplificativo, la sentenza 16 dicembre 1992 nella causa C-169/91 e, con specifico riferimento alla legislazione italiana, la sentenza 2 giugno 1994, nelle cause riunite C-69/93 e C-258/93).

A parere della difesa regionale, la più ampia possibilità di apertura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di piccole dimensioni mira inequivocabilmente a realizzare un riequilibrio competitivo tra grande distribuzione ed esercizi di vicinato, a fronte della differenza di risorse possedute per la remunerazione del personale e, quindi, per la garanzia di fasce di apertura più o meno ampie.

Inesatto sarebbe anche l'assunto del rimettente secondo cui la Regione avrebbe introdotto illegittimamente delle differenziazioni all'interno del medesimo mercato rilevante. Al contrario, la disciplina censurata sarebbe volta a salvaguardare esercizi commerciali dalle dimensioni modeste e, pertanto, essa deve essere valutata quale espressione di un intervento pubblico atto a porre rimedio a situazioni di squilibrio economico e sociale. A questo proposito la Regione richiama la sentenza n. 64 del 2007 con la quale la Corte costituzionale, nel pronunciarsi su una disciplina della Regione Umbria che introduceva degli incentivi a favore delle piccole e medie strutture di vendita, ha chiaramente affermato che interventi di tal guisa non sono privi di ragionevole giustificazione.

3. - In data 6 aprile 2010 è intervenuta nel giudizio Iniziativa Tredici s.r.l., soggetto estraneo al giudizio principale, sostenendo di essere portatrice di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato che può essere inciso in via diretta ed immediata dal giudizio di legittimità costituzionale.

In particolare, la parte interveniente riferisce di essere costituita, in qualità di controinteressata, in altro giudizio amministrativo pendente dinanzi alla medesima autorità giudiziaria rimettente che ha sospeso il processo in attesa della pregiudiziale soluzione della presente questione di costituzionalità.

Nel merito la parte privata conclude per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR della Lombardia.

4. - In data 12 aprile 2010 si è costituita la parte del giudizio principale Oviessa S.p.A. concludendo per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevata dal TAR della Lombardia.

5. - In data 1° giugno 2010 la difesa della Regione Lombardia ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevata dal TAR Lombardia.

6. - In data 1° giugno 2010 la difesa della parte interveniente - s.r.l. Iniziativa Tredici - ha depositato una memoria con la qua-

le ha ribadito le proprie argomentazioni a sostegno della legittimazione ad intervenire nel giudizio e ha insistito per l'accoglimento della questione di costituzionalità in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha sollevato – con riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali), nella parte in cui, rispettivamente, il comma 5 prevede che: «Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell'anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, possono restare aperti al pubblico: a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre; b) nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre; c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre; d) in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai Comuni in relazione alle esigenze locali» e, il comma 9, che: «Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11 l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati».

Le norme oggetto di censura, secondo il Tribunale rimettente, inciderebbero sull'assetto concorrenziale all'interno del mercato regionale ponendo limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore statale con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), con ciò violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Inoltre, le stesse, introducendo una disciplina differenziata collegata alla diversa superficie di vendita all'interno del medesimo mercato rilevante, sarebbero in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 5, comma 3, del Trattato UE e, di conseguenza, con l'art. 117, primo comma, Cost.

2. – In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità di entrambi gli interventi delle parti private.

2.1. – L'intervento della società Oviessè è tardivo, essendo trascorso il termine di venti giorni per intervenire nel giudizio decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 17 delle norme integrative; la pubblicazione dell'ordinanza è del 3 marzo 2010 mentre la Oviessè s.r.l. si è costituita in data 12 aprile 2010, quindi ben oltre il termine ultimo del 6 aprile 2010.

2.2. – Quanto all'intervento della società Iniziativa Tredici, deve ribadirsi che «nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non sono ammissibili interventi di soggetti che non siano parti nel giudizio *a quo*, né siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, avuto altresì riguardo al rilievo che l'ammissibilità dell'intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del detto giudizio di legittimità» (sentenza n. 138 del 2010).

L'inammissibilità dell'intervento non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, eventualmente sospeso in via di fatto nell'attesa della pronuncia di questa Corte, posto che la contraria soluzione risulterebbe elusiva del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, implicando l'accesso delle parti prima che, nell'ambito della relativa controversia, sia stata verificata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Tale considerazione resta valida anche se, nel diverso giudizio, sia già stata prospettata, e non ancora deliberata dal giudice precedente, una questione di legittimità asseritamente analoga a quella in considerazione (ordinanza allegata alla sentenza n. 245 del 2007).

3. – Sempre in via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione Lombardia.

3.1. – Una prima eccezione attiene alla carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza in quanto, secondo la parte resistente, il rimettente non avrebbe tenuto conto del fatto che una delle norme censurate, dopo l'emanazione del provvedimento del Sindaco del Comune di Curno, è stata modificata.

L'eccezione non è fondata.

Il rimettente, pur non citando espressamente la modifica di cui all'art. 2 della l.r. del 29 giugno 2009, n. 9 (Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali), che ha sostituito alla lettera b) del comma 5 dell'art. 5-bis della l.r. n. 22 del 2000 le parole «dei mesi di maggio, agosto e» con le parole «di uno dei mesi di maggio, agosto o»; e alla lettera a) del medesimo comma 5 la parola «tre» con la parola «cinque», ne tiene conto tanto che, come afferma la stessa difesa della Regione Lombardia, fa esclusivo riferimento al testo della norma attualmente vigente, il rimettente, quindi, riporta la precedente formulazione della legge regionale quando riepiloga il contenuto delle doglianze della ricorrente, ma sviluppa le sue argomentazioni basandosi sul nuovo testo, ritenendo che esso non modifichi i termini della questione.

Va precisato, infine, che la legge n. 22 del 2000 è stata interamente abrogata dall'art. 155 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), ma che le norme in esame sono state interamente riprodotte dall'art. 103 del citato Testo unico.

3.2. – La Regione eccepisce anche il difetto di rilevanza della questione relativa al comma 9 dell'art. 5-bis della legge n. 22 del 2000 perché, a suo parere, il Giudice non deve fare applicazione della norma che si riferisce esclusivamente agli esercizi di vendita con superficie inferiore ai 250 metri quadrati, mentre la società ricorrente ha una superficie di vendita di circa 1500 metri quadrati.

Inoltre, secondo la difesa regionale, sarebbe inammissibile la richiesta di estendere anche agli esercizi commerciali di maggiori dimensioni la deroga generalizzata al divieto di apertura domenicale e festiva, prevista per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati, in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, «quando si adotti come *tertium comparationis* la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima» (sentenze n. 96 del 2008, n. 298 del 1994 e n. 383 del 1992).

Anche tale eccezione non è fondata.

Il rimettente, infatti, evoca come parametro l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e ritiene che le norme censurate incidano nella materia della concorrenza proprio per il fatto che l'ampia deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva introdotta dal comma 9 dell'art. 5-bis della l.r. n. 22 del 2000 sia limitata ai soli esercizi commerciali con superficie inferiore ai 250 metri quadrati mentre, per gli esercizi commerciali con una superficie superiore, il comma 5 del medesimo articolo, prevede una deroga più ristretta. La questione da lui posta va, quindi, affrontata nel merito per valutarne la fondatezza.

4. – Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la questione relativa alla violazione da parte delle norme oggetto del giudizio del principio di proporzionalità di cui all'art. 5, comma 3, del Trattato UE e, dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto il rimettente si limita a citare genericamente la violazione del principio di proporzionalità senza tuttavia spiegare dettagliatamente i motivi per i quali tale violazione si sarebbe determinata, con il risultato che la censura è formulata in modo generico ed apodittico (*ex plurimis*, sentenza n. 80 del 2010, ordinanza n. 344 del 2008).

La motivazione fornita dal rimettente è carente anche sotto il profilo della mancata indicazione dei motivi che osterebbero alla disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione Europea. Infatti, nei giudizi di costituzionalità in via incidentale è possibile invocare la violazione del diritto comunitario solo nell'ipotesi in cui lo stesso non sia immediatamente applicabile, altrimenti, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, verrebbe meno la rilevanza della questione (*ex plurimis* sentenze n. 227 del 2010, n. 125 del 2009 e n. 284 del 2007; ordinanze n. 415 del 2008 e n. 454 del 2006).

Infatti «nel sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi, in forza dell'art. 11 della Costituzione, soprattutto a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l'applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno, quando egli non abbia dubbi – (...) – in ordine all'esistenza del conflitto. La non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona» (sentenza n. 284 del 2007 e ordinanza n. 454 del 2006 ivi citata).

Serie Ordinaria N. 45 - 8 novembre 2010

5. - Resta da esaminare la questione relativa alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Secondo la prospettazione del rimettente, le norme censurate, aventi ad oggetto la disciplina della chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, devono essere inquadrate nell'ambito della materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato, e non in quello della materia «commercio», di competenza residuale delle Regioni, né tali disposizioni potrebbero essere ritenute norme dettate dalla Regione, nell'ambito delle sue competenze legislative, le quali avrebbero l'effetto marginale ed indiretto di ampliare l'area della concorrenza.

5.1. - La questione non è fondata.

Il TAR lombardo, come prima argomentazione, ritiene che il legislatore statale abbia introdotto, con il d.lgs. n. 114 del 1998, una disciplina degli orari degli esercizi commerciali che, avendo come fine «l'apertura del settore al mercato e alla concorrenza», non può essere derogata da una disciplina regionale più restrittiva.

Al riguardo, con specifico riferimento al d.lgs. n. 114 del 1998, questa Corte ha affermato che: «a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia "commercio" rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.; (...) pertanto, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), di cui il giudice rimettente lamenta la violazione, si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia, mentre la Regione Lombardia ha già provveduto a disciplinare in modo autonomo la materia stessa» (ordinanza n. 199 del 2006).

In altra occasione si è poi avuto modo di precisare che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia «commercio» di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 350 del 2008). Del resto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel dettare le regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale - al fine di garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale - non ricomprende la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva nell'elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni.

Si tratta, quindi, di valutare se la normativa regionale, nel contenuto, determini un *vlunus* alla tutela della concorrenza, peraltro tenendo presente che è stata riconosciuta la possibilità, per le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa nei loro settori di competenza, di dettare norme pro-concorrenziali (sentenze n. 431 e n. 430 del 2007).

In particolare, si è ritenuto che «poiché la promozione della concorrenza ha una portata generale, o «trasversale», può accadere che una misura che faccia parte di una regolamentazione stabilita dalle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, a sua volta abbia marginalmente una valenza pro-competitiva. Ciò deve ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 430 del 2007).

Nel caso di specie, la normativa regionale sull'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non si pone in contrasto con il d.lgs. n. 114 del 1998, e in particolare con l'art. 11, citato dal rimettente, in quanto introduce una disciplina di settore di sostanziale liberalizzazione che, in conformità con quella statale, prende in considerazione una serie di parametri, quali il settore merceologico di appartenenza, la dimensione dell'esercizio commerciale e gli effetti sull'occupazione.

L'art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998 prevede, infatti, al comma 4 che: «Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai Comu-

ni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale». Il successivo comma 5 introduce la seguente deroga: «Il Comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno».

A fronte della previsione statale che pone nella discrezionalità del Comune la possibilità di apertura per otto domeniche o altre festività nei mesi da gennaio a novembre, oltre che a tutto il mese di dicembre, la l.r. n. 22 del 2000, all'art. 5-bis, comma 5, ha, invece, previsto la possibilità - non soggetta nell'an alla discrezionalità del Comune - di apertura domenicale nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre e nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre, e in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai Comuni in relazione alle esigenze locali, oltre che per tutto il mese di dicembre.

Il comma 9 dell'art. 5-bis della l.r. citata prevede, addirittura, un esonero quasi integrale dal rispetto della chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di superficie inferiore ai 250 metri quadrati.

Risulta, dunque, errata la ricostruzione del rimettente secondo la quale la legislazione regionale avrebbe introdotto ulteriori e inammissibili limiti all'apertura domenicale e festiva rispetto a quelli previsti dal legislatore statale con il d.lgs. 114 del 1998.

Inoltre, dalla lettura della legge regionale emerge, con riferimento alla dedotta limitazione del potere discrezionale dei Comuni presenti nel territorio regionale di valutare discrezionalmente l'opportunità di consentire l'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, che le limitazioni introdotte dal legislatore regionale, peraltro con valenza pro-concorrenziale, si risolvono rispetto a quanto prevede la norma statale nell'aver predeterminato la possibilità di apertura domenicale e festiva nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, lasciando comunque ai Comuni la scelta di individuare, in relazione alle esigenze locali, altre cinque giornate domenicali e festive e nella deroga generalizzata per i piccoli esercizi di vicinato.

In conclusione, la Regione Lombardia con le norme impugnate ha esercitato la propria competenza in materia di commercio dettando una normativa che, non ponendosi in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, produce effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta, in quanto evita che vi possano essere distorsioni determinate da orari di apertura significativamente diversificati, in ambito regionale, nei confronti di esercizi commerciali omogenei.

Neppure è valida la tesi del rimettente secondo la quale la differenziazione, nell'ambito del medesimo mercato rilevante, tra esercizi commerciali con superficie di vendita sotto i 250 metri quadrati e quelli invece con superficie più ampia, sarebbe prova della lesività delle norme censurate per il loro contrasto con la normativa statale in materia di «tutela della concorrenza» che non prevede siffatta differenziazione.

In primo luogo, va osservato che è contraddittorio affermare che è lesivo del principio della libera concorrenza limitare ai soli esercizi commerciali con superficie inferiore ai 250 metri quadrati la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, sì che viene chiesta l'estensione della deroga a tutti gli esercizi commerciali, quale che ne sia l'estensione, e poi sostenere l'illegittimità costituzionale proprio della specifica disposizione su cui si fonda la precedente argomentazione.

Va, poi, detto che questa Corte ha già riconosciuto la legittimità di leggi regionali che operano delle differenziazioni, anche con specifico riferimento alla dimensione dell'attività dell'esercente commerciale, al fine di tutelare la piccola e media impresa. In particolare si è ritenuto legittimo tutelare (sia pure con riferimento a censure relative agli artt. 3 e 41 Cost.) «l'esigenza di interesse generale - peraltro espressamente richiamata dal citato art. 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 114 del 1998 - di riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio regionale» (sentenza n. 64 del 2007).

Infine, una volta stabilito che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali è ascrivibile alla materia «commercio» di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., non risulta di per sé lesiva di parametri costituzionali la scelta del legislatore regionale di regolamentare il settore operando delle differenziazioni non solo in relazione alla dimensione dell'esercizio commerciale ma anche, come si è detto, tenendo conto di altri fattori tra i quali il

settore merceologico di appartenenza e gli effetti sull'occupazione.

D'altra parte, deve sottolinearsi che lo stesso d.lgs. n. 114 del 1998 opera una distinzione tra piccole, medie e grandi strutture di vendita. L'art. 4 dispone infatti che devono intendersi: «d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e)». Per ognuna di queste tipologie di esercizi commerciali segue poi una differente disciplina sotto molteplici aspetti, primo fra tutti quello relativo alle modalità di autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Anche sotto questo profilo, dunque, la legislazione regionale, che ne riprende le definizioni, non si pone in contrasto con la legislazione statale dato che anche quest'ultima differenzia la disciplina delle strutture di vendita sin dall'inizio dell'attività di impresa, cioè in quella ancor più delicata fase autorizzatoria che corrisponde all'ingresso sul mercato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

- Dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali), sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

- Dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della stessa legge della Regione Lombardia n. 22 del 2000 sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2010.

f. to Il Presidente
Amirante Francesco